

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2790 —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Presentato il 18 novembre 2020

TOMO II

PAGINA BIANCA

INDICE

TOMO I

<i>Relazione illustrativa</i>	<i>Pag.</i> 1
Capitolo I. Il disegno di legge di bilancio integrato 2021-2023	» 3
Capitolo II. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente ...	» 21
Capitolo III. Le note integrative al bilancio	» 79
Capitolo IV. <i>Budget</i> economico-analitico 2021-2023	» 87
Capitolo V. Relazione alla sezione prima del disegno di legge di bilancio	» 121
<i>L'Ecobilancio dello Stato</i> ^(*)	
<i>Relazione tecnica</i>	<i>Pag.</i> 255
Parte I (Sezione I del disegno di legge)	» 257
Parte II (Sezione II del disegno di legge)	» 481
Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico 2021-2023	» 496
Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2021-2023	» 497
<i>Allegato conoscitivo</i>	<i>Pag.</i> 519
Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente	» 521

TOMO II

<i>Disegno di legge</i>	
Articoli	<i>Pag.</i> 1
Allegati, Tabelle ed Elenco	» 289
Tabelle A e B	» 315
Quadri generali riassuntivi	» 319

(*) L'illustrazione dell'Ecobilancio dello Stato è pubblicata a parte in separato fascicolo.

TOMO III

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata	Pag.	3
Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	»	21
Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico	»	229
Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	281
Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia	»	325
Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	»	361
Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione	»	405
Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell'interno	»	457
Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	»	525
Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	559
Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca	»	623
Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa	»	657
Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	»	711
Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo	»	743
Tabella n. 15 – Stato di previsione del Ministero della salute	»	805

DISEGNO DI LEGGE

—

SEZIONE I MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

PARTE I

TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 1.

Art. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2021, 2022 e 2023, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

TITOLO II RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Art. 2.

Art. 2.

(Fondo per interventi di riforma del sistema fiscale, Fondo per la fedeltà fiscale e Fondo per l'assegno universale e i servizi alla famiglia)

1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un

Art. 2.

Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

2. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

3. In ciascun anno, ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 2, si considerano le maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della legge di bilancio, nell'aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, redatta ai sensi dell'articolo 10-*bis*.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione, la somma algebrica della stima della variazione delle entrate derivanti in ciascun anno dal miglioramento dell'adempimento spontaneo risulta non negativa. Qualora tale somma algebrica risulti negativa, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è dato dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il valore negativo della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento dell'adempimento spontaneo stimata con riferimento ai tre anni successivi. Se la differenza di cui al periodo precedente è negativa o pari a zero, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è pari a zero.

4. Nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la Nota di ag-

giornamento al documento di economia e finanza indica la quota delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento di economia e finanza derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo e determinate ai sensi del comma 3, da destinare al Fondo di cui al comma 1.

5. A decorrere dall'anno 2022, i commi da 431 a 435 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

6. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 3.

(Stabilizzazione a regime, dall'anno 2021, dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è sostituito dal seguente:

«2. Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020».

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotto di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Art. 4.

(Incentivo per l'occupazione giovanile)

1. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 4.

per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

3. In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 1 del presente articolo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 5.

Art. 5.

(Esonero contributivo per le assunzioni di donne)

1. Per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 6.

Art. 6.

(Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il

Art. 6. 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2021 ».

Art. 7. Art. 7.
(*Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico*)

1. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Art. 8. Art. 8.
(*Esenzione dall'IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali*)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019, 2020 e 2021 »;

b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 9. Art. 9.
(*Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni delle società cooperative*)

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con

Art. 9.

modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c*), del medesimo testo unico. La facoltà di cui al quarto periodo è esercitata con il versamento della ritenuta di cui al medesimo periodo, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea ».

2. La ritenuta del 12,50 per cento prevista dal quarto periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, introdotto dal comma 1 del presente articolo, può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

Art. 10.

(Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali)

Art. 10.

1. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali, di cui alla lettera *d*) del comma 1 del medesimo articolo 73, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per

Art. 10.

il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 2 del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2. I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente;

d) arte, attività e beni culturali.

3. I soggetti di cui al comma 1 destinano l'imposta sul reddito delle società non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

4. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui al comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonandola,

fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

Art. 10.

TITOLO III

CRESCITA E INVESTIMENTI

Art. 11.

Art. 11.

(Cofinanziamento nazionale degli interventi finanziati con fondi dell'Unione europea per il periodo 2021-2027)

1. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), concorre il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A seguito dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, attribuiti alla titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle predette province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi.

Art. 11.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è *partner* ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla preadesione con autorità di gestione italiana sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.

4. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. L'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, ha luogo previo inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico di cui al comma 6.

5. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria

Art. 11.

generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto nonché delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

6. Per le finalità di cui al presente articolo e al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e degli interventi cofinanziati.

7. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato integra il Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016, con interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per assicurare la conclusione della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

Art. 12.**Art. 12.**

(Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga del bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2-bis, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2021 »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 », le parole: « anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2021 », le parole: « anno 2019 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 » e le parole: « nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2021 ».

2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020 e 2021 ».

Art. 13.**Art. 13.**

(Proroga del bonus verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2021 ».

Art. 14.**Art. 14.**

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,

Art. 14.

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 110 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale complessa ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale diverse dalle precedenti che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-*bis* del medesimo articolo 27.

Art. 15.

(Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo)

1. Al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale, la disciplina per l'accesso ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è così modificata:

a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di

Art. 15.

Art. 15.

investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;

b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.

2. Il Ministero dello sviluppo economico impartisce al Soggetto gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

Art. 16.**Art. 16.**

(Erogazione in unica quota del contributo della cosiddetta « nuova Sabatini »)

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione » sono sostituite dalle seguenti: « in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto ».

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 370 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 17.

(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il « Fondo a sostegno dell'impresa femminile », con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene:

a) interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;

b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;

c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale.

3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera *a)*, possono consistere in:

a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;

b) finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;

c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno trentasei

Art. 17.

mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80 per cento della media del circolante degli ultimi tre esercizi;

d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di *marketing* e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di *voucher* per accedervi;

e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme del presente articolo.

4. Gli interventi di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, possono consistere nelle seguenti azioni:

a) iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle università;

b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;

c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;

d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale;

e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e pro-

Art. 17.

muovere i programmi finanziati ai sensi del presente articolo.

5. Nell'ambito delle attività previste dai commi da 1 a 4 e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investimenti di cui al comma 3, lettera e), nonché le attività di monitoraggio e controllo. Il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

8. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato impresa donna. Il Comitato:

a) contribuisce ad aggiornare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell'impresa;

c) formula raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e dell'a-

Art. 17.

zione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia;

d) contribuisce alla redazione della relazione annuale di cui al comma 6.

9. La partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, senza erogazione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati ai partecipanti.

10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sono stabilite la composizione e le modalità di nomina del Comitato.

Art. 18.**Art. 18.**

(Fondo per le piccole e medie imprese creative)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il « Fondo per le piccole e medie imprese creative », con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;

c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ot-

Art. 18.

tobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

3. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

4. Ai fini dei commi da 1 a 3, per « settore creativo » si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al *software*, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al *design*, ai *festival*, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli interventi di cui al comma 2;

b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei settori indicati al comma 3;

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

Art. 18.

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

Art. 19.**Art. 19.**

(Fondo d'investimento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese del settore aeronautico e della green economy)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del Fondo per l'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le varie sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei settori di cui al medesimo comma 1, e sono stabiliti i criteri e le

modalità di accesso alle prestazioni del Fondo nonché le forme di partecipazione al medesimo da parte di investitori privati.

Art. 19.**Art. 20.****Art. 20.**

(Rifinanziamento di agevolazioni nella forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)

1. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 21.**Art. 21.**

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura », con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

Art. 22.

Art. 22.

(Lavoro autonomo nelle imprese start up)

1. All'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* Limitatamente alla tipologia di lavoro autonomo per la costituzione di imprese *start up* innovative ai sensi della sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nell'ambito delle quote definite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente testo unico, il ricongiungimento dei familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere *a)* e *b)*, è consentito al lavoratore straniero nelle more dell'ottenimento del permesso di soggiorno e indipendentemente dalla sua durata, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera *a)*. La richiesta di ingresso dei familiari al seguito è presentata contestualmente alla richiesta di nulla osta di cui all'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Si applicano le agevolazioni previste dai decreti attuativi di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ai familiari è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 1, lettera *a)*, 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso rilasciato al lavoratore autonomo ».

Art. 23.

Art. 23.

(Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 5 e le lettere *a)* e *b)* del comma 6 sono abrogati;

b) al comma 12, le parole: « per anno » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 »;

c) al comma 15, le parole: « per ciascun anno, a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

Art. 23.**Art. 24.****Art. 24.**

(Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse)

1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, alla riqualificazione e all'infrastrutturazione nonché per l'attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico.

2. Alla struttura di missione InvestItalia, di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è affidato il compito di coordinare e coadiuvare le amministrazioni centrali e locali interessate alla predisposizione e alla definizione dei piani di sviluppo di cui al comma 1 del presente articolo nonché di proporre l'elenco annuale delle proposte di piani in ordine di graduatoria ai fini dell'accesso al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 5.

3. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato, possono essere acquisite, nell'ambito della procedura di predisposizione dei piani, proposte di investimento privato raccolte a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici, predisposti su iniziativa dell'amministrazione titolare del bene o a seguito di specifica manifestazione di interesse. Tali proposte, inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione, devono indicare il collegamento funzionale tra la rige-

Art. 24.

nerazione, riqualificazione e infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l'iniziativa economica privata derivante dall'insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonché il piano economico-finanziario volto a dimostrare la redditività dell'investimento e la sua sostenibilità economico-finanziaria nonché a fornire gli elementi per massimizzare gli effetti economico-sociali e occupazionali sul territorio.

4. I piani di sviluppo di cui al comma 1 definiscono:

a) gli interventi pubblici e privati da attuare, identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

b) nell'ambito degli interventi di cui alla lettera *a)*, gli interventi di riconversione e di sviluppo economico da realizzare anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;

c) il piano economico-finanziario dell'investimento e il relativo cronoprogramma;

d) le risorse pubbliche e private destinate al piano;

e) le modalità per l'erogazione delle risorse pubbliche;

f) le cause di revoca dei contributi e di risoluzione dell'accordo;

g) i soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi nonché gli altri soggetti coinvolti nel procedimento;

h) i tempi di realizzazione delle diverse fasi;

i) le modalità di verifica dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

5. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi », con

una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2021, di 72 milioni di euro per l'anno 2022 e di 147 milioni di euro per l'anno 2023.

6. Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, sulla base dell'elenco annuale predisposto ai sensi del comma 2, il CIPE approva le proposte di piani di sviluppo e ne dispone il finanziamento nei limiti delle risorse di cui al comma 5. Con la medesima deliberazione il CIPE definisce i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.

7. Il monitoraggio degli interventi compresi nei piani di sviluppo è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e costituisce la base informativa per il riscontro degli elementi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *g)* e *h)* del comma 4 nelle fasi di predisposizione, valutazione e approvazione dei piani nonché per le verifiche previste dalla lettera *i)* del medesimo comma 4.

Art. 24.**Art. 25.***(Accordi per l'innovazione)***Art. 25.**

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2017, destinati allo strumento agevolativo degli accordi per l'innovazione, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.

Art. 26.*(Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia)***Art. 26.**

1. Al fine di realizzare interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammoder-

Art. 26.

namento degli spazi e delle attrezzature destinati al lavoro dei detenuti nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

TITOLO IV

MEZZOGIORNO E COESIONE TERRITORIALE

Art. 27.

Art. 27.

(Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud)

1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

Art. 27.

3. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione di cui al comma 1 è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

4. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

5. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1 sono valutati in 4.836,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1 per 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 184.

6. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è abrogato.

7. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, è ridotto di 3.500 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 28.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno per l'anno 2022)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono

Art. 28.

Art. 28.

sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

2. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Art. 29.**Art. 29.**

(Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027)

1. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 – Sezione III – Programma nazionale di riforma, è disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. Il complesso delle risorse di cui al primo periodo è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e

Art. 29.

nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel « Piano Sud 2030 » e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per il periodo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo principi di complementarità e addizionalità delle risorse;

b) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, in collaborazione con le amministrazioni interessate, in coerenza con il Piano Sud 2030 e con i contenuti dell'Accordo di partenariato per i fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari. Il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, ripartisce tra le diverse aree tematiche la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritta nel bilancio, nonché provvede ad eventuali variazioni della ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione, su proposta della Cabina di regia di cui alla lettera *d)*;

c) gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 sono attuati nell'ambito di « Piani di sviluppo e coesione » attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali, regionali, delle città metropolitane e di altre

Art. 29.

amministrazioni pubbliche che possono essere individuate con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. I Piani di sviluppo e coesione sono definiti secondo i principi previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sono approvati con deliberazioni del CIPE, ferme restando le competenze della Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla lettera *d*);

d) la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della lettera *c*) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta di approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e coesione di cui alla lettera *c*), articolati per ciascuna area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi, delle azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La Cabina di regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei Piani di sviluppo e coesione. Nei Piani è indicata altresì l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può sotto-

Art. 29.

porre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento nonché per la definizione del disegno di legge del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere *c)* e *d)* e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. All'alinea del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, le parole: « tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto delle direttive, delle priorità e degli obiettivi, anche in tema di organizzazione interna e gestionale, così come definiti dalla autorità politica delegata per le politiche di coesione »;

g) dopo l'approvazione dei Piani di sviluppo e coesione da parte del CIPE, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può proporre al CIPE, ai fini della

Art. 29.

sua successiva deliberazione in merito, la rimodulazione delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni già disposte, in caso di impossibilità sopravvenuta, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione;

h) le assegnazioni di risorse ai sensi della lettera *d)* da parte del CIPE consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati;

i) le risorse assegnate ai sensi della lettera *d)* sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle deliberazioni del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi e dei Piani di sviluppo e coesione approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative deliberazioni, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché da apposita deliberazione del CIPE, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27

Art. 29.

dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte ad eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato;

l) entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione aggiorna le previsioni di spesa, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione territoriale sullo stato di attuazione degli interventi e tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE. Sulla base di tali comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ed eseguono i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;

m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera *i)* anche le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate nella medesima lettera *i)*.

Art. 30.**Art. 30.**

(Semplificazione del processo di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne)

1. All'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 » sono sostituite dalle seguenti: « mediante strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

Art. 31.**Art. 31.**

(Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determi-

Art. 31.

nato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 1, individuandone i profili professionali e le categorie.

3. Il reclutamento è effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

4. L'Agenzia per la coesione territoriale svolge il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.

5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,

Art. 31.

possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le finalità di cui ai commi 1 e 2:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami.

6. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 32.**Art. 32.**

(Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022, alle seguenti categorie di imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003: nella misura

Art. 32.

del 25 per cento per le grandi imprese, che occupano almeno duecentocinquanta persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, dall'articolo 25 del medesimo regolamento, in materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

3. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 33.

(Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno)

1. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è promossa la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore.

Art. 33.

Art. 33.

2. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 1, con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono assegnate al Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire altresì le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021.

3. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla deliberazione del CIPE di cui al comma 2, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.

Art. 34.**Art. 34.**

(Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali)

1. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato « Fondo di sostegno ai comuni marginali ». Il Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che stabilisce termini e modalità per l'accesso alle ero-

gazioni e per la rendicontazione del loro impiego.

2. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 resta fermo quanto disposto dai commi 65-*ter*, 65-*quater* e 65-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'articolo 1, comma 65-*sexies*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.

4. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

TITOLO V

LIQUIDITÀ E RICAPITALIZZAZIONE IMPRESE

Art. 35.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;

b) al comma 1-*bis*, dopo le parole: « cessioni di crediti con » sono inserite le seguenti: « o senza »;

c) al comma 2, lettera n), dopo le parole: « delocalizzare le produzioni » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura

Art. 34.

Art. 35.

Art. 35.

pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione ».

2. All'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « consapevole che » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dell'eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ».

3. Dopo l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*.1 – (*Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni*) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, le garanzie di cui all'articolo 1, rilasciate a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, per un importo massimo garantito fino a cinque milioni di euro, o inferiore tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono concesse a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, i benefici accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.

2. A decorrere dal 1° luglio 2021, le imprese di cui al comma 1 possono acce-

Art. 35.

dere alle garanzie disciplinate dall'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per una percentuale di copertura fino all'80 per cento dell'importo del finanziamento ».

4. All'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: « in conformità alla normativa dell'Unione Europea, » sono inserite le seguenti: « per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, »;

2) dopo le parole: « esercizio del credito in Italia » sono inserite le seguenti: « nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per le medesime finalità ed entro tale importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia. »;

c) al terzo periodo, le parole: « È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente comma, è accordata di diritto ».

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere *b)* e *c)*, e 2 si applicano alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020.

6. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'ar-

Art. 35. titolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.

Art. 36. Art. 36.
(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 90, le parole: « nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ».

Art. 37. Art. 37.
(Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, per l'anno 2021, le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro.

Art. 38. Art. 38.
(Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 30 giugno 2021 »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le previsioni contenute nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e 3 che dispongano effetti o scadenze relativi alla data del 31 dicembre 2020 si intendono riferite alla data del 30 giugno 2021 ».

Art. 39.

(Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale)

1. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta, con le modalità di cui al comma 2, delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima data; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasfor-

Art. 38.

Art. 39.

Art. 39.

mate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

2. La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1 per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, i componenti di cui al comma 1 del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, commi primo e secondo, del codice civile. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione, per i soggetti di cui al comma 1:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessiva-

Art. 39.

mente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

3. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del medesimo testo unico, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

4. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la società partecipata rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d'imposta. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né trasformabili in credito d'im-

Art. 39.

posta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

5. Ai fini del presente articolo, le società che partecipano alle operazioni di cui al comma 1 devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Inoltre, le disposizioni del presente articolo non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di cui al comma 1 tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni di cui al comma 1; in tal caso le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale eccedente di cui al medesimo comma 1 si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni previste dal comma 5 devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.

Art. 39.

7. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione di cui al presente articolo non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 1.

9. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta di cui al comma 1 è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate ai sensi del presente articolo. Il versamento della commissione è effettuato per il 40 per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1 e per il restante 60 per cento entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

10. Ai fini dei commi da 1 a 9 del presente articolo per attività per imposte anticipate complessivamente trasformate s'intende l'ammontare complessivo delle attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione e non rileva che la trasforma-

Art. 39. zione avvenga in parte nell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1.

Art. 40. Art. 40.
(*Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*)

1. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30 giugno 2021, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fino al 28 febbraio 2021.

3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

Art. 41. Art. 41.
(*Proroga delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese*)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), comma 6, lettere *a*) e *c*), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 gennaio 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

Art. 41.

la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-

Art. 41. cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 42. Art. 42.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « 31 dicembre 2020 » sono inserite le seguenti: « , ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021, »;

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014 »;

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 17 ovvero alla data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione »;

d) al comma 8:

1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La percentuale di cui al pe-

Art. 42.

riodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021 »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « 1° gennaio 2024 » sono inserite le seguenti: « , ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, »;

e) al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. »;

f) al comma 12:

1) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 » e dopo le parole: « entro i limiti della dotazione del Fondo » sono inserite le seguenti: « e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021 »;

2) al secondo periodo, le parole da: « lettera a); » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « lettera a), e il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio »;

g) al comma 16, il secondo periodo è soppresso;

h) al comma 18, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo »;

i) al comma 19, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento del valore nominale degli

Art. 42.

Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».

2. Le modificazioni di cui al comma 1 si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

Art. 43.**Art. 43.**

(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 67 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « paragrafo 5, punti da 4 a 22 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 5, punti da 3 a 22 ».

Art. 44.**Art. 44.**

(Procedura di determinazione dei tassi di interesse massimi per i mutui dello Stato e degli enti locali)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere uniformità di trattamento sono stabilite dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro ».

2. All'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 32, primo periodo, le parole: « dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* » sono sostituite dalle seguenti: « dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro ».

Art. 44.

TITOLO VI

LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

Art. 45.

Art. 45.

(Fondo occupazione e formazione)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Art. 46.

Art. 46.

(Trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per cessata attività)

1. È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma

Art. 46.

1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

Art. 47.

Art. 47.

(Rinnovo dei contratti a tempo determinato)

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2021 ».

Art. 48.

Art. 48.

(Settore dei call center)

1. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono prorogate per l'anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 49.

Art. 49.

(Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio)

1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,

Art. 49.

comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

2. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

Art. 50.

(Sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate)

1. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni stabilite dal medesimo articolo 1, comma 1, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 50.

Art. 51.

Art. 51.

(Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è prorogata per gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 52.

Art. 52.

(Piani di recupero occupazionale)

1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2021, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 53.

Art. 53.

(Sistema duale)

1. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110,

lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 53.**Art. 54.****Art. 54.**

(Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento)

1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito capitolo di bilancio con una dotazione di 5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'importo di 1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, conservato in conto residui ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario.

2. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordina-

Art. 54.

rio e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.

3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 2 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al comma 2 da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa con-

Art. 54.

nessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. I fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021; tale importo è assegnato ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di cui all'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge

Art. 54.

13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai novanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del citato decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

7. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 2, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

9. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

10. Il beneficio previsto dai commi 8 e 9 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del CO-

Art. 54.

VID- 19 » e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

12. Fino alla medesima data di cui al comma 11, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

13. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 11 e 12 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'im-

Art. 54.

presa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

14. Il trattamento di cui ai commi 2 e 6 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

15. All'onere derivante dai commi 5 e 14, pari a 4.826,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

16. Alle minori entrate derivanti dai commi da 8 a 10, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

Art. 55.**Art. 55.**

(Contributo per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, quale contributo per il funzionamento della società ANPAL Servizi Spa.

Art. 56.**Art. 56.**

(Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale)

1. Per l'esercizio finanziario 2021, in linea con quanto disposto dall'articolo 18

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma è erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre dell'anno 2021, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.**Art. 57.****Art. 57.**

(Fondo per le politiche attive del lavoro)

1. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU », con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento legislativo in relazione alle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto strumento.

Art. 58.**Art. 58.**

(Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)

1. La dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 59.

Art. 59.

(Fondo per i caregiver familiari)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare, come definito dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 60.

Art. 60.

(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 » e, al comma 3, le parole: « entro il 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2021 ».

Art. 61.

Art. 61.

(Proroga dell'Ape sociale)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 179, alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 186, le parole: « 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026 ».

2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.

Art. 61.**Art. 62.****Art. 62.**

(Contratto di espansione interprofessionale)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Esclusivamente per il 2021, la soglia di cui al comma 1, è ridotta a 500 unità lavorative »;

c) al comma 5:

1) le parole: « e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 36,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023 »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. »;

d) al comma 7, le parole: « e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022 ».

Art. 63.**Art. 63.**

(Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico)

1. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 64.**Art. 64.**

(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277 sono inseriti i seguenti:

«277-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate ai sensi del comma 277. Il datore di lavoro adempie entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi quindici giorni l'INPS trasmette le istanze corredate della relativa documentazione all'INAIL che, entro i successivi sessanta giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussi-

Art. 64.

stenza o meno dei requisiti previsti dalla legge.

277-ter. All'esito della procedura indicata al comma *277-bis*, e comunque non oltre sessanta giorni dalla ricezione delle certificazioni inviate dall'INAIL, l'INPS procede al monitoraggio delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri:

a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato;

b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti;

c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

277-quater. Ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, l'INPS provvede alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma *277*, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma *277* è differita in ragione dei criteri indicati al precedente periodo del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili.

277-quinquies. Per quanto non espressamente regolato dai commi da *277-bis* a *277-quater*, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2016.

277-sexies. I soggetti di cui al comma *277* che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti

Art. 64.

previsti dalla legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio di cui ai commi 277-ter e 277-quater. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021 ».

2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « , 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, 13,5 milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per l'anno 2027, 12,3 milioni di euro per l'anno 2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 ».

Art. 65.**Art. 65.**

(Assegno di natalità)

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, valutato in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma

e ne riferisce, con relazioni mensili, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideeterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 65.

Art. 66.

*(Congedo di paternità)***Art. 66.**

1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e a sette giorni per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e a sette giorni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 106,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge.

Art. 67.

*(Supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)***Art. 67.**

1 Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento

Art. 67.

dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023

2. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in numero non superiore a dieci, per un importo omnicomprendivo per ciascun anno di 700.000 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 68.**Art. 68.***(Reddito di cittadinanza)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 69.**Art. 69.**

(Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020 e modifiche alla

Art. 69.

legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti)

1. Per assicurare la necessaria copertura finanziaria alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 9 novembre 2020, che ha ridotto da cinque a tre anni la durata del periodo di applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 157,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 163,4 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « all'8 settembre 1943 » sono sostituite dalle seguenti: « al 25 aprile 1945 »;

b) al secondo comma, lettera b), le parole: « quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato » sono soppresse;

c) al secondo comma, lettera d), le parole: « e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno » sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: « nelle identiche ipotesi » sono soppresse;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria. ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.

Art. 70.**Art. 70.**

(Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)

1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

Art. 70. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 71. Art. 71.

(Indennizzo per la cessazione di attività commerciali)

1. Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento. Resta salvo il meccanismo di adeguamento disciplinato dall'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La contribuzione di cui al primo periodo del presente comma per la quota pari allo 0,46 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Per effetto della mancata applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è previsto un finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 167,7 milioni di euro per l'anno 2021.

TITOLO VII

SANITÀ

Art. 72. Art. 72.

(Fabbisogno sanitario standard per l'anno 2021)

1. Per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 73, 74, 75 e 76 e al netto dell'importo di cui all'articolo 82 trasferito al Ministero della salute.

2. Quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dagli articoli 73, 74, 76 e 82 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023.

Art. 72.**Art. 73.**

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria)

Art. 73.

1. Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità e dell'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020, sono incrementati del 27 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

Art. 74.

(Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale)

Art. 74.

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipen-

Art. 74.

denti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro, un'indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, pari a 335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

Art. 75.**Art. 75.**

(Disposizioni per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è autorizzata l'ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2021, secondo le modalità definite dagli accordi collettivi nazionali di settore. In materia di comunicazione dei dati si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 137 del 2020.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 76.

Art. 76.

(Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.

Art. 77.

Art. 77.

(Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli articoli 2-*bis*, commi 1 e 5, e 2-*ter*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario *standard* dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:

a) articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-

Art. 77.

cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge;

b) articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non impiegate nell'anno 2020.

Art. 78.**Art. 78.**

(Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e da talidomide)

1. Al fine di adeguare gli indennizzi, quale spesa obbligatoria, dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229, e 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da talidomide, il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi di cui alle citate leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare annuo pari a euro 9.900.000, a decorrere dall'anno 2021, per l'adeguamento dei ratei futuri.

2. Il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al comma 1, nonché gli arretrati dell'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovuti dalla

data di entrata in vigore della stessa legge n. 244 del 2007 per i titolari nati nel 1958 e nel 1966, fino a un ammontare annuo pari a euro 71.000.000, per gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute è incrementato di euro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Art. 78.**Art. 79.****Art. 79.**

(Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico)

1. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in 30 miliardi di euro, è incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente comma, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2020, nonché delle disposizioni dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stabilita nei termini riportati nella tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

Art. 80.**Art. 80.**

(Fondo sanità e vaccini)

1. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Art. 80.

2. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 81.

Art. 81.

(Rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica)

1. A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7,30 per cento. Conseguentemente, a partire dal medesimo anno, il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 è rideterminato nella misura del 7,55 per cento, fermo restando il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Le percentuali di cui al comma 1 possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

3. L'attuazione di quanto previsto dal comma 1, con riferimento all'anno 2021, è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018 entro il 31 gennaio 2021, come

certificato dall'AIFA entro il 10 febbraio 2021. In caso di certificazione negativa, restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. L'attuazione di quanto previsto dal comma 2 per l'anno 2022 è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall'AIFA entro il 10 luglio 2021. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.

Art. 81.**Art. 82.***(Finanziamento della Croce rossa italiana)*

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. – *(Disposizioni finali) – 1.* A decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al presente decreto sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, e il livello del finanziamento corrente *standard* del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è ridotto di 117.130.194 euro. A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e la CRI, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la

Art. 82.

Art. 82.

convenzione con la CRI di cui all'articolo 8, comma 2, possono disporre per un periodo massimo di tre anni.

2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della convenzione con la CRI di cui all'articolo 8, il Ministero della salute è autorizzato a concedere anticipazioni di cassa alla CRI, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul finanziamento stabilito dal presente decreto e nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai citati enti, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.

3. A seguito della ricognizione, effettuata dal commissario liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'articolo 8, comma 2, con uno o più decreti il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato articolo 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 83.**Art. 83.**

(Personale della Croce rossa italiana)

1. Al fine di garantire il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle ri-

sorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono trasferiti agli enti indicati nella tabella di cui all'allegato C, annesso alla presente legge, gli importi ivi indicati, a valere sul finanziamento di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, per gli anni ivi indicati. Conseguentemente, il commissario liquidatore di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012 è autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo.

Art. 83.**Art. 84.***(Mobilità sanitaria)***Art. 84.**

1. Al fine di salvaguardare l'appropriatezza delle cure, il diritto alla prossimità dei servizi, il diritto di libera scelta del cittadino, esercitabile nell'ambito del quadro normativo vigente, nonché gli equilibri economico-finanziari, nel rispetto del principio di unitarietà del Servizio sanitario nazionale e tenuto conto del Piano nazionale per le liste d'attesa, nonché in coerenza con quanto convenuto in sede di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 18 dicembre 2019 sul nuovo Patto per la salute 2019-2021, con particolare riguardo alla scheda n. 4, anche in relazione a quanto previsto nella scheda n. 11, dall'anno 2021 i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza, sono definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole regioni e province autonome, su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e con le province autonome in sede di riparto del fabbisogno sanitario *standard*.

Art. 84.

2. La sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui verifica è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

3. Il Comitato di cui al comma 2 adotta linee guida e *set* di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema tessera sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di elevati *standard* nell'attività resa dagli erogatori pubblici e privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

4. Il Comitato di cui al comma 2 elabora, altresì, un programma nazionale di valutazione e di miglioramento dei processi di mobilità sanitaria al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di fornire adeguate alternative per la tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, nei casi di mobilità non fisiologica. Il medesimo Comitato elabora specifici programmi destinati alle aree di confine nonché ai flussi interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso e rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

Art. 85.

Art. 85.

(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *1-sexies.* In attuazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per quanto concerne il territorio della provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni richiamate dal presente comma.

1-septies. In attuazione di quanto disposto dal comma *1-sexies*, il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma di Bolzano è autorizzato a istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.

1-octies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 ».

TITOLO VIII

SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 86. Art. 86.

(Incremento del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440)

1. Anche al fine di ridurre le diseguglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 117,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 106,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.

Art. 87. Art. 87.

(Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)

1. Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 8.184.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Per le finalità di cui all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 12 milioni per l'anno 2021.

Art. 88. Art. 88.

(Misure per l'edilizia scolastica)

1. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

Art. 88.

2) alla lettera *a*), dopo la parola: « articoli » sono inserite le seguenti: « 21, 27, »;

b) al comma 4, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) possono variare, mediante l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in sede di consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti ».

2. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, » sono soppresse.

Art. 89.**Art. 89.**

(Misure per il diritto allo studio e per la funzionalità del sistema della formazione superiore)

1. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 165 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni

Art. 89.

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse.

2. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 70 milioni di euro annui.

3. Per l'anno 2021, i contributi di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 30 milioni di euro.

4. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per l'anno 2021, di 4 milioni di euro.

5. Alla lettera *b*) del comma 5-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 15 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni di euro »;

b) al numero 1), le parole: « per almeno il » sono sostituite dalle seguenti: « fino al »;

c) al numero 2), le parole: « per non più del » sono sostituite dalle seguenti: « per almeno il ».

6. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei mi-

nistri in data 31 gennaio 2020, è incrementato di 34,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito accreditati.

Art. 89.**Art. 90.****Art. 90.**

(Misure a sostegno della ricerca)

1. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Al fine di rafforzare le misure di sostegno per la ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca e di garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca.

3. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

Art. 90.

Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa–Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria nonché per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalità di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

5. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei

Art. 90.

progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;

b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell'attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: « del Programma nazionale di ricerche in Antartide, » sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo

Art. 90. di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998.

Art. 91. Art. 91.
(*Recupero e sviluppo del complesso sportivo
« Città dello sport »*)

1. Per l'anno 2021, al Ministero dell'università e della ricerca è assegnata la somma di 25 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, al fine del trasferimento della stessa somma all'università degli studi di Roma « Tor Vergata » per la definizione dei contenziosi in essere, con i soggetti affidatari del progetto e dei lavori, connessi alla mancata realizzazione del complesso sportivo polifunzionale denominato « Città dello Sport ».

2. L'assegnazione della somma di cui al comma 1 avviene contestualmente al trasferimento da parte dell'università degli studi di Roma « Tor Vergata » in favore dell'Agenzia del demanio, del diritto di proprietà dell'area in cui insiste il complesso sportivo polifunzionale denominato « Città dello sport », nonché delle opere già realizzate unitamente ai progetti già sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L'atto traslativo deve essere stipulato e trascritto, in ogni caso, entro il 31 marzo 2021.

3. All'Agenzia del demanio è assegnata la somma di 3 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023, ai fini della manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate e della messa in sicurezza dell'area trasferita, in vista del recupero funzionale delle opere realizzate.

4. La convenzione tra l'università degli studi di Roma « Tor Vergata » e la società assegnataria dei lavori, stipulata il 23 ottobre 1987, deve ritenersi cessata, a tutti gli effetti, alla data di definizione dei contenziosi in essere.

Art. 92. Art. 92.
(*Promozione dell'attività sportiva di base nei
territori*)

1. Al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della

popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

Art. 92.**Art. 93.**

(Trattamento di previdenza dei docenti di università private)

Art. 93.

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e i ricercatori delle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a quella in vigore, con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le università statali. Restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla differenza tra l'aliquota contributiva e l'aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020, pari a euro 53.926.054 per l'anno 2021, si provvede mediante apposito trasferimento dal bilancio dello Stato all'ente previdenziale.

Art. 94.

(Fondazione per il futuro delle città)

Art. 94.

1. È istituita la fondazione denominata « Fondazione per il futuro delle città », avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema pro-

Art. 94.

duttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia. A tale fine, la Fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza.

2. Lo statuto della Fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi della medesima Fondazione, della loro composizione e dei loro compiti, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze.

3. Il patrimonio della Fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività della Fondazione, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della Fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.

5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Art. 95.

Art. 95.

(Completamento dei lavori del progetto « Mantova Hub »)

1. Al fine di consentire il completamento dei lavori del progetto « Mantova

Hub », la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto « Mantova *Hub* ». La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

Art. 95.

TITOLO IX

CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE E
INNOVAZIONE

Art. 96.

Art. 96.*(Misure di sostegno per la cultura)*

1. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali ai sensi dell'articolo 60 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « 165 milioni di euro per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « , di 25

Art. 96.

milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022 ».

3. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021 » e dopo le parole: « di 190 milioni di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 150 milioni di euro per l'anno 2021 ».

4. Al fine di promuovere e di favorire la crescita e la formazione di giovani musicisti, alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini è assegnato un contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

5. Al primo periodo del comma 317 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

Art. 97.**Art. 97.***(Fondo per il cinema)*

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, le parole: « 400 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 640 milioni »;

b) all'articolo 15, le parole: « 30 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;

c) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo, » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;

2) il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 19, comma 1, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;

e) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole: « I crediti d'imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti » sono sostituite dalle seguenti: « I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti »;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo ».

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Art. 98.

(Istituto Luce Cinecittà Spa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Istituto Luce Cinecittà Srl è trasformato nella società per azioni Istituto Luce Cinecittà Spa, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Istituto Luce Cinecittà Srl alla medesima data.

2. Le azioni dell'Istituto Luce Cinecittà Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le

Art. 97.

Art. 98.

Art. 98.

attività culturali e per il turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Istituto Luce Cinecittà Spa è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, designato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, e tre, uno dei quali con funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Alla data del 1° gennaio 2021 di cui al comma 1, il capitale dell'Istituto Luce Cinecittà Spa è pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura dell'Istituto Luce Cinecittà Srl alla data del 31 dicembre 2020. Per l'anno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare il capitale sociale dell'Istituto Luce Cinecittà Spa di un importo pari a 10 milioni di euro.

Art. 99.**Art. 99.**

(Fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2021, le disposizioni del comma 3 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 concernenti i contenuti inderogabili dei piani di risanamento, nonché gli obiettivi generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro successive integrazioni. Le fondazioni di cui al presente comma per le quali non sia stato raggiunto, entro l'esercizio 2021, il pareggio economico e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, con-

Art. 99.

vertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, possono accedere anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano già presentato un piano di risanamento ai sensi del medesimo articolo 11, nonché dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine le fondazioni interessate possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023, predisposto secondo le disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e le linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per l'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2021, di 40 milioni di euro e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non può essere superiore alla quota di 20 milioni di euro. Per l'erogazione delle risorse si applicano le disposizioni del comma 7 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente alla data del 31 dicembre 2019 e alla dotazione organica in essere alla data del 31 dicembre 2019. Le fondazioni di cui al presente comma sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia stato approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

3. Ai fini del perfezionamento con le Agenzie fiscali delle transazioni di cui all'articolo 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi dei commi

Art. 99.

1 e 2 del presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

4. Le funzioni del commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 1 del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento ove presentati in attuazione di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al citato articolo 11, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 91 del 2013. A supporto delle attività del commissario straordinario, la Direzione generale spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può conferire incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti ovvero nella pianificazione strategica della loro attività, entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori dodici mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario straordinario siano prorogate fino al 31 dicembre 2023.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 40,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

6. Il compenso del commissario straordinario di cui al comma 4 del presente articolo, nel limite massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a valere sulle risorse di bilancio delle

fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 99.

Art. 100.

Art. 100.

(Disposizioni in materia di strutture ricettive)

1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

2. Il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato.

3. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da

Art. 100.

utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute »;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati;

c) al comma 7, dopo le parole: « strutture ricettive, » sono inserite le seguenti: « i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, » e le parole: « il codice identificativo » sono sostituite dalle seguenti: « i codici di cui al comma 4 ».

Art. 101.

Art. 101.

(Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria)

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

« *1-quater.* Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno

Art. 101.

degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni del comma 1-ter del presente articolo e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui al citato articolo 1 della legge n. 198 del 2016, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

2. Per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di

Art. 101.

bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

3. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

4. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « quotidiani » sono inserite le seguenti: « e periodici ».

5. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 20.000 euro che beneficino del *voucher* per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete *internet* in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 1° ottobre 2020, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati *on line* ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalità operative stabilite ai sensi del comma 6.

6. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 5 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 1° ottobre 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 5.

Art. 101.**Art. 102.**

(Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni)

Art. 102.

1. Al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate:

a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel predetto Fondo confluiscono, altresì, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore

Art. 102.

delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;

b) per la restante quota, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2021:

a) il comma 292 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014;

b) i commi 160, 161 e 162 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati;

c) al comma 163 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « del Fondo di cui alla lettera *b)* del comma 160 » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

Art. 103.**Art. 103.**

(Digitalizzazione dei pagamenti degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5-*sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero

della giustizia, da emanare entro il 31 dicembre 2021, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono indicate le modalità di presentazione telematica, anche per mezzo di soggetti incaricati, dei modelli di cui al comma 3 del presente articolo, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

Art. 103.

Art. 104.

Art. 104.

(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Al comma 1 dell'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di provvedere » e la parola: « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2021 ».

2. Al settimo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero nell'eventuale atto di rinnovo ».

Art. 105.

Art. 105.

(Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID)

1. All'articolo 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione

Art. 105.

digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1 ».

2. Per l'anno 2021, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

TITOLO X

MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E A ORGANISMI INTERNAZIONALI

Art. 106.

Art. 106.

(Conferenza sul futuro dell'Europa)

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per realizzare iniziative, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volte a dare concreta attuazione alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

Art. 107.

Art. 107.

(Regime temporaneo degli aiuti di Stato)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.

7-ter. Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in

Art. 107.

relazione alla quale è concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020 »;

b) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:

« Art. 60-bis. – (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) – 1. Le regioni, le province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente articolo.

2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo sono concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021;

b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che

Art. 107.

il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020 o nell'anno 2021.

3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera *a*), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi del presente comma. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'intensità di aiuto non può superare il 90 per cento dei costi fissi non coperti.

4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo che le perdite sono state realizzate, sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto stesso deve essere restituita.

5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i 3 milioni di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente

articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

7. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »;

c) agli articoli 61, commi 1, 1-*bis*, alinea, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64, comma 2, le parole: « da 54 a 60 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « da 54 a 60-*bis* »;

d) all'articolo 61, comma 2, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020 ».

Art. 107.**Art. 108.****Art. 108.**

(Procedura d'infrazione n. 2008/2010 – Adeguamento della normativa in materia di IVA)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al quarto comma, le parole da: « , ad esclusione di quelle » fino alla fine del comma sono soppresse;

2) al quinto comma, le parole: « , escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati » e le parole: « le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti po-

Art. 108.

litici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali » sono soppresse;

3) i commi sesto, settimo, ottavo e nono sono abrogati;

b) all'articolo 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'imposta stessa:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni a esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui

Art. 108.

viene svolta l'attività, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di indigenti.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a un'altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

4) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di

Art. 108.

cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e determinazione dei criteri di loro ammissione ed esclusione, di criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni dell'assemblea, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, sesto comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Le disposizioni vigenti in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ».

Art. 109.**Art. 109.**

(Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

1. L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

2. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del comma 1.

3. Ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 109.**Art. 110.****Art. 110.***(Fondi di investimento esteri)*

1. All'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il

Art. 110.

cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Art. 111.**Art. 111.**

(Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti che concedono gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

2. Al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, entro il 31 dicembre 2022 sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 112.

Art. 112.

(Risoluzione di controversie internazionali)

1. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e » sono sostituite dalle seguenti: « vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, » e dopo le parole: « legge 22 marzo 1993, n. 99, » sono inserite le seguenti: « e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli, ».

2. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi ».

Art. 113.

Art. 113.

(Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)

1. Al fine di provvedere agli oneri per i rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'onere di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92,

Art. 113. convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è incrementato di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Art. 114. Art. 114.

(Partecipazione dell'Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust)

1. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB), di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo.

2. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale e al fine di rinnovare l'accordo di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, la Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato *Bilateral Borrowing Agreement*, per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 1 del presente articolo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro.

Art. 114.

3. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust*, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

4. I rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 1 e 2 sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

5. Sui prestiti autorizzati dai commi 1, 2 e 3 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati e, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 1 e 2, la predetta garanzia si estende anche a eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi.

6. Agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al comma 5 del presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 13, comma 6-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché sulle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da versare per l'importo eventualmente necessario all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 115.

Art. 115.

(Fondi per la partecipazione a organismi internazionali)

1. Al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni internazionali, sono disposti i seguenti interventi:

a) il contributo per la partecipazione italiana al bilancio dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in 25,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato;

b) il contributo al Consiglio d'Europa di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433, è incrementato di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

c) il contributo al Fondo europeo per la gioventù di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140, è incrementato di 182.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021;

d) il contributo per la partecipazione italiana alla *European Peace Facility* è determinato in 55.561.000 euro per l'anno 2021, in 68.561.000 euro per l'anno 2022, in 80.561.000 euro per l'anno 2023 e in 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 116.

Art. 116.

(Interventi e opere per il Giubileo del 2025)

1. Al fine di coordinare tempestivamente tutte le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo universale della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, nonché degli eventi nazionali e internazionali a esso connessi, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un tavolo istituzionale con il compito di definire, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate, un piano degli interventi e delle opere necessari. Il piano può essere aggiornato e rimodulato su base semestrale.

Art. 116.

2. Il tavolo istituzionale di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco di Roma capitale, con possibilità di delega a loro rappresentanti.

3. Gli interventi e le opere di cui al comma 1, se realizzati in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi e delle opere.

Art. 117.**Art. 117.**

(Rendiconti consuntivi dei comitati degli italiani all'estero)

1. All'articolo 3, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, le parole: « revisori dei conti » sono sostituite dalla seguente: « esperti » e dopo le parole: « scelti al di fuori del Comitato stesso » sono aggiunte le seguenti: « tra persone di comprovata esperienza in materia contabile ».

Art. 118.**Art. 118.**

(Studiare Sviluppo Srl)

1. La società Studiare Sviluppo Srl, in quanto società *in house* alle amministrazioni centrali dello Stato, ivi compresi le agenzie governative e gli enti da esse direttamente controllati nonché gli organi costituzionali e costituzionalmente rilevanti, e interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio, può collaborare con il Polo europeo di consulenza sugli investimenti, anche mediante forme di partenariato contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parla-

Art. 118.

mento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015. La società Studiare Sviluppo Srl, nell'ambito delle attività di supporto alla definizione e all'attuazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché delle attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, fornisce assistenza e supporto alle amministrazioni di riferimento in materia di rafforzamento delle capacità (*capacity building*), di efficienza amministrativa e di progettazione di interventi. Tali attività possono essere svolte anche attraverso il reclutamento di personale esterno di elevata specializzazione mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. La società di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di supporto all'attuazione della riforma complessiva del sistema fiscale, fornisce assistenza alle strutture competenti del Ministero dell'economia e delle finanze per lo svolgimento delle attività finalizzate alla redazione di un codice delle norme tributarie, anche attraverso il reclutamento di personale esterno di elevata specializzazione mediante contratti di lavoro a tempo determinato. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,50 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Le regioni e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi dell'assistenza della società Studiare Sviluppo Srl per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

TITOLO XI

MISURE IN MATERIA DI TRASPORTI E
AMBIENTE

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 119.

Art. 119.

(Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:

a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;

Art. 119.

b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno ».

2. All'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 è destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020,

concernenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al secondo periodo del presente comma è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del presente comma ».

Art. 119.**Art. 120.**

(Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi)

Art. 120.

1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: « un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e di 68 milioni per l'anno 2021 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « nel limite di 5 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021 »;

b) al comma 10-*ter*, dopo le parole: « nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021 » e le parole: « nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ».

2. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».

3. All'articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 30 aprile 2021 »;

Art. 120.

b) al comma 2, le parole: « e 7 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e 35 milioni di euro per l'anno 2021 ».

4. All'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « di 50 milioni di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 20 milioni di euro per l'anno 2021 ».

5. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività e l'efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei *terminal* portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 5 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

7. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 120.**Art. 121.****Art. 121.**

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario di merci)

1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale. A tale fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 30 aprile 2021.

Art. 122.**Art. 122.**

(Ferrobonus e Marebonus)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015,

Art. 122.

n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 123.**Art. 123.**

(Misure di sostegno al settore ferroviario)

1. Al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subìti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.

2. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo procedono a rendicontare entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici di cui al medesimo comma 1, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 4 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le risorse complessivamente stanziare di cui al comma 1 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

4. L'erogazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 3 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 123.

5. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo del presente comma è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo del presente comma è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 5, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 30 settembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 5 e del presente comma.

Art. 124.**Art. 124.**

(Conferimento alle regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi)

1. Previa sottoscrizione di apposito accordo di programma tra lo Stato, le regioni e le province autonome interessate, sono attribuiti alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia e alla regione Veneto le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi ferroviari interregionali indivisi attualmente svolti sulla direttrice Bologna-Brennero.

2. Entro il 31 dicembre 2021, la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 1 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale.

3. Per l'effettuazione dei servizi ferroviari interregionali sono assegnati 11.212.210 euro annui alla regione Veneto e 22.633.652 euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 5. A tale fine, le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrate di 3.906.278 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

4. Dalla data di decorrenza dell'affidamento dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, le risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già stanziata per interventi di rinnovo del materiale rotabile ferroviario, sono assegnate alla regione Veneto per 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e

4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla regione Friuli Venezia Giulia per 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la continuità del servizio, provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti interregionali di cui al comma 1, nel limite delle risorse destinate allo scopo, fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Art. 125.

(Disposizioni in materia di tariffe sociali)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e di assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania fino al 31 dicembre 2022, nel limite delle risorse disponibili. A tale fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 126 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: « non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 25.000 euro »;

b) alla lettera d), le parole: « non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 25.000 euro ».

Art. 124.

Art. 125.

Art. 126.**Art. 126.**

(Misure per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni previste dal citato comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal 2021 al 2026.

2. Al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti dei beni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, il fondo denominato « Programma sperimentale buono mobilità », di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Alle medesime finalità di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

4. Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le eventuali disponibilità sono destinate, per l'anno 2021, alla finalità di cui all'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

5. All'onere derivante dal comma 2 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse già iscritte a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio

finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

Art. 126.**Art. 127.****Art. 127.**

(Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto e delle navi adibite alla navigazione in alto mare)

1. All'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare ».

Art. 127.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-*bis*, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

3-*ter*. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-*bis*, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

b) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-*bis*, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ».

3. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 7-*sexies*, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore

Art. 127.

dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo, è responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

Art. 127.

vigore della presente legge, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo. Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di cui al primo periodo del presente comma, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.

Art. 128.

Art. 128.

(Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali)

1. A causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2, per l'anno 2020 si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che, ai sensi dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019.

Art. 129.

Art. 129.

(Chiusura della liquidazione della società Stretto di Messina Spa in liquidazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Stretto di Messina Spa in liquida-

Art. 129.

zione redige il bilancio finale e lo deposita presso l'ufficio del registro delle imprese.

2. Dal giorno del deposito di cui al comma 1, il patrimonio della società Stretto di Messina Spa in liquidazione risultante dal bilancio finale, con ogni sua componente attiva e passiva, compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, è trasferito alla società ANAS Spa. Tale patrimonio costituisce un patrimonio separato dal patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio della società Stretto di Messina Spa in liquidazione a essa trasferito. Alla data del trasferimento è chiusa la liquidazione della società Stretto di Messina Spa in liquidazione, con conseguente estinzione della stessa. La società trasferitaria procede alla cancellazione della società dal registro delle imprese e subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte la società Stretto di Messina Spa, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi.

3. Una volta definiti tutti i giudizi pendenti, l'eventuale residuo attivo del patrimonio separato è ripartito tra i soci della società Stretto di Messina Spa in liquidazione in proporzione al valore delle rispettive azioni al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese.

4. Non si applicano gli articoli 2492, 2493, 2494 e 2495 del codice civile. Resta comunque ferma la possibilità per la società ANAS Spa, in quanto conferitaria del relativo patrimonio, di continuare a far valere ogni azione, eccezione o pretesa comunque spettante alla società Stretto di Messina Spa in liquidazione.

5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

Art. 130.

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. All'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

Art. 130.

Art. 130.

dicembre 2017, n. 172, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « A seguito dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo, la società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data del predetto affidamento nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo. Le risorse versate dalla società Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana Spa ».

2. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società *in house* esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile e anche in deroga allo statuto, al riscatto, previa delibera dell'assemblea dei soci adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, alla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-quater, secondo comma, del codice civile sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-quater è ridotto a venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del

fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 130.

Art. 131.

Art. 131.

(Disposizioni in materia di strade. Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dai seguenti:

«11. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, un importo complessivo pari a euro 43.413.812 a valere sulle risorse esistenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è versato nell'anno 2021 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e della coerenza della situazione realizzativa e finanziaria degli interventi con i dati inseriti nel citato sistema:

a) per un importo di euro 7.362.418, al "Fondo unico ANAS", per i lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 "Ofantina" in località Nerico;

b) per un importo di euro 36.051.394, per i lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi)-SS 7var (Lioni)-A16 (Grottaminarda)-A14 (Termoli) – tratta campana della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda.

11-bis. Sulla base del decreto di cui al comma 8 e previa ricognizione degli importi corrispondenti a obbligazioni giuridicamente vincolanti o necessari per fare fronte a contenziosi o procedure esecutive in corso, le eventuali risorse residue sulla contabilità speciale n. 3250 sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento

Art. 131.

all'entrata del bilancio dello Stato, alle amministrazioni titolari degli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle aree di sviluppo industriale ».

Art. 132.

Art. 132.

(Disciplina delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica)

1. All'articolo 17-*septies*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: « partecipa al cofinanziamento » fino a: « dei progetti » sono sostituite dalle seguenti: « finanzia le spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti nell'ambito dei progetti ».

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di alimentazione della PUN da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla PUN il *set* minimo di dati e informazioni previsti dal PNire ».

3. All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « in coerenza con i propri strumenti di pianificazione » sono sostituite dalle seguenti: « in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali ».

Art. 133.

Art. 133.

(Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è isti-

Art. 133.

tuito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del 50 per cento dei predetti costi, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5.

3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la Marina militare resta autorità competente.

4. Per le finalità di cui al comma 2, le Autorità di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile al loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa limitatamente ai criteri e alle modalità di applicazione del comma 3 del presente articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, di notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicità dell'avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore

- Art. 133.** di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 73 del codice della navigazione.

CAPO II

MISURE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

- Art. 134.** Art. 134.
(Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)

1. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché di garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, le risorse di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2023.

- Art. 135.** Art. 135.
(Potenziamento delle misure di tutela ambientale)

1. All'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per

Art. 135.

ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

2. Al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il « Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile » cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria.

3. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, in via sperimentale, indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al citato regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Con la medesima delibera, al fine di garantire omogeneità e qualità del dato e di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, sono definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché i dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica.

Art. 135.

4. Al fine di esaminare le richieste e rilasciare la relativa certificazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile composto da tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente, e da due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso.

5. Al fine dell'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 500.000 euro annui decorrere dall'anno 2021.

6. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: « non superiore allo 0,5% annuo » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore al 2% annuo ».

7. Al fine di assicurare al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e all'articolo 135 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione d'impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, mediante specifica convenzione, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 3 milioni di per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Art. 136.

(Istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici)

1. Al fine di garantire l'attuazione del principio di risparmio dell'acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato « Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica » con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

Art. 135.

Art. 136.

Art. 136.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori all'uso consapevole della risorsa idrica, nella parte terza, sezione III, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 146 è aggiunto il seguente:

« Art. 146-bis. – (*Misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare*) –
1. In attuazione del principio di risparmio dell'acqua, la misurazione dei volumi della risorsa idrica consegnati all'utente si effettua, di regola e ove tecnicamente possibile e con verifica degli oneri per l'utente finale, al punto di consegna, secondo le migliori tecnologie disponibili, mediante contatori singoli per ciascuna unità abitativa rispondenti ai requisiti fissati dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. L'attività di installazione, misurazione e gestione dei sistemi di misurazione dei predetti volumi rientra nel perimetro del servizio idrico integrato ed è affidata al gestore del medesimo servizio. Con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sono stabiliti criteri e modalità minimi:

a) per la misurazione puntuale dei consumi attraverso l'installazione di contatori individuali per unità immobiliare;

b) fermi restando i regimi di proprietà, responsabilità e gestione delle infrastrutture idriche private, nei casi in cui la consegna e la misurazione siano effettuate per utenze raggruppate, per procedere alla sostituzione mediante l'installazione di contatori singoli per ciascuna unità abitativa;

c) per standardizzare il riparto tra le utenze individuali mediante la previsione di procedure omogenee per il riparto stesso;

d) per favorire, anche attraverso progetti sperimentali, l'installazione di contatori *smart* ».

3. All'allegato 1/8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1996, il punto 8.2.8 cessa di produrre effetti dalla data di adozione del provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di cui al comma 1 dell'ar-

articolo 146-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 136.

Art. 137.

Art. 137.

(Istituzione del centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari)

1. È istituito, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo 174-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro nazionale di accoglienza di cui al periodo precedente.

2. Gli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi.

Art. 138.

Art. 138.

(Progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche)

1. Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è istituito, nello stato di previ-

Art. 138.

sione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente. Alle attività previste dal presente comma, comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo, oltre che nei limiti delle disponibilità del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica interessata.

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « di ogni ordine e grado » sono inserite le seguenti: « , in particolar modo in quelle localizzate nei siti di interesse nazionale, »;

b) al comma 2, dopo le parole: « articolo 3 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettere b) ed e), »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo »;

d) il comma 4 è abrogato.

Art. 139.**Art. 139.**

(Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è promosso il

Art. 139.

sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Agli utilizzatori di cui alla lettera *s)* del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse.

3. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 1, gli utilizzatori di cui al comma 2 riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

4. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Le disposizioni del presente articolo sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione de-

Art. 139.

gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Art. 140.**Art. 140.**

(Incentivi per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, in via sperimentale, il « Fondo per la promozione della tariffazione puntuale » con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

2. Agli enti di governo d'ambito composti dai comuni di cui al comma 1 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai

Art. 140.

sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è erogato un contributo fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Art. 141.**Art. 141.**

(Misure finalizzate all'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato « Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266. Il contributo riconosciuto ai comuni ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per

Art. 141. la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

Art. 142. Art. 142.

(Accelerazione delle procedure di VIA per la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026)

1. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 di Milano e Cortina:

a) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, all'interno del programma integrato di intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e le modalità di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad eccezione di quello previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo per la presentazione delle osservazioni, che è di trenta giorni;

b) per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la zona speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area indicata, limitatamente all'area identificata dal *masterplan* previsto dall'Accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da

presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma,

Art. 142.

TITOLO XII

REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 143.

Art. 143.

(Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio-economiche dei territori)

1. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo comma 1 con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale *pro capite*, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decre-

Art. 143.

to- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; i criteri tengono conto dell'importo *pro capite* della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso articolo 53.

Art. 144.**Art. 144.**

(Riforma delle risorse in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni *standard* e le capacità fiscali. Il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento.

2. A decorrere dall'anno 2022, il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilan-

Art. 144.

cio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

3. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 2 del presente articolo ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

Art. 145.

(Norme contabili per gli enti territoriali)

1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020 »;

b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: « all'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « agli esercizi finanziari 2020 e 2021 »;

c) al comma 2-bis, le parole: « Per l'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ».

2. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto del-

Art. 145.

Art. 145.

l'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza »;

b) al paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2, dopo le parole: « Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di *mark to market*, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente » sono aggiunte le seguenti: « e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19 ».

3. Al fine di valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 146.**Art. 146.**

(Incremento delle risorse per il trasporto scolastico)

1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,

n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 146.**Art. 147.****Art. 147.**

(Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenziamento degli asili nido)

1. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di 299.923.000 euro per l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 euro per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di 501.923.000 euro per l'anno 2027, di 559.923.000 euro per l'anno 2028, di 618.923.000 euro per l'anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di 250 milioni di euro per

Art. 147.

l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.

2. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d-quater*) sono aggiunte le seguenti:

«*d-quinquies*) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno *standard* calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al periodo precedente, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di

Art. 147.

insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo *standard* al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* contestualmente all'approvazione dei fabbisogni *standard* per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni *standard* per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla

Art. 147.

regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 2018 ».

3. I commi 848 e 850 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

4. In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: « e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 ».

Art. 148.**Art. 148.**

(Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali)

1. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 per l'anno 2021 è pari a 100 milioni di euro ed è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella:

Art. 148.

REGIONI	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021
Valle d'Aosta	3.200.000
Sardegna	18.200.000
Trento	13.700.000
Bolzano	14.200.000
Friuli Venezia Giulia	20.700.000
Sicilia	30.000.000
TOTALE	100.000.000

2. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 1.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* poste in essere dalla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Art. 149.**Art. 149.**

(Incremento delle risorse per investimenti degli enti territoriali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 134 è sostituito dai seguenti: « Al fine di favorire

Art. 149.

gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 » e al secondo periodo, le parole: « di cui al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primo periodo »;

b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato D annesso alla presente legge;

c) al comma 135, dopo la lettera c-*quinquies*) è aggiunta la seguente:

« c-*sexies*) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale »;

d) dopo il comma 135 è inserito il seguente:

« 135-*bis*. Le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il

Art. 149.

codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classificchino i medesimi interventi nel sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019" »;

e) dopo il comma 136 è inserito il seguente:

« *136-bis.* Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato »;

f) al comma 137, dopo le parole: « opere pubbliche » sono inserite le seguenti: « o forniture »;

g) il comma 138 è sostituito dal seguente:

« *138.* Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 ».

2. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « manutenzione straordinaria e incremento del-

Art. 149.

l'efficienza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno ».

3. All'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « studio universitario » sono inserite le seguenti: « , per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale ».

Art. 150.**Art. 150.**

(Fondo per la perequazione infrastrutturale)

1. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Al fine di assicurare il recupero del *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale:

a) è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

b) sono definiti gli *standard* di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a), è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) estensione delle superfici territoriali;

b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

c) *deficit* infrastrutturale e deficit di sviluppo;

d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;

e) particolari requisiti delle zone di montagna;

f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli *standard* di riferimento di cui al comma 1, lettera b).

1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il *deficit* di servizi rispetto agli *standard* di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l'assegnazione dei fi-

Art. 150.

nanziamenti. Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-*quater* si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-*quater* è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del *deficit* infrastrutturale legge di bilancio 2021" ».

Art. 151.

Art. 151.

(Rinvio del federalismo fiscale)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2021 », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « 2022 »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2021 » e le parole: « A decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2022 »;

2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2022 »;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2022 »;

2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2021 »;

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2022 ».

Art. 151.

Art. 152.

(Incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale)

Art. 152.

1. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al secondo periodo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

Art. 152.

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 153.**Art. 153.**

(Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni)

1. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

Art. 154.**Art. 154.**

(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

1. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del

Art. 154.

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. L'incremento del fondo di cui al primo periodo è ripartito, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-

Art. 154.

19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Nell'anno 2023 è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.

4. Entro il 30 giugno 2022 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2021, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

5. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-*octies* e 2-*novies* dell'articolo 111 sono sostituiti dai seguenti:

«2-*octies*. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-*quinquies*, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.

2-*novies*. Ai fini del comma 2-*octies*, a decorrere dall'anno 2022 e fino alla concorrenza della propria quota da riacquisire al bilancio dello Stato indicata nella tabella 1, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli

Art. 154.

importi di cui alla tabella 1 e l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per la lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'addizionale IRPEF e alla tassa automobilistica. La media di cui al periodo precedente è determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale »;

b) dopo l'allegato D è inserita la tabella 1 di cui all'allegato E annesso alla presente legge.

6. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 1 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da

Art. 154.

interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

7. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 6 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 1, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 6 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 6 entro la data del 31 luglio 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 154.

8. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e l'andamento delle spese nell'anno 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane tenendo conto delle certificazioni di cui al comma 6.

9. All'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2021 »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31 luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ».

Art. 154.

10. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

Art. 155.

Art. 155.

(Imposta locale sul consumo a Campione d'Italia)

1. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel comune »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « , le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni » sono inserite le seguenti: « da soggetti »;

c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Non si considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni ».

Art. 156.

Art. 156.

(Grandi derivazioni idroelettriche)

1. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla necessità di promuovere la tempestiva realizzazione di investimenti funzionali alla ripresa economica, considerati il carattere strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica e l'esigenza di garantire, anche in ordine agli stessi, una tutela effettiva dell'interesse nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, all'articolo 12 del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le regioni a statuto ordinario, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 1-*bis*. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni a statuto ordinario indicano la gara entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-*bis*.

1-*bis*. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta, con proprio decreto, un regolamento per disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che siano uniformi nel territorio nazionale, stabilendo in particolare:

a) i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedi-

Art. 156.

mento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

b) i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

c) i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo al formale e vincolante impegno di realizzare un significativo piano di investimenti avente ad oggetto interventi di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per la maggiore efficienza dei beni di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico interessato. Con il medesimo decreto di cui all'alinea sono stabiliti i criteri di ponderazione delle predette iniziative progettuali sulla base di puntuali parametri tecnico-economici e in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

d) i criteri di valorizzazione delle proposte di miglioramento di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione;

e) i criteri per la valutazione delle misure di compensazione territoriale e dell'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;

f) i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

g) i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'articolo 25 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la conti-

Art. 156.

nuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti.

1-bis.1. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma *1-bis* entro i termini ivi stabiliti, i criteri, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e di trasferimento dei relativi beni sono stabiliti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

b) i commi *1-ter* e *1-quater* sono abrogati;

c) al comma *1-quinquies*, dopo le parole: « sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) » sono inserite le seguenti: « e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti »;

d) il comma *1-sexies* è abrogato;

e) il comma *1-septies* è sostituito dal seguente:

« *1-septies.* Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma *1-quinquies* e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma *1-quinquies*, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del de-

Art. 156.

creto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-*quinquies* in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità ».

2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in scadenza prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, in attesa dell'entrata in vigore del predetto decreto e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, è proseguito dai titolari attuali per garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile fino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Ai predetti fini e allo scopo di contenere entro limiti temporali il regime di proroga in attesa delle nuove aggiudicazioni, considerati i tempi tecnici necessari al riassetto del sistema normativo e allo svolgimento delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza nonché al fine di facilitare la transizione al nuovo assetto concorrenziale, il titolo abilitativo dei concessionari uscenti con termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, compresi quelli già scaduti, si intende prorogato fino al 31 luglio 2024. Decorso tale termine massimo senza che sia stato concluso il procedimento di riassegnazione delle concessioni, tutti i titoli scaduti sono inefficaci e producono immediata decadenza dei diritti del concessionario. La regione competente provvede agli interventi indispensabili per garantire la continuità industriale in condizioni di sicurezza fino alla nuova aggiudicazione.

3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione sca-

Art. 156.

duta è tenuto a versare annualmente all'amministrazione concedente il canone aggiuntivo di cui all'articolo 12, comma 1-*septies*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come sostituito dal presente articolo, determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.

4. Quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 del presente articolo è obbligatoriamente destinata al miglioramento e al risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale in favore degli enti locali interessati, da definire mediante accordo di programma ai sensi delle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.

5. È stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone percepito nell'anno precedente per effetto delle disposizioni del comma 1-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo. Tale quota è definita in una misura più elevata per le province con territorio montano di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

6. Al fine di omogeneizzare la disciplina nazionale con quella prevalente in altri Stati membri dell'Unione europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 6 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.

7. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO XIII

REVISIONE E RIMODULAZIONE DELLA
SPESA PUBBLICA**Art. 157.**

Art. 157.

*(Revisione della spesa per lo Stato, le regioni
e gli enti locali)*

1. In considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute a effettuare a decorrere dall'anno 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato F annesso alla presente legge sono ridotte degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane.

3. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 2 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autocoordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di con-

Art. 157.

certo con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* con il supporto del Centro inter-regionale di studi e documentazione (CINSEDO) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Fermo restando l'importo complessivo di 200 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 2, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

5. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 2 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* con il supporto dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

TITOLO XIV

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA-
VORO PUBBLICO**Art. 158.**

Art. 158.

(Fondo per le assunzioni di personale)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 35.987.135 euro per l'anno 2021, di 166.537.624 euro per l'anno 2022, di 297.761.740 euro per l'anno 2023, di 306.213.355 euro per l'anno 2024, di 311.402.228 euro per l'anno 2025, di 311.885.567 euro per l'anno 2026, di 312.656.893 euro per l'anno 2027, di 313.413.428 euro per l'anno 2028, di 313.921.086 euro per l'anno 2029, di 314.741.024 euro per l'anno 2030, di 315.062.443 euro per l'anno 2031, di 315.303.506 euro per l'anno 2032 e di 315.442.410 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Art. 159.

Art. 159.

(Assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni)

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.981.028 per l'anno 2021, di euro 16.695.797 per l'anno 2022, di euro 18.258.138 per l'anno 2023, di euro 18.617.341 per l'anno 2024, di euro 23.615.915 per l'anno 2025, di euro 23.755.233 per l'anno 2026, di euro 24.182.538 per l'anno 2027, di euro 24.681.058 per l'anno 2028, di euro 25.108.361 per l'anno 2029 e di euro 25.606.881 annui a decorrere dall'anno 2030,

Art. 159.

cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 1.500 unità di Area II, posizione economica F1, 1.200 unità di Area II, posizione economica F2, e 300 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. L'amministrazione attribuisce un punteggio aggiuntivo, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

5. Al fine di far fronte alle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 70 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 10 unità nell'Area II, posizione econo-

Art. 159.

mica F3, e 120 unità nell'Area II, posizione economica F2.

6. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 2.115.962 per l'anno 2021 e di euro 8.463.845 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

8. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità e alla luce delle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 35 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 45 unità nell'Area II, posizione economica F2.

9. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di euro 855.648 per l'anno 2021 e di euro 3.422.590 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

11. Al fine di assicurare i necessari *standard* di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, dell'ippica, della pesca e forestale, nonché per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il biennio 2021-2022, è autorizzato a ban-

Art. 159.

dire procedure concorsuali pubbliche, secondo i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 247, 248 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui 58 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 28 unità nell'Area II, posizione economica F2, da assumere nell'anno 2021 e 30 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 21 unità nell'Area II, posizione economica F2, e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022.

12. Nell'ambito dell'autorizzazione all'assunzione di cui al comma 11 possono essere avviate anche nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva;
- g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
- h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

13. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021.

14. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, pari a 967.722 euro per l'anno 2021 e a 6.592.412 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante

Art. 159.

utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

15. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per un numero massimo di 250 unità non prima del 1° ottobre 2021, di 250 unità non prima del 1° ottobre 2022 e di 250 unità non prima del 1° ottobre 2023.

16. Ai fini dell'attuazione del comma 15 è autorizzata la spesa di euro 2.558.412 per l'anno 2021, di euro 13.104.943 per l'anno 2022, di euro 23.755.767 per l'anno 2023, di euro 31.848.179 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 32.382.499 per l'anno 2026, di euro 32.726.520 per l'anno 2027, di euro 32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per l'anno 2029, di euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno 2031, di euro 33.948.790 per l'anno 2032 e di euro 34.087.694 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

17. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 15, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2021, di euro 300.000 per l'anno 2022, di euro 525.000 per l'anno 2023 e di euro 675.000 annua decorrenza dall'anno 2024.

18. Al fine di favorire il ricambio generazionale e per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori di competenza istituzionale, e in particolare a quelle relative al settore della depenalizzazione, il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con con-

Art. 159.

tratto di lavoro a tempo indeterminato, non prima del 1° dicembre 2021, un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, nei limiti della vigente dotazione organica.

19. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18 è autorizzata la spesa di euro 778.073 per l'anno 2021 e di euro 9.336.880 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

20. Per far fronte agli accresciuti compiti di profilassi internazionale, alle attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli sanitari e procedure autorizzatorie, il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare alla aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché complessive 135 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 7 unità dirigenziali non generali e di 135 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III.

21. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 20, pari a euro 3.329.688 per l'anno 2021 e a euro 13.318.749 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Art. 159.

22. Al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria, nonché per potenziare le connesse funzioni di supporto e coordinamento delle attività svolte dalle articolazioni territoriali, anche in materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unità, di cui 350 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 100 unità nell'Area II, posizione economica F2, da destinare alle ragionerie territoriali dello Stato e 100 unità di Area III, posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

23. Per gli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 22 è autorizzata la spesa di euro 5.888.113 per l'anno 2021 e di euro 23.552.453 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Art. 159.

24. Per le finalità di cui all'articolo 184, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, senza il previo espletamento delle previste procedure di mobilità e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 20 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 220.446 per l'anno 2021 e di euro 881.783 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

25. All'articolo 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: « Completato l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle

Art. 159.

dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, può altresì essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data del 1° dicembre 2020 ».

26. All'esito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal comma 25 del presente articolo, e al fine di corrispondere alle esigenze formative, le dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comprese quelle definite ai sensi del predetto comma 2, sono incrementate a decorrere dal 1° novembre 2021.

27. Ai fini del comma 26 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 da destinare all'ampliamento della dotazione organica delle istituzioni ivi previste, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

28. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie di cui al comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnare a ciascuna istituzione.

29. Dall'anno accademico 2021/2022, ferma restando la durata dei contratti in essere, gli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ridotti in pro-

Art. 159.

porzione al numero di nuovi docenti introdotti in organico ai sensi del comma 26 del presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma, le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica effettuano, entro il 1° aprile 2021, una ricognizione degli incarichi di cui al primo periodo del presente comma. Il decreto di riparto di cui al comma 28 del presente articolo tiene conto degli esiti di tale ricognizione. Alle istituzioni che non abbiano effettuato la ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del comma 26.

30. Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il rapporto di lavoro del personale di cui al primo periodo è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente comma, nonché i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

31. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: « Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il pas-

Art. 159.

saggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) ».

32. All'articolo 1, comma 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « al personale in servizio di ruolo » sono inserite le seguenti: « nella medesima istituzione ».

33. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della legge 11 gennaio 2018, n. 7, l'Agenzia spaziale italiana può procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio fino al conseguimento del valore soglia di cui al comma 34 del presente articolo, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo. In caso di indicatore superiore al valore soglia, come definito al comma 34, l'Agenzia adotta un percorso di graduale riduzione annuale del valore dell'indicatore fino al conseguimento, entro l'anno 2025, del predetto valore soglia. A decorrere dall'anno 2025, in caso di indicatore superiore al limite di cui al comma 34, l'Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. L'Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell'indicatore, la so-

Art. 159.

stenibilità a regime della spesa per il personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

34. L'indicatore del limite delle spese per il personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale derivanti da rapporti di lavoro subordinato e da forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il valore soglia del 70 per cento.

35. Nell'ipotesi di cui al comma 33, primo periodo, del presente articolo, il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Gli oneri conseguenti all'incremento dei fondi trovano copertura a valere sulle risorse di bilancio dell'Agenzia spaziale italiana garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 34 e dell'equilibrio di bilancio.

36. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia spaziale italiana non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

37. Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici e garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2021-2022, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legi-

Art. 159.

slativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, 1 unità di livello dirigenziale non generale, 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 292.043 per l'anno 2021 e di euro 1.168.172 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

38. Le amministrazioni di cui ai commi da 1 a 37 comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla data delle assunzioni previste dai medesimi commi da 1 a 37, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e i corrispondenti oneri, anche al fine del conseguente trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo di cui all'articolo 158.

Art. 160.**Art. 160.**

(Ulteriori assunzioni a tempo indeterminato)

1. Al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vi-

Art. 160.

genti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C, posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale. Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata di quattro posizioni di livello dirigenziale non generale.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per l'anno 2021 e di euro 3.819.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

3. Al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia nazionale per i giovani, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, la predetta Agenzia è autorizzata, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con incremento della dotazione organica di 14 unità, di cui 1 di livello dirigenziale non generale, 6 di area III e 7 di area II, un contingente di 21 unità di personale, così ripartito: 2 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e 19 unità di personale non dirigenziale, di cui 9 da inquadrare nell'Area III, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1, e 10 da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2.

4. Il reclutamento del personale di cui al comma 3 del presente articolo avviene mediante uno o più concorsi pubblici da svolgere anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte

Art. 160.

dell'Agenzia nazionale per i giovani di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché delle modalità di cui all'articolo 248 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per il reclutamento del personale di qualifica non dirigenziale, entro l'anno 2021 e nei limiti di cui al citato comma 3, l'Agenzia nazionale per i giovani può procedere alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto delle modalità e delle condizioni ivi previste.

5. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 4 del presente articolo per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, l'Agenzia nazionale per i giovani è autorizzata a reclutare 1 unità di personale di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo di due volte e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 4 del presente articolo. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al citato comma 4.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 259.065 per l'anno 2021 e di euro 1.036.258 annui a decorrere dall'anno 2022.

7. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 19 unità per l'anno 2021 e di 38 unità per l'anno 2022.

8. Per l'attuazione del comma 7 è autorizzata la spesa di euro 585.000 per l'anno 2021 e di euro 1.770.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

9. Le amministrazioni di cui ai commi da 1 a 8 comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei medesimi commi da 1 a 8 e i relativi oneri da sostenere a regime.

Art. 161.

(Ulteriori disposizioni in materia di personale)

1. Al fine di razionalizzare l'impiego di personale estraneo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare sono disposti i seguenti interventi:

a) all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il settimo comma è abrogato;

2) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosettantadue con l'esclusione delle unità riservate, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 2, comma 6-*duodecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, allo svolgimento di

Art. 160.

Art. 161.

Art. 161.

particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, delle unità destinate, ai sensi dell'articolo 36 della legge 30 luglio 2002, n. 189, alla prevenzione dell'immigrazione clandestina e delle unità destinate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, all'accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea »;

b) le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono incrementate di euro 5.257.345 per l'anno 2021 e di euro 10.514.690 annui a decorrere dall'anno 2022;

c) l'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, è abrogato;

d) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « venticinque ». Conseguentemente è autorizzata la spesa di euro 1.366.910 per l'anno 2021 e di euro 2.733.819 annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi, un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, così ripartito: 290 unità a decorrere dal 1° giugno 2021, 240 unità a decorrere dal 1° novembre 2021 e 550 unità a decorrere dal 1° gennaio 2022. L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30

Art. 161.

marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 7.844.587 per l'anno 2021 e di euro 32.659.734 per l'anno 2022.

4. L'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è abrogato.

5. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio » sono sostituite dalle seguenti: « degli uffici periferici » e le parole: « 16 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 24 milioni »;

b) al terzo periodo, le parole: « Ciascuna Soprintendenza » sono sostituite dalle seguenti: « Ciascun ufficio ».

6. All'articolo 22, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: « 750.000 euro per l'anno 2019, » sono inserite le seguenti: « a 1.500.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per l'anno 2022 ».

7. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « luoghi della cultura » sono inserite le seguenti: « e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile » e dopo le parole: « 29 agosto 2019, » sono inserite le seguenti: « e comunque fino al 31 dicembre 2025 »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Non si applica il comma 2 del-

Art. 161.

l'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

c) al secondo periodo, dopo le parole: « primo periodo, » sono inserite le seguenti: « oltre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente » e le parole: « e a 245.000 euro nell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 5.845.000 euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 ».

8. Per l'attuazione del comma 7, lettera c), è autorizzata la spesa di 5,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

9. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul patrimonio culturale è consentita la proroga per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. Al personale di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

10. Per l'attuazione del comma 9 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2021.

11. Al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, è incrementata di euro 363.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

12. A seguito dell'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di garantirne la funzionalità, la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili

per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata complessivamente di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 161.**Art. 162.****Art. 162.**

(Disposizioni in materia di assunzioni nei territori colpiti da eventi sismici)

1. All'articolo 57, comma 3-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »;

b) la lettera b) è abrogata.

Art. 163.**Art. 163.**

(Poli territoriali avanzati)

1. Al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata e digitale dei concorsi unici di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di poli territoriali avanzati, anche mediante il recupero e riuso e il cambio di utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

2. A fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presi-

Art. 163.

denza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi accordi con l’Agenzia del demanio, con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e con le altre amministrazioni titolari di idonei beni immobili.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le risorse disponibili in conto residui di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono attribuite, per l’anno 2021, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. I commi da 1 a 4 dell’articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono abrogati.

Art. 164.**Art. 164.**

(Incremento del fondo per il rinnovo contrattuale)

1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Art. 165.**Art. 165.**

(Disposizioni in materia di personale scolastico)

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 366 è inserito il seguente:

« 366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifeinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell’anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell’anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell’anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell’anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell’anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell’anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere

Art. 165.

dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione del presente comma non si applicano le disposizioni del comma 373 ».

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma.

3. Al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della citata legge

Art. 165.

n. 104 del 1992. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse dedicate e il relativo monitoraggio.

4. Al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010, senza l'impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, erogate in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

5. Al fine di trasformare a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolastici, di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. A tal fine è autorizzata la spesa di 56,17 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, di 60,76 milioni di euro per l'anno 2029, di 61,56 milioni di euro per l'anno 2030 e di 61,62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Art. 165.

6. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 230-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 13,80 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 530 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al citato comma 6. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico, comprese quelle corrispondenti a 470 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021, sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 9,26 milioni di euro per l'anno 2021, di 31,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 30,51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 31,16 milioni di euro per l'anno 2027 e di 32,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

8. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 1.000 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al citato articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015, il contingente di 1.000 posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,67 milioni di euro per l'anno 2021, di 38,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40,79 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Art. 165.

9. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 60 milioni di euro annui. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni del citato articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017, una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000, è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017. A tal fine è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

10. Al fine di continuare a promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « 2020/2021 » sono inserite le seguenti: « , 2021/2022 e 2022/2023 »;

b) le parole da: « può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche » fino a: « *équipe* territoriali formative » sono sostituite dalle seguenti: « sono individuate dal Ministero dell'istruzione le *équipe* formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio ».

11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di euro 1.446.158 per l'anno 2021, di euro 3.615.396 per l'anno 2022 e di euro 2.169.238 per l'anno 2023.

12. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022/2023 ».

Art. 166.

Art. 166.

(Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo e per un numero massimo di:

a) 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

b) 500 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) 1.160 unità per l'anno 2023, di cui 300 unità nella Polizia di Stato, 200 unità nell'Arma dei carabinieri, 150 unità nel Corpo della guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

d) 1.160 unità per l'anno 2024, di cui 200 unità nella Polizia di Stato, 250 unità nell'Arma dei carabinieri, 200 unità nel Corpo della guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

e) 915 unità per l'anno 2025, di cui 100 unità nella Polizia di Stato, 250 unità nell'Arma dei carabinieri, 50 unità nel Corpo

Art. 166.

della guardia di finanza e 515 unità nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, di euro 151.510.382 per l'anno 2025, di euro 187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027, di euro 196.566.668 per l'anno 2028, di euro 199.622.337 per l'anno 2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di euro 204.480.113 per l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517 per l'anno 2033, di euro 208.639.130 per l'anno 2034, di euro 210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui a decorrere dall'anno 2036.

3. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le modalità di cui al comma 1.

4. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale l'autorizzazione ad assumere si riferisce, le amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 166.

Art. 167.

Art. 167.

(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)

1. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro annui, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 168.

Art. 168.

(Incremento della dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

1. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 169.

Art. 169.

(Disposizioni in materia di personale a tempo determinato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia)

1. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « fino al 31 dicembre

Art. 169. 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2021 ».

Art. 170. Art. 170.

(Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa)

1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da: « che, sulla base delle strategie di sviluppo » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e sono svolte, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei dipartimenti. Ciascun dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal dipartimento. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti al sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021, con uno o più provvedimenti del capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti e applicati nell'ambito della Convenzione, compresi quelli applicati nell'ambito delle attività di *customer satisfaction*, approvati

Art. 170.

dal Comitato di governo della Convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti della Convenzione di cui al quarto periodo e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti dal secondo e dal terzo periodo. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stipula, entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la società di cui al citato articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per il Sistema informativo della fiscalità. Fino alla stipulazione del nuovo atto regolativo, restano in vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione finanziaria e la SOGEI Spa ».

Art. 171.**Art. 171.**

(Disposizioni in materia di Corpo della guardia di finanza)

1. Alla legge 7 febbraio 1951, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. – 1. Se gli accertatori sono militari del Corpo della guardia di finanza, le quote previste dall'articolo 1, primo comma, lettere c), e d), e terzo comma, e quelle spettanti agli accertatori nei casi indicati dall'articolo 2 sono assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le quote di cui al comma 1 del presente articolo sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo della guardia di finanza secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante generale del medesimo Corpo »;

b) l'articolo 4 è abrogato.

Art. 171.

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Con il medesimo decreto ministeriale può essere altresì stabilita un'ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 ».

3. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 28 è inserito il seguente:

« 28-bis. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Corpo della guardia di finanza sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al programma 5 "Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica" nell'ambito della missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza" e al programma 3 "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" nell'ambito della missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

Art. 172.**Art. 172.**

(Collaborazione del Corpo della guardia di finanza con l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)

1. Il Corpo della guardia di finanza collabora con l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ai fini dello svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, effettuata per conto dello Stato italiano, nonché dei servizi di scorta relativi ai medesimi beni.

2. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1:

a) il Corpo della guardia di finanza impiega un'aliquota di personale complessivamente non superiore a 200 unità;

b) sono posti a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nel limite di 5

milioni di euro annui, il trattamento economico accessorio spettante al personale effettivamente impiegato nell'aliquota di cui alla lettera *a*), compresi i correlati oneri sociali e quelli per il relativo trasferimento, nonché le spese di funzionamento, logistiche e per le dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento dei medesimi servizi.

3. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato stipula un'apposita convenzione con il Corpo della guardia di finanza per definire il numero di unità di personale da impiegare nel limite previsto dal comma 2 nonché le modalità operative della collaborazione di cui al comma 1 e di sostenimento degli oneri di cui al comma 2, anche ai sensi dell'articolo 2133 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 173.

(Disposizioni in materia di personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile)

1. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli *standard* di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, nonché di rafforzare le attività ispettiva, di certificazione e di vigilanza e controllo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti, 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo e 72 ispettori di volo.

Art. 172.

Art. 173.

Art. 173.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1 del presente articolo avviene secondo le modalità di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. L'ENAC provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificati in euro 6.053.109 per l'anno 2021 e in euro 24.212.434 annui a decorrere dall'anno 2022, con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

4. L'ENAC comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 1 e 2 e gli oneri da sostenere a regime.

Art. 174.**Art. 174.**

(Beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti)

1. All'Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti di cui all'articolo 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale, sono affidate la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali. Ai fini del funzionamento del sistema di gestione l'Agenzia del demanio può stipulare convenzioni con altre amministrazioni e con enti specializzati pubblici e privati. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente comma le risorse stanziare sul capitolo 3901 in favore dell'Agenzia del demanio sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, per un importo pari a euro 500.000, da utilizzare nelle forme e nei limiti dell'autonomia gestionale propria di un ente pubblico economico.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro della giustizia, sono determinati i criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato.

Art. 174.**Art. 175.****Art. 175.**

(Censimento dei beni immobili delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « legge 31 dicembre 2009, n. 196 » sono inserite le seguenti: « , e alle aziende per l'edilizia residenziale pubblica ex Istituti autonomi per le case popolari ».

Art. 176.**Art. 176.**

(Rappresentanza sindacale delle pubbliche amministrazioni)

1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni sono state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgono entro il 15 aprile 2022.

Art. 176.

2. Gli accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure anche con riferimento alla presentazione delle liste e alle assemblee sindacali.

Art. 177.

Art. 177.

(Misure di finanziamento e di gestione del sistema di difesa nazionale)

1. All'articolo 615, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , con una dotazione di euro 1.017 milioni per l'anno 2009, » sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: « Dal l'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), » sono sostituite dalle seguenti: « Per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera b), ».

2. All'articolo 26, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui all'articolo 93 del regolamento, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro ».

3. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) i risparmi di cui alla lettera d) sono iscritti nello stato di previsione del

Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e sono resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento ».

Art. 177.**Art. 178.****Art. 178.**

(Disciplina del regime convenzionale degli uffici giudiziari)

1. Al fine di garantire l'ottimizzazione, l'efficienza e la razionalizzazione dei servizi complementari all'esercizio delle funzioni giudiziarie, i presidenti delle corti di appello ovvero i procuratori generali presso le corti di appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto interessati, possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nell'ambito di convenzioni o accordi quadro precedentemente stipulati dallo stesso dicastero con i medesimi soggetti.

Art. 179.**Art. 179.**

(Estensione del regime di impignorabilità alle somme accreditate alle prefetture – uffici territoriali del Governo in regime di contabilità ordinaria)

1. Al decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « aperture di credito a favore dei funzionari delegati » sono inserite le seguenti: « delle prefetture – uffici territoriali del Governo, »;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: « direttore di ragioneria responsabile » sono sostituite dalle seguenti: « dirigente respon-

Art. 179.

sabile del servizio contabilità e gestione finanziaria »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « sulle contabilità speciali » sono soppresse;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Pignoramenti sui fondi a disposizione delle prefetture – uffici territoriali del Governo, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza »;

b) il titolo è sostituito dal seguente: « Disciplina dei pignoramenti sui fondi a disposizione delle prefetture – uffici territoriali del Governo, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza ».

Art. 180.**Art. 180.**

(Disposizioni concernenti il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e l'operazione « Strade sicure »)

1. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021 e di euro 141.521.230 per l'anno 2022, con specifica destinazione, per l'anno 2021,

di euro 164.208.250 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, per l'anno 2022, di euro 139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

3. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 3 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Art. 181.

(Integrazione del fondo a disposizione del Ministero dell'interno)

1. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 182.

(Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche)

1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso alla presente legge, in quanto unità che,

Art. 180.

Art. 181.

Art. 182.

Art. 182.

secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

2. All'articolo 11, comma 6, lettera *b*), del codice di giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica ».

Art. 183.**Art. 183.**

(Disposizioni in materia di personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni relative agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

2. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del comma 1 e gli oneri da sostenere a regime.

Art. 183.

TITOLO XV

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Art. 184.

Art. 184.

(Misure di attuazione del programma Next Generation EU e istituzione del relativo Fondo)

1. Per l'attuazione del programma *Next Generation EU* è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*, con una dotazione di 34.775 milioni di euro per l'anno 2021, di 41.305 milioni di euro per l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del *Next Generation EU-Italia* – Contributi a fondo perduto » e « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del *Next Generation EU-Italia* – Contributi a titolo di prestito ». Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

3. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 2 sono trasfe-

Art. 184.

rite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 6, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del *Next Generation EU*.

4. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio », per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata. Il versamento nella predetta contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 2 previamente incrementate dal Fondo.

5. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le risorse del programma *Next Generation EU* oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1 a 14, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1.

7. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei

Art. 184.

commi da 1 a 14 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi *target* intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.

9. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 8, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

10. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi europei

Art. 184.

di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione del programma *Next Generation EU* e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate dopo l'approvazione del programma *Next Generation EU* per finanziare i progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati di indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.

11. Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al comma 7.

12. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico di cui al comma 7 e in base al conseguimento dei relativi *target* intermedi e finali previsti.

13. Ogni difformità rilevata nell'attuazione dei singoli progetti rispetto alle disposizioni del presente articolo nonché nel conseguimento dei relativi *target* intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione europea per il programma *Next Generation EU*, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazione titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del medesimo programma.

14. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero

dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma *Next Generation EU*. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

Art. 184.**Art. 185.****Art. 185.**

(Proroga e potenziamento dei crediti d'imposta per la Transizione 4.0)

1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 2 a 8, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gen-

Art. 185.

naio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

4. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine

Art. 185.

risultati accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

5. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.

6. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la

Art. 185.

quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

7. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

8. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

9. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari

Art. 185.

importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 12 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 12 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 4 e 5. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6, 7 e 8, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del red-

Art. 185.

dito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

10. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 12, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

11. Il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

12. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 4 a 8. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6, 7 e 8, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di

Art. 185.

gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 6 a 8 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 198, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono inserite le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 199, primo periodo, le parole: « reddito d'impresa » sono sostituite dalle seguenti: « reddito dell'impresa »;

Art. 185.

c) al comma 200:

1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;

2) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « con soggetti terzi » sono inserite le seguenti: « residenti nel territorio dello Stato o »;

3) alla lettera e), le parole: « delle maggiorazioni ivi previste » sono sostituite dalle seguenti: « della maggiorazione ivi prevista »;

d) al comma 201:

1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;

2) alla lettera d), dopo le parole: « delle spese di personale indicate alla lettera a) » sono inserite le seguenti: « ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c) »;

e) al comma 202:

1) alla lettera b), dopo le parole: « beni materiali mobili » sono inserite le seguenti: « e ai *software* »;

2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;

3) alla lettera d), secondo periodo, le parole: « sono ammissibili a condizione che i soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti »;

f) al comma 203:

1) al primo periodo, le parole: « 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento » e le parole: « 3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni di euro »;

Art. 185.

2) al secondo periodo, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;

3) al terzo periodo, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;

4) al quarto periodo, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;

g) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: « redigere e conservare una relazione tecnica » è inserita la seguente: « asseverata »;

h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per l'espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche »;

i) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;

l) dopo il comma 210 è inserito il seguente:

« 210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/

Art. 185.

2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ».

15. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 14 del presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184, secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.

16. È stanziata la somma di euro 1.000.000 annui per gli anni 2021 e 2022 da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile per assicurare, previa convenzione da sottoscrivere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico per le attività previste dai commi 195 e 207 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 186.**Art. 186.**

(Innovazione e coesione territoriale)

1. Al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma *Next Generation EU*, e in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 184.

2. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate, secondo quanto previsto dai commi da 3 a 6, per l'erogazione di contributi agli investimenti, che perseguano gli obiettivi di cui al medesimo comma 1, in macchinari, impianti e attrezzature produttive in misura pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo di ciascun investimento. I contributi erogati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento.

3. La gestione delle risorse di cui al comma 1 è affidata a Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa o a una società da questa interamente controllata.

Art. 186.

Il gestore è autorizzato, su base semestrale in riferimento a quanto previsto dal comma 6, a trattenere dalle suddette risorse le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5 per cento delle medesime risorse.

4. Il gestore provvede a:

a) predisporre e rendere disponibile nel proprio sito *internet* istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese;

b) verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all'occupazione e all'indotto, e territoriale, nonché, anche in raccordo con le amministrazioni e i soggetti competenti per materia, in relazione a quanto disposto al comma 2, che le imprese istanti possono beneficiare delle agevolazioni e dei sostegni ulteriori rispetto al contributo di cui ai commi da 1 a 5 e ai relativi limiti;

c) verificare che le imprese istanti:

1) si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

2) si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

3) non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

4) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

5) non sia intervenuta nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi condanna definitiva, negli ultimi

Art. 186.

cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

5. In seguito alle verifiche di cui al comma 4, il gestore comunica, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili e dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, l'accoglimento delle domande e vincola le somme pluriennali ad esse relative, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 184. Il contributo è erogato, entro l'anno 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio e rendicontato ai sensi del comma 6 del presente articolo.

6. Il gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese beneficiarie del contributo di cui ai commi da 1 a 5, definendone i contenuti, la cadenza e le modalità, nonché la documentazione giustificativa. Sulla base delle informazioni così acquisite, il gestore provvede:

a) a revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l'impresa non rispetti più le condizioni di cui al comma 4, lettera *c)*, o non utilizzi il contributo per gli obiettivi di cui al comma 1, come documentati ai sensi del comma 4, lettera *b)*, o non produca la documentazione giustificativa adeguata ai contributi erogati;

b) a rendicontare su base semestrale in relazione all'attività svolta in esecuzione dei commi da 1 a 5, nonché alle spese di gestione e alle commissioni trattenute ai sensi del comma 3.

PARTE II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

TITOLO I

MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
FISCALE

Art. 187.

Art. 187.

(Contrasto delle frodi nel settore dei carburanti)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Entro il 31 dicembre 2021, gli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi si dotano del sistema informatizzato di cui al primo periodo ».

2. All'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La garanzia di cui al primo periodo è trasmessa, a cura del soggetto che presta la garanzia, per via telematica all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno facoltà di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ».

3. Per i depositi costieri di oli minerali e i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, autorizzati rispettivamente ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera *a*), della legge 23 agosto 2004, n. 239, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al successivo nulla-osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 23 e 25 del testo unico di cui al decreto

Art. 187.

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; il predetto nulla-osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

4. Per i depositi di cui al comma 3, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinati gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività in base all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell'attività del deposito. Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni adottate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera *a*), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Art. 188.**Art. 188.**

(Rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond IVA)

1. Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso *plafond* IVA, l'Amministrazione finanziaria effettua specifiche ana-

Art. 188.

lisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e conseguenti attività di controllo sostanziale ai sensi degli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.

2. Nel caso in cui i riscontri di cui al comma 1 diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

3. Considerato il disposto di cui all'articolo 12-*septies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, per il biennio 2021-2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, a espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 50 unità di personale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva F1, da destinare alle relative attività antifrode di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti. Ai fini dell'applicazione del primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.240.000 per l'anno 2021 e di euro 2.600.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro

Art. 188.

1.240.000 per l'anno 2021 e a euro 2.600.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a carico del bilancio dell'Agenzia delle entrate.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1 a 4 e in particolare per l'invalidazione delle lettere d'intento già emesse e per l'inibizione del rilascio di nuove lettere d'intento.

TITOLO II

RIMODULAZIONE DI MISURE FISCALI A
TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SA-
LUTE PUBBLICA**Art. 189.**

Art. 189.

(Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, rinvio e modifiche della plastic tax e disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 635, secondo periodo, dopo la parola: « semilavorati, » sono inserite le seguenti: « comprese le preforme, »;

b) al comma 637, lettera a), dopo le parole: « il fabbricante » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali »;

c) al comma 638, le parole: « , come materia prima o semilavorati, » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il predetto soggetto che produce MACSI può essere censito ai fini del rimborso di cui al comma 642 »;

d) al comma 643, le parole: « euro 10 », sono sostituite dalle seguenti: « euro 25 »;

e) al comma 645 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , obbligato in solido con i medesimi »;

f) il comma 647 è sostituito dal seguente:

« 647. L'attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui ai commi da 634 a 650 è effettuata con i poteri e delle prerogative di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;

g) il comma 650, è sostituito dal seguente:

« 650. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634, si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »;

h) il comma 651 è sostituito dal seguente:

« 651. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650, con particolare riguardo all'identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione tri-

Art. 189.

mestrale di cui al comma 641, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l'effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirezionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie »;

i) al comma 652, le parole: « dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2021 ».

2. All'articolo 51, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2021 ».

Art. 190.

Art. 190.

(Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate – Rinvio e modifiche della sugar tax)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 663, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento »;

b) al comma 664, lettera a), dopo le parole: « al condizionamento » sono inserite le seguenti: « ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento »;

c) al comma 666, le parole: « dal fabbricante nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti di cui al comma 664, lettera a), » e le parole: « dallo stesso soggetto » sono sostituite dalle seguenti: « dagli stessi soggetti »;

d) il comma 674 è sostituito dal seguente:

« 674. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle dispo-

Art. 190.

sizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »;

e) al comma 676, le parole: « dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2021 ».

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 191.

Art. 191.

(Subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A.)

1. Nell'ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana. Per garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione, è previsto un contributo in conto capitale in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogare entro 30 giorni dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021.

Art. 192.

Art. 192.

(Pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione)

1. L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto

Art. 192.

corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito *internet* istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 193.

(Integrazione del contributo a favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti:

« 326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessivamente a 450 milioni di euro, di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2021 e 38 milioni per l'anno 2022, a valere sui fondi accantonati nel bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200 milioni di

Art. 193.

Art. 193.

euro derivanti dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla deliberazione del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia.

327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 112 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326.

328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, anche rideterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326 ».

TITOLO IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATE**Art. 194.**

Art. 194.

(Lotteria dei corrispettivi e cashback)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 540:

1) al primo periodo, dopo le parole: « che effettuano » sono inserite le seguenti: « , esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, »;

2) al terzo periodo, le parole: « del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate » sono

Art. 194.

sostituite dalle seguenti: « del sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli »;

b) al comma 541, dopo le parole: « o professione » sono inserite le seguenti: « esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico »;

c) al comma 542, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con il provvedimento di cui al comma 544 sono istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro ».

2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « l'attribuzione dei premi e » sono soppresse.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 288 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale »;

b) al comma 290, il secondo periodo è soppresso.

Art. 195.**Art. 195.**

(Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro)

1. All'articolo 120, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « nell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 ».

2. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge, fino al 30 giugno 2021.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge

Art. 195. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridotta di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.

Art. 196. Art. 196.

(Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. All'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall'articolo 43 del presente decreto non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa al contribuente la facoltà di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,

n. 322, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. È concessa al contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall'articolo 43 non sono ancora scaduti, a condizione che: *a)* per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stipulato con le autorità competenti di Stati esteri; *b)* il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo; *c)* le autorità competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualità precedenti; *d)* per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 è

Art. 196.

subordinata al versamento di una commissione pari a:

a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;

b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;

c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.

3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla metà. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nel presente comma ».

Art. 197.

Art. 197.

(Semplificazioni fiscali)

1. All'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera *a)*, possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni ».

2. All'articolo 1, comma *3-bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma

2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione ».

3. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ».

4. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « Per i periodi d'imposta 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 ».

5. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nell'ambito di un programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, » sono inserite le seguenti: « e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, »;

b) al comma 2, dopo le parole: « anche per il tramite di intermediari di cui all'ar-

Art. 197.

articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, » sono inserite le seguenti: « in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, ».

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi ».

Art. 198.**Art. 198.**

(Applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore)

1. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 642, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Art. 198.

Art. 199.

Art. 199.

(Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione »;

b) al comma 5-*bis*, primo periodo, la parola: « gennaio » è sostituita dalla seguente: « luglio »;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 6-*ter*, terzo periodo, le parole: « dal comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 6, comma 2-*bis*, 11, commi 2-*quinqües*, 5 e 5-*bis*, e 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo

Art. 199.

periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « cento per cento » sono sostituite dalle seguenti: « novanta per cento »;

c) al comma 4, dopo le parole: « 2, primo periodo, » sono aggiunte le seguenti: « 2-*bis*, primo periodo, ».

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente:

« 2-*quinquies*. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »;

b) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manometta o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto

Art. 199.

2015, n. 127, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. ».

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri »;

b) al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma ».

5. All'articolo 13, comma 1, lettera *b-quater*), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo le parole: « articoli 6, » sono inserite le seguenti: « comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, ».

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 200.

(Abrogazione dell'imposta sul money transfer)

Art. 200.

1. L'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con

Art. 200. modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato.

Art. 201. Art. 201.
(Collaborazioni tecnico-sportive dilettantistiche)

1. All'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dal CONI, » sono aggiunte le seguenti: « dalla società Sport e salute Spa, ».

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENZIA DELLE DOGANE

Art. 202. Art. 202.
(Impignorabilità delle somme accreditate in alcune contabilità speciali di tesoreria)

1. Le somme affidate da privati agli uffici doganali a titolo di deposito cauzionale di diritti doganali, riversate nella contabilità speciale intestata ai ricevitori doganali presso la Tesoreria dello Stato di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero delle finanze 27 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000, nonché le somme assegnate ai funzionari delegati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con ordini di accreditamento presso la Banca d'Italia, per il rimborso di tributi a favore di privati sono impignorabili e pertanto non soggette a esecuzione forzata.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di Tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancomato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano l'obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accantonamento di somme nelle contabilità speciali intestate ai ricevitori doganali né gli ordini di accreditamento presso la Banca

d'Italia di somme destinate al rimborso di tributi a favore dei privati.

Art. 202.

Art. 203.

Art. 203.

(Whistleblowing)

1. All'articolo 54-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché ai lavoratori e ai collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione ».

Art. 204.

Art. 204.

(Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati ad accisa)

1. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

« 6-*bis*. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano nei confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di dire-

Art. 204.

zione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo »;

b) dopo il comma *6-bis* è inserito il seguente:

« *6-ter.* Fatto salvo quanto previsto dal comma *6-bis*, limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la licenza di cui al comma 4 è altresì negata ai soggetti che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi »;

c) al comma 7, le parole: « La licenza di esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « Al di fuori dei casi di cui al comma *6-bis*, la licenza di esercizio ».

2. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, i soggetti per conto dei quali la benzina e il gasolio usato come carburante sono detenuti presso i depositi commerciali di cui all'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentano la comunicazione di inizio attività entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 205.

Art. 205.

(Disposizioni in materia di giochi)

1. All'articolo 1, comma 636, alinea, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « entro il 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2023 ».

2. Il canone mensile di cui all'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso, può essere versato, entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.

3. I titolari di concessione per l'esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono tenuti a versare la restante parte fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.

Art. 206.

Art. 206.

(Disposizioni concernenti l'istituzione degli incarichi di vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,

Art. 206. comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

PARTE III

FONDI

Art. 207. Art. 207.

(Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di sostegno delle attività produttive per le esigenze derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, per il rifinanziamento, per l'anno 2021, di misure di sostegno economico-finanziario già adottate nel corso dell'anno 2020 per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

Art. 208.

Art. 208.

(Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2021-2023, sono determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 209.

Art. 209.

(Fondo per le esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Art. 210.

Art. 210.

(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)

1. Per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalità di cui alla lettera *d*) del medesimo comma;

Art. 210.

c) all'articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

SEZIONE II

APPROVAZIONE DEGLI STATI
DI PREVISIONE**Art. 211.**

Art. 211.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2021, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 212.

Art. 212.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, è stabilito, per l'anno 2021, in 145.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 25.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

Art. 212.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2021, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro la quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2021, in 120.000 milioni di euro.

6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 800 milioni di euro e 6.300 milioni di euro.

7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2021, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2021, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le au-

Art. 212.

tonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2021, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato

Art. 212.

o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2021, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equi-

Art. 212.

talia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2021, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale » e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti pro-

Art. 212.

grammi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, possono essere apportate variazioni compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020, non utilizzate nel medesimo anno e che sono conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie – Azioni e altre partecipazioni ».

Art. 213.**Art. 213.**

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, rese disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2021, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo

Art. 213. economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 214. Art. 214.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 215. Art. 215.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del

Art. 215.

personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.

Art. 216.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previa intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio

Art. 216.

Art. 216.

1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2021, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 217.**Art. 217.**

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 218.**Art. 218.**

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell'ambito della

Art. 218.

voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata, sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2021, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero

Art. 218.

dell'interno, per l'anno finanziario 2021, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2021, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana

società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2020.

Art. 219.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 220.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251

Art. 218.

Art. 219.

Art. 220.

Art. 220.

ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2021, è fissato in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2021, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 221.

Art. 221.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 222.

Art. 222.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 51;
- 2) Marina n. 79;
- 3) Aeronautica n. 89;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 34;
- 3) Aeronautica n. 30;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 122;

Art. 222.

- 2) Marina n. 50;
- 3) Aeronautica n. 40;
- 4) Carabinieri n. 70.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2021, come segue:

- 1) Esercito n. 290;
- 2) Marina n. 310;
- 3) Aeronautica n. 271;
- 4) Carabinieri n. 118.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2021, come segue:

- 1) Esercito n. 337;
- 2) Marina n. 355;
- 3) Aeronautica n. 365.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2021, come segue:

- 1) Esercito n. 540;
- 2) Marina n. 204;
- 3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Ar-

Art. 222.

mate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del co-

Art. 222. dice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 223. Art. 223.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato, per l'anno finanziario 2021, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l'anno finanziario 2021 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle

Art. 223.

politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 224.**Art. 224.**

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate

per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 224.**Art. 225.**

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

Art. 225.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 226.

(Totale generale della spesa)

Art. 226.

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.055.447.287.478, in euro

Art. 226. 1.033.493.786.963 e in euro 1.105.897.614.108 in termini di competenza, nonché in euro 1.095.316.850.124, in euro 1.042.774.039.762, in euro 1.121.254.931.773 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2021-2023.

Art. 227. Art. 227.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2021-2023, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 228. Art. 228.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2021, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2021, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e

Art. 228.

programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'ar-

Art. 228.

articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle

Art. 228.

amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2021, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2020, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

15. Le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di man-

Art. 228.

cata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

16. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2021-2023 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

19. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro

Art. 228.

dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2020. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2020.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

21. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordina-

Art. 228.

mento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, comma 13, per l'anno 2020.

22. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

24. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di

Art. 228.

previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

25. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

26. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2021 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dei relativi decreti correttivi.

Art. 228.

29. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale » e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario ».

31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle Istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi comunitari del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

Art. 229.**Art. 229.**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATI, TABELLE ED ELENCO

PAGINA BIANCA

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-196.000	-157.000	-138.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	483.235	431.297	493.550
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-279.000	-208.500	-198.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	566.365	482.797	553.050
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Allegato A
(articolo 75, comma 2)

PIEMONTE	5.157.974
V D'AOSTA	147.165
LOMBARDIA	11.654.330
BOLZANO	601.185
TRENTO	623.834
VENETO	5.702.059
FRIULI	1.445.510
LIGURIA	1.877.472
E ROMAGNA	5.226.360
TOSCANA	4.411.138
UMBRIA	1.043.872
MARCHE	1.794.191
LAZIO	6.773.374
ABRUZZO	1.532.592
MOLISE	358.997
CAMPANIA	6.505.752
PUGLIA	4.631.280
BASILICATA	654.230
CALABRIA	2.231.025
SICILIA	5.707.544
SARDEGNA	1.920.116
	70.000.000

Tabella 1
(articolo 77, comma 1)

Art. 77, comma 1
Tabella 1 - Limiti di spesa per proroga artt. 2 bis e
2 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18/2020
convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27
Anno 2021

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
	(1)	(2)
PIEMONTE	7,36%	81.012.565
V D'AOSTA	0,21%	2.310.495
LOMBARDIA	16,64%	183.086.492
BOLZANO	0,86%	9.440.254
TRENTO	0,89%	9.792.551
VENETO	8,14%	89.559.983
FRIULI	2,06%	22.708.768
LIGURIA	2,68%	29.488.469
E ROMAGNA	7,46%	82.037.177
TOSCANA	6,30%	69.289.159
UMBRIA	1,49%	16.390.298
MARCHE	2,56%	28.196.806
LAZIO	9,68%	106.462.034
ABRUZZO	2,19%	24.087.831
MOLISE	0,51%	5.645.143
CAMPANIA	9,30%	102.319.989
PUGLIA	6,62%	72.839.290
BASILICATA	0,93%	10.278.128
CALABRIA	3,19%	35.095.635
SICILIA	8,16%	89.775.630
SARDEGNA	2,74%	30.183.303
TOTALE	100,00%	1.100.000.000

Tabella 2
(articolo 77, comma 2, lettera a))

Art. 77, comma 2, lettera a)
Tabella 2 - Limiti di spesa per proroga art. 4 bis
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18/2020
convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27
Anno 2021

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
	(1)	(2)
PIEMONTE	7,36%	15.466.035
V D'AOSTA	0,21%	441.095
LOMBARDIA	16,64%	34.952.876
BOLZANO	0,86%	1.802.230
TRENTO	0,89%	1.869.487
VENETO	8,14%	17.097.815
FRIULI	2,06%	4.335.310
LIGURIA	2,68%	5.629.617
E ROMAGNA	7,46%	15.661.643
TOSCANA	6,30%	13.227.930
UMBRIA	1,49%	3.129.057
MARCHE	2,56%	5.383.027
LAZIO	9,68%	20.324.570
ABRUZZO	2,19%	4.598.586
MOLISE	0,51%	1.077.709
CAMPANIA	9,30%	19.533.816
PUGLIA	6,62%	13.905.683
BASILICATA	0,93%	1.962.188
CALABRIA	3,19%	6.700.076
SICILIA	8,16%	17.138.984
SARDEGNA	2,74%	5.762.267
TOTALE	100,00%	210.000.000

Allegato B
(articolo 79, comma 1)

PIEMONTE	149.995.638
V D'AOSTA	4.279.607
LOMBARDIA	338.911.921
BOLZANO	
TRENTO	
VENETO	165.817.819
FRIULI	42.035.924
LIGURIA	54.597.532
E ROMAGNA	151.984.333
TOSCANA	128.277.406
UMBRIA	30.356.161
MARCHE	52.175.686
LAZIO	196.972.051
ABRUZZO	44.568.303
MOLISE	10.439.754
CAMPANIA	189.189.504
PUGLIA	134.679.197
BASILICATA	19.025.229
CALABRIA	64.878.966
SICILIA	165.977.327
SARDEGNA	55.837.641
	2.000.000.000

Allegato C
(articolo 83, comma 1)

Allegato C - art. 83

TABELLA - Importi per TFR/TFS dovuti ad Enti riceventi il personale CRU/ESACRI transitato in mobilità

Enti creditori	INPS	INAIL	ENAC	ACI	CREA	ENEA	ISTAT	TOTALE
Importo iscritto nella massa passiva dell'ESACRI in lea	92.025.377,78	1.446.771,57	981.841,95	541.667,16	127.618,79	59.769,21	33.165,58	95.216.212,04
Quota anni 2018, 2019, 2020 - quote accantonate con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (*)	56.302.990,47	885.164,16	600.710,80	331.402,94	78.079,76	36.568,01	20.291,37	58.255.207,51
2021	11.907.462,44	187.202,47	127.043,72	70.088,07	16.513,01	7.733,73	4.291,40	12.320.334,84
2022	11.907.462,44	187.202,47	127.043,72	70.088,07	16.513,01	7.733,73	4.291,40	12.320.334,84
2023	11.907.462,44	187.202,47	127.043,72	70.088,07	16.513,01	7.733,73	4.291,40	12.320.334,84
TOTALE	92.025.377,78	1.446.771,57	981.841,95	541.667,16	127.618,79	59.769,21	33.165,58	95.216.212,04

(*) Decreti 14 settembre 2018 (GU 238 del 12/10/2018), 14 novembre 2019 (GU 290 del 11/12/2019), 6 agosto 2020 (GU 248 del 7/10/2020)

Allegato D
(articolo 149, comma 1, lettera b))

Regioni	% Riparto	Contributo annuo 2021	Contributo annuo 2022	Contributo annuo 2023	Contributo annuo 2024	Contributo annuo 2025	Contributo annuo 2026	Contributo annuo 2027-2032	Contributo annuo 2033	Contributo annuo 2034
Abruzzo	3,16%	4.266.000	13.746.000	13.414.200	16.574.200	3.934.200	8.200.200	9.622.200	11.044.200	6.320.000
Basilicata	2,50%	3.375.000	10.875.000	10.612.500	13.112.500	3.112.500	6.487.500	7.612.500	8.737.500	5.000.000
Calabria	4,46%	6.021.000	19.401.000	18.932.700	23.392.700	5.552.700	11.573.700	13.580.700	15.587.700	8.920.000
Campania	10,54%	14.229.000	45.849.000	44.742.300	55.282.300	13.122.300	27.351.300	32.094.300	36.837.300	21.080.000
Emilia-Romagna	8,51%	11.488.500	37.018.500	36.124.950	44.634.950	10.594.950	22.083.450	25.912.950	29.742.450	17.020.000
Lazio	11,70%	15.795.000	50.895.000	49.666.500	61.366.500	14.566.500	30.361.500	35.626.500	40.891.500	23.400.000
Liguria	3,10%	4.185.000	13.485.000	13.159.500	16.259.500	3.859.500	8.044.500	9.439.500	10.834.500	6.200.000
Lombardia	17,48%	23.598.000	76.038.000	74.202.600	91.682.600	21.762.600	45.360.600	53.226.600	61.092.600	34.960.000
Marche	3,48%	4.698.000	15.138.000	14.772.600	18.252.600	4.332.600	9.030.600	10.496.600	12.162.600	6.960.000
Molise	0,90%	1.296.000	4.176.000	4.075.200	5.035.200	1.195.200	2.491.200	2.923.200	3.355.200	1.920.000
Piemonte	8,23%	11.110.500	35.800.500	34.936.350	43.166.350	10.246.350	21.356.850	25.060.350	28.765.850	16.460.000
Puglia	8,15%	11.062.500	35.452.500	34.596.750	42.746.750	10.146.750	21.149.250	24.816.750	28.484.250	16.300.000
Toscana	7,82%	10.557.000	34.017.000	33.195.900	41.015.900	9.735.900	20.292.900	23.811.900	27.330.900	15.640.000
Umbria	1,90%	2.646.000	8.526.000	8.320.200	10.280.200	2.440.200	5.086.200	5.968.200	6.850.200	3.920.000
Veneto	7,95%	10.732.500	34.582.500	33.747.750	41.697.750	9.897.750	20.630.250	24.207.750	27.785.250	15.900.000
TOTALE	100,00%	135.000.000	435.000.000	424.500.000	524.500.000	124.500.000	259.500.000	304.500.000	349.500.000	200.000.000

Allegato E
(Articolo 154, comma 5, lettera b))

« Tabella 1
(Articolo 111, comma 2-novies)

Regioni	Percentuale di riparto	Ripartizione regionale delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione da riacquisire al Bilancio dello Stato, art. 111, comma 2-novies DL 34/2020	Ripartizione regionale della quota annuale minima da riacquisire al bilancio dello Stato, comma 2-novies, art. 111 DL 34/2020
Abruzzo	3,16	30.068.268,39	1.581.289,47
Basilicata	2,50	23.755.278,10	1.249.289,47
Calabria	4,46	42.409.023,53	2.230.289,47
Campania	10,54	100.207.712,29	5.269.921,05
Emilia-Romagna	8,51	80.876.431,28	4.253.289,47
Lazio	11,70	111.269.456,39	5.851.657,89
Liguria	3,10	29.480.804,01	1.550.394,74
Lombardia	17,48	166.215.390,10	8.741.263,16
Marche	3,48	33.108.671,77	1.741.184,21
Molise	0,96	9.100.693,93	478.605,26
Piemonte	8,23	78.220.331,68	4.113.605,26
Puglia	8,15	77.511.771,58	4.076.342,11
Toscana	7,82	74.323.251,11	3.908.657,89
Umbria	1,96	18.654.245,83	981.026,32
Veneto	7,95	75.550.221,01	3.973.184,21
Totale	100,00	950.751.551	50.000.000

».

Allegato F
(articolo 157, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	159.000	69.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	13.000	511
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.000	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.900	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	9.000	900
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	19.900	12.000
MINISTERO DELL'INTERNO	40.000	0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3.300	2.800
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	30.000	1.650
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	10.000	0
MINISTERO DELLA DIFESA	30.000	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	7.500	500
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	8.500	2.300
MINISTERO DELLA SALUTE	10.000	0
Totale	350.100	89.681

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	159.000	69.000
15 Politiche previdenziali (25)	69.000	69.000
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	69.000	69.000
23 Fondi da ripartire (33)	90.000	0
23.1 Fondi da assegnare (1)	90.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	13.000	511
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	1.716	348
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5)	265	265
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (6)	1.213	0
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	238	83
4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	75	25
4.3 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	75	25
5 Comunicazioni (15)	470	138
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	138	138
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	332	0
6 Ricerca e innovazione (17)	64	0
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	64	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	10.676	0
7.1 Indirizzo politico (2)	9.750	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	926	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.000	0
1 Politiche per il lavoro (26)	400	0
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	200	0
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (12)	200	0
2 Politiche previdenziali (25)	500	0
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	500	0
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	1.000	0
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	1.000	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	100	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	100	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.900	0
1 Giustizia (6)	7.900	0
1.2 Giustizia civile e penale (2)	7.200	0
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (3)	400	0
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6)	300	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	9.000	900
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	8.100	0
1.7 Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (9)	7.100	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	500	0
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	500	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	900	900
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	900	900

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	19.900	12.000
1 Istruzione scolastica (22)	19.400	12.000
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (8)	200	0
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	200	0
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	1.300	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	5.500	0
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	12.200	12.000
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	500	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	500	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	40.000	0
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	3.000	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	3.000	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	19.800	0
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	9.700	0
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	5.100	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	5.000	0
4 Soccorso civile (8)	5.200	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	5.200	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	12.000	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	12.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3.300	2.800
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	2.800	2.800
1.2 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (5)	2.000	2.000
1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (16)	800	800
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	500	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	500	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	30.000	1.650
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	710	650
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	710	650
2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	4.050	1.000
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	4.050	1.000
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	840	0
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	840	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	24.400	0
5.1 Indirizzo politico (2)	23.400	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	10.000	0
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	10.000	0
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	10.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	30.000	0
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	13.500	0
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	5.500	0
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	8.000	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	16.500	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	16.500	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	7.500	500
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	6.500	500
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	1.000	500
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	5.500	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.000	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	8.500	2.300
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	3.500	2.300
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	2.100	1.700
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	900	600
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	500	0
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5.000	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2023 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	10.000	0
1 Tutela della salute (20)	1.100	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	400	0
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3)	700	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	8.900	0
3.1 Indirizzo politico (2)	8.500	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	400	0

Elenco 1
(articolo 182, comma 1)

Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata ai sensi del SEC 2010 per l'anno 2019:

1. Acquirente unico Spa
2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo – Finest
3. Trentino Sviluppo Spa
4. Finlombarda – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia società per azioni – Finlombarda Spa
5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa – GEPAFIN Spa
6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta – Società per azioni – Finaosta Spa
7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano
8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia

TABELLE A E B

PAGINA BIANCA

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2021	2022	2023
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	134.095.243	136.402.313	146.402.313
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	116.554.570	20.189.141	26.189.141
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	20.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	33.240.537	52.608.631	57.608.631
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	76.963.225	89.091.012	94.091.012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	20.037.000	28.296.000	33.296.000
MINISTERO DELL'INTERNO	13.835.530	20.798.872	25.798.872
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	33.553.545	33.553.545	23.553.545
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	21.226.644	33.741.363	38.741.363
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	15.200.000	21.848.000	26.848.000
MINISTERO DELLA DIFESA	13.537.593	15.500.000	15.500.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	17.949.000	31.349.000	26.349.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	17.660.527	28.905.527	28.905.527
MINISTERO DELLA SALUTE	14.121.186	17.501.186	17.501.186
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	547.974.600	564.784.590	595.784.590
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2021	2022	2023
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	115.648.000	227.648.000	237.648.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	40.000.000	40.000.000	40.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	20.753.000	25.753.000	25.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	30.000.000	45.000.000	50.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	5.000.000	5.000.000	5.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	23.500.000	25.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	25.000.000	35.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	30.000.000	35.000.000	40.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	40.000.000	60.000.000	60.000.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	16.500.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	20.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	15.000.000	20.000.000	30.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	11.000.000	21.000.000	31.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	35.000.000	35.000.000	35.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	427.401.000	634.401.000	684.401.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

PAGINA BIANCA

A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

PAGINA BIANCA

999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2021 - 2023 (in Euro)					
			Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
			(di cui disponibile)		(di cui disponibile)
ENTRATE					
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2021	505.054.627.057	-3.318.040.000	501.736.587.057
		2022	530.740.598.179	-1.615.270.000	529.125.328.179
		2023	548.106.874.992	-2.565.290.000	545.541.584.992
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2021	68.761.499.820	1.725.211.500	70.486.711.320
		2022	73.150.141.277	487.431.000	73.637.572.277
		2023	67.405.107.614	357.502.500	67.762.610.114
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2021	1.910.512.437	<<	1.910.512.437
		2022	1.896.751.151	<<	1.896.751.151
		2023	1.874.072.650	<<	1.874.072.650
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2021	720.997.437	<<	720.997.437
		2022	707.236.151	<<	707.236.151
		2023	684.557.650	<<	684.557.650
	TOTALE ENTRATE FINALI	2021	575.726.639.314	-1.592.828.500	574.133.810.814
		2022	605.787.490.607	-1.127.839.000	604.659.651.607
		2023	617.386.055.256	-2.207.787.500	615.178.267.756
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2021	481.313.476.664	<<	481.313.476.664
		2022	428.834.135.356	<<	428.834.135.356
		2023	490.719.346.352	<<	490.719.346.352
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2021	1.057.040.115.978	-1.592.828.500	1.055.447.287.478
		2022	1.034.621.625.963	-1.127.839.000	1.033.493.786.963
		2023	1.108.105.401.608	-2.207.787.500	1.105.897.614.108
SPESE					
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2021	631.843.114.598 (567.016.563.230)	22.990.521.340	654.833.635.938 (590.007.084.570)
		2022	624.727.026.766 (573.893.883.914)	17.638.914.074	642.365.940.840 (591.532.797.988)
		2023	622.775.769.021 (577.679.967.999)	18.011.463.771	640.787.232.792 (595.691.431.770)
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2021	69.935.681.338 (57.756.892.603)	43.442.500.000	113.378.181.338 (101.199.392.603)
		2022	65.680.965.391 (58.978.567.773)	51.150.000.000	116.830.965.391 (110.128.567.773)
		2023	56.491.495.077 (51.445.927.772)	53.569.050.000	110.060.545.077 (105.014.977.772)
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2021	2.979.520.000 (2.636.814.942)	210.000.000	3.189.520.000 (2.846.814.942)
		2022	2.273.440.000 (1.982.280.772)	120.000.000	2.393.440.000 (2.102.280.772)
		2023	2.277.000.000 (1.969.021.305)	20.000.000	2.297.000.000 (1.989.021.305)
	TOTALE SPESE FINALI	2021	701.778.795.936 (624.773.455.833)	66.433.021.340	768.211.817.276 (691.206.477.173)
		2022	690.407.992.157 (632.872.451.687)	68.788.914.074	759.196.906.231 (701.661.365.761)
		2023	679.267.264.098 (629.125.895.771)	71.580.513.771	750.847.777.869 (700.706.409.542)
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2021	287.235.470.202 (60.715.035.363)	<<	287.235.470.202 (60.715.035.363)
		2022	274.296.880.732 (86.408.258.317)	<<	274.296.880.732 (86.408.258.317)
		2023	355.049.836.239 (139.965.678.691)	<<	355.049.836.239 (139.965.678.691)

999/638/2

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2021 - 2023 (in Euro)				
		Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2021	989.014.266.138 <i>(685.488.491.196)</i>	66.433.021.340	1.055.447.287.478 <i>(751.921.512.536)</i>
	2022	964.704.872.889 <i>(719.280.710.004)</i>	68.788.914.074	1.033.493.786.963 <i>(788.069.624.078)</i>
	2023	1.034.317.100.337 <i>(769.091.574.462)</i>	71.580.513.771	1.105.897.614.108 <i>(840.672.088.233)</i>

999/638/3

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2021 - 2023 (in Euro)				
RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2021	573.816.126.877	-1.592.828.500	572.223.298.377
	2022	603.890.739.456	-1.127.839.000	602.762.900.456
	2023	615.511.982.606	-2.207.787.500	613.304.195.106
SPESE CORRENTI (-)	2021	631.843.114.598	22.990.521.340	654.833.635.938
	2022	624.727.026.766	17.638.914.074	642.365.940.840
	2023	622.775.769.021	18.011.463.771	640.787.232.792
RISPARMIO PUBBLICO	2021	-58.026.987.721	-24.583.349.840	-82.610.337.561
	2022	-20.836.287.310	-18.766.753.074	-39.603.040.384
	2023	-7.263.786.415	-20.219.251.271	-27.483.037.686
TOTALE ENTRATE FINALI	2021	575.726.639.314	-1.592.828.500	574.133.810.814
	2022	605.787.490.607	-1.127.839.000	604.659.651.607
	2023	617.386.055.256	-2.207.787.500	615.178.267.756
TOTALE SPESE FINALI (-)	2021	701.778.795.936	66.433.021.340	768.211.817.276
	2022	690.407.992.157	68.788.914.074	759.196.906.231
	2023	679.267.264.098	71.580.513.771	750.847.777.869
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2021	-126.052.156.622	-68.025.849.840	-194.078.006.462
	2022	-84.620.501.550	-69.916.753.074	-154.537.254.624
	2023	-61.881.208.842	-73.788.301.271	-135.669.510.113
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2021	575.005.641.877	-1.592.828.500	573.412.813.377
	2022	605.080.254.456	-1.127.839.000	603.952.415.456
	2023	616.701.497.606	-2.207.787.500	614.493.710.106
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2021	698.799.275.936	66.313.021.340	765.022.297.276
	2022	688.134.552.157	68.668.914.074	756.803.466.231
	2023	676.990.264.098	71.560.513.771	748.550.777.869
INDEBITAMENTO NETTO	2021	-123.793.634.059	-67.905.849.840	-191.609.483.899
	2022	-83.054.297.701	-69.796.753.074	-152.851.050.775
	2023	-60.288.766.492	-73.768.301.271	-134.057.067.763
TOTALE ENTRATE FINALI	2021	575.726.639.314	-1.592.828.500	574.133.810.814
	2022	605.787.490.607	-1.127.839.000	604.659.651.607
	2023	617.386.055.256	-2.207.787.500	615.178.267.756
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2021	989.014.266.138	66.433.021.340	1.055.447.287.478
	2022	964.704.872.889	68.788.914.074	1.033.493.786.963
	2023	1.034.317.100.337	71.580.513.771	1.105.897.614.108
RICORSO AL MERCATO	2021	-413.287.626.824	-68.025.849.840	-481.313.476.664
	2022	-358.917.382.282	-69.916.753.074	-428.834.135.356
	2023	-416.931.045.081	-73.788.301.271	-490.719.346.352

999/64/1/1

		SPESA CORRENTE					TOTALE	
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO			
MINISTERI								
segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)								
ECONOMIA E FINANZE	2021	Sez II	23.301.901.583	222.717.946.216	29.825.164.125	82.549.774.782	358.394.786.706	
		Sez I	238.421	3.183.175.149	4.391.485.523	<<	7.574.899.093	
		Tot	23.302.140.004	225.901.121.365	34.216.649.648	82.549.774.782	365.969.685.799	
	2022	Sez II	23.321.465.537	225.163.784.672	30.751.613.305	83.443.999.986	362.680.863.500	
		Sez I	238.421	11.633.812.342	59.817.868	<<	11.693.868.631	
		Tot	23.321.703.958	236.797.597.014	30.811.431.173	83.443.999.986	374.374.732.131	
	2023	Sez II	23.338.200.688	222.826.464.426	29.537.878.133	86.817.869.347	362.520.412.594	
		Sez I	<<	8.085.182.342	111.082.209	<<	8.196.264.551	
		Tot	23.338.200.688	230.911.646.768	29.648.960.342	86.817.869.347	370.716.677.145	
	SVILUPPO ECONOMICO	2021	Sez II	192.671.844	326.193.973	82.078.471	12.720.720	613.665.008
			Sez I	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
			Tot	193.671.844	326.193.973	82.078.471	12.720.720	614.665.008
2022		Sez II	188.592.785	256.740.856	82.178.471	5.841.525	533.353.637	
		Sez I	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000	
		Tot	189.592.785	256.740.856	82.178.471	5.841.525	534.353.637	
2023		Sez II	185.470.780	142.366.863	82.178.471	2.389.849	412.405.963	
		Sez I	-2.229.000	-320.500	-700.500	<<	-3.250.000	
		Tot	183.241.780	142.046.363	81.477.971	2.389.849	409.155.963	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		2021	Sez II	181.843.143	148.082.555.320	521.613.451	<<	148.786.011.914
			Sez I	<<	11.657.641.054	<<	<<	11.657.641.054
			Tot	181.843.143	159.740.196.374	521.613.451	<<	160.443.652.968
	2022	Sez II	183.968.927	140.248.505.308	564.413.451	<<	140.996.887.686	
		Sez I	<<	3.982.260.000	<<	<<	3.982.260.000	
		Tot	183.968.927	144.230.765.308	564.413.451	<<	144.979.147.686	
	2023	Sez II	183.448.363	140.874.710.051	527.609.619	<<	141.585.768.033	
		Sez I	-700.000	7.720.960.000	-100.000	<<	7.720.160.000	
		Tot	182.748.363	148.595.670.051	527.509.619	<<	149.305.928.033	
	GIUSTIZIA	2021	Sez II	7.053.367.090	1.152.566.241	121.916.723	<<	8.327.850.054
			Sez I	9.594.254	800.000	250.333	<<	10.644.587
			Tot	7.062.961.344	1.153.366.241	122.167.056	<<	8.338.494.641
2022		Sez II	6.943.401.444	1.156.647.741	120.082.459	<<	8.220.131.644	
		Sez I	32.617.512	800.000	1.042.222	<<	34.459.734	
		Tot	6.976.018.956	1.157.447.741	121.124.681	<<	8.254.591.378	
2023		Sez II	7.106.443.077	1.156.647.741	126.402.866	<<	8.389.493.684	
		Sez I	-6.900.000	800.000	<<	<<	-6.100.000	
		Tot	7.099.543.077	1.157.447.741	126.402.866	<<	8.383.393.684	

999/641/2

MINISTERI		SPESA CORRENTE					TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
AFFARI ESTERIE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021	Sez II	892.442.945	1.746.590.089	45.486.827	<<	2.684.519.861
		Sez I	6.624.255	531.000.000	<<	<<	537.624.255
		Tot	899.067.200	2.277.590.089	45.486.827	<<	3.222.144.116
	2022	Sez II	897.140.351	1.620.270.162	58.686.827	<<	2.576.097.340
		Sez I	13.248.509	139.000.000	<<	<<	152.248.509
		Tot	910.388.860	1.759.270.162	58.686.827	<<	2.728.345.849
	2023	Sez II	898.517.464	1.460.829.352	61.686.827	<<	2.421.033.643
		Sez I	12.448.509	143.300.000	-500.000	<<	155.248.509
		Tot	910.965.973	1.604.129.352	61.186.827	<<	2.576.282.152
ISTRUZIONE	2021	Sez II	46.542.489.040	729.225.497	1.766.606.928	<<	49.038.321.465
		Sez I	292.898.159	10.000.000	60.000.000	<<	362.898.159
		Tot	46.835.387.199	739.225.497	1.826.606.928	<<	49.401.219.624
	2022	Sez II	44.288.299.170	729.217.421	1.164.574.136	<<	46.182.090.727
		Sez I	462.621.397	10.000.000	60.000.000	<<	532.621.397
		Tot	44.750.920.567	739.217.421	1.224.574.136	<<	46.714.712.124
	2023	Sez II	42.635.683.263	729.217.421	1.165.211.136	<<	44.530.111.820
		Sez I	922.223.237	10.000.000	59.500.000	<<	991.723.237
		Tot	43.557.906.500	739.217.421	1.224.711.136	<<	45.521.835.057
INTERNO	2021	Sez II	11.153.486.330	12.197.216.491	193.111.973	<<	23.543.814.794
		Sez I	5.967.297	817.000.000	6.000.000	<<	828.967.297
		Tot	11.159.453.627	13.014.216.491	199.111.973	<<	24.372.782.091
	2022	Sez II	10.886.156.659	12.295.508.565	197.932.173	<<	23.379.597.397
		Sez I	4.667.097	412.100.000	6.000.000	<<	422.767.097
		Tot	10.890.823.756	12.707.608.565	203.932.173	<<	23.802.364.494
	2023	Sez II	10.802.835.829	12.146.681.712	192.632.173	<<	23.142.149.714
		Sez I	-20.464.720	454.000.000	-5.500.000	<<	428.035.280
		Tot	10.782.371.109	12.600.681.712	187.132.173	<<	23.570.184.994
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021	Sez II	118.415.448	237.076.599	6.923.655	681.290	363.096.992
		Sez I	500.000	39.000.000	<<	<<	39.500.000
		Tot	118.915.448	276.076.599	6.923.655	681.290	402.596.992
	2022	Sez II	120.960.151	236.213.989	5.632.537	635.122	363.441.799
		Sez I	500.000	42.000.000	<<	<<	42.500.000
		Tot	121.460.151	278.213.989	5.632.537	635.122	405.941.799
	2023	Sez II	120.130.514	235.206.752	5.632.537	600.204	361.570.007
		Sez I	500.000	11.700.000	-500.000	<<	11.700.000
		Tot	120.630.514	246.906.752	5.132.537	600.204	373.270.007

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023
(in euro)

999/641/3

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023
(in euro)

MINISTERI	SPESE CORRENTI					TOTALE	
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021	Sez II	1.316.054.059	5.927.023.548	27.141.700	<<	7.270.219.307
		Sez I	<<	610.000.000	<<	<<	610.000.000
		Tot	1.316.054.059	6.537.023.548	27.141.700	<<	7.880.219.307
	2022	Sez II	1.335.027.891	5.991.458.531	55.341.700	<<	7.381.828.122
		Sez I	<<	113.500.000	<<	<<	113.500.000
		Tot	1.335.027.891	6.104.958.531	55.341.700	<<	7.495.328.122
2023	Sez II	1.336.838.082	5.719.425.617	44.971.700	<<	7.101.235.399	
	Sez I	-4.950.000	92.850.000	-8.400.000	<<	79.500.000	
	Tot	1.331.888.082	5.812.275.617	36.571.700	<<	7.180.735.399	
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2021	Sez II	498.346.571	8.512.309.765	66.141.324	3.405.442	9.080.203.102
		Sez I	80.500.000	269.000.000	<<	<<	349.500.000
		Tot	578.846.571	8.781.309.765	66.141.324	3.405.442	9.429.703.102
	2022	Sez II	495.930.269	8.663.924.474	66.271.324	2.964.643	9.229.090.710
		Sez I	33.500.000	250.000.000	<<	<<	283.500.000
		Tot	529.430.269	8.913.924.474	66.271.324	2.964.643	9.512.590.710
2023	Sez II	486.958.227	8.672.033.918	66.271.324	2.799.972	9.228.063.441	
	Sez I	33.500.000	240.000.000	<<	<<	273.500.000	
	Tot	520.458.227	8.912.033.918	66.271.324	2.799.972	9.501.563.441	
DIFESA	2021	Sez II	19.222.693.691	254.473.819	613.009.759	<<	20.090.177.269
		Sez I	167.743.701	<<	<<	<<	167.743.701
		Tot	19.390.437.392	254.473.819	613.009.759	<<	20.257.920.970
	2022	Sez II	18.727.399.781	237.161.161	582.279.113	<<	19.546.840.055
		Sez I	141.276.512	<<	<<	<<	141.276.512
		Tot	18.868.676.293	237.161.161	582.279.113	<<	19.688.116.567
2023	Sez II	18.629.928.785	238.392.216	670.642.278	<<	19.538.963.279	
	Sez I	-9.230.000	<<	-11.000.000	<<	-20.230.000	
	Tot	18.620.698.785	238.392.216	659.642.278	<<	19.518.733.279	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021	Sez II	98.482.123	518.262.770	6.610.517	<<	624.355.410
		Sez I	463.000	51.910.000	<<	<<	52.373.000
		Tot	99.945.123	570.172.770	6.610.517	<<	676.728.410
	2022	Sez II	120.938.257	496.322.770	6.760.517	<<	624.021.544
		Sez I	363.000	3.819.000	<<	<<	4.182.000
		Tot	121.301.257	500.141.770	6.760.517	<<	628.203.544
2023	Sez II	93.470.094	495.322.770	6.760.517	<<	595.553.381	
	Sez I	-1.137.000	-1.181.000	-1.000.000	<<	-3.318.000	
	Tot	92.333.094	494.141.770	5.760.517	<<	592.235.381	

999/641/4

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI						TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	Sez II	852.021.507	608.539.193	83.919.155	<<	<<	1.544.479.855	
	Sez I	8.500.000	191.200.000	<<	<<	<<	199.700.000	
	Tot	860.521.507	799.739.193	83.919.155	<<	<<	1.744.179.855	
2022	Sez II	802.089.949	609.260.801	83.919.155	<<	<<	1.495.269.905	
	Sez I	<<	36.700.000	<<	<<	<<	36.700.000	
	Tot	802.089.949	645.960.801	83.919.155	<<	<<	1.531.969.905	
2023	Sez II	731.733.995	590.852.457	83.919.155	<<	<<	1.406.505.607	
	Sez I	-3.500.000	6.700.000	-5.000.000	<<	<<	-1.800.000	
	Tot	728.233.995	597.552.457	78.919.155	<<	<<	1.404.705.607	
SALUTE	Sez II	242.210.643	1.207.665.048	31.737.170	<<	<<	1.481.612.861	
	Sez I	517.130.194	80.900.000	<<	<<	<<	598.030.194	
	Tot	759.340.837	1.288.565.048	31.737.170	<<	<<	2.079.643.055	
2022	Sez II	239.089.482	1.255.692.332	22.730.886	<<	<<	1.517.512.700	
	Sez I	117.130.194	80.900.000	<<	<<	<<	198.030.194	
	Tot	356.219.676	1.336.592.332	22.730.886	<<	<<	1.715.542.894	
2023	Sez II	226.447.533	1.281.533.378	34.521.545	<<	<<	1.542.502.456	
	Sez I	116.730.194	80.200.000	-6.900.000	<<	<<	190.030.194	
	Tot	343.177.727	1.361.733.378	27.621.545	<<	<<	1.732.532.650	
TOTALE	Sez II	111.667.426.017	404.217.644.569	33.391.461.778	82.566.582.234	631.843.114.598		
	Sez I	1.091.159.281	17.441.626.203	4.457.735.856	<<	22.990.521.340		
	Tot	112.758.585.298	421.659.270.772	37.849.197.634	82.566.582.234	654.833.635.938		
2022	Sez II	108.550.460.653	398.960.708.783	33.762.416.054	83.453.441.276	624.727.026.766		
	Sez I	807.162.642	16.704.891.342	126.860.090	<<	17.638.914.074		
	Tot	109.357.623.295	415.665.600.125	33.889.276.144	83.453.441.276	642.365.940.840		
2023	Sez II	106.776.106.694	396.569.684.674	32.606.318.281	86.823.659.372	622.775.769.021		
	Sez I	1.036.291.220	16.844.190.842	130.981.709	<<	18.011.463.771		
	Tot	107.812.397.914	413.413.875.516	32.737.299.990	86.823.659.372	640.787.232.792		

999/641/5

MINISTERI		segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)										
		SPESA IN CONTO CAPITALE						TOTALE		TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE					
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	28.224.216.949	3.225.978.935	6.837.334.260	38.287.530.144	396.682.316.850	286.997.944.402	683.680.261.252				
	Sez I	41.389.000.000	10.000.000	146.500.000	41.545.500.000	49.120.399.093	<<	49.120.399.093				
	Tot	69.613.216.949	3.235.978.935	6.983.834.260	79.833.030.144	445.802.715.943	286.997.944.402	732.800.660.345				
	Sez II	27.967.165.900	2.465.677.876	4.470.435.030	34.903.278.806	397.584.142.306	274.155.497.395	671.739.639.701				
	Sez I	49.470.000.000	<<	300.000.000	49.770.000.000	61.463.868.631	<<	61.463.868.631				
	Tot	77.437.165.900	2.465.677.876	4.770.435.030	84.673.278.806	459.048.010.937	274.155.497.395	733.203.508.332				
	Sez II	21.049.532.023	2.321.097.938	4.650.192.971	28.020.822.932	390.541.235.526	354.980.462.639	745.521.698.165				
	Sez I	51.387.000.000	<<	528.000.000	51.915.000.000	60.111.264.551	<<	60.111.264.551				
	Tot	72.436.532.023	2.321.097.938	5.178.192.971	79.935.822.932	450.652.500.077	354.980.462.639	805.632.962.716				
SVILUPPO ECONOMICO	Sez II	8.035.778.693	<<	64.224.892	8.100.003.585	8.713.668.593	172.959.823	8.886.628.416				
	Sez I	1.090.000.000	<<	<<	1.090.000.000	1.091.000.000	<<	1.091.000.000				
	Tot	9.125.778.693	<<	64.224.892	9.190.003.585	9.804.668.593	172.959.823	9.977.628.416				
	Sez II	6.468.416.367	<<	26.624.892	6.495.041.259	7.028.394.896	99.839.017	7.128.233.913				
	Sez I	740.000.000	<<	<<	740.000.000	741.000.000	<<	741.000.000				
	Tot	7.208.416.367	<<	26.624.892	7.235.041.259	7.769.394.896	99.839.017	7.869.233.913				
	Sez II	7.379.365.670	<<	23.624.892	7.402.990.562	7.815.396.525	31.364.648	7.846.761.173				
	Sez I	1.070.000.000	<<	-9.750.000	1.060.250.000	1.057.000.000	<<	1.057.000.000				
	Tot	8.449.365.670	<<	13.874.892	8.463.240.562	8.872.396.525	31.364.648	8.903.761.173				
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	67.395.139	<<	8.000.000	75.395.139	148.861.407.053	<<	148.861.407.053				
	Sez I	<<	<<	<<	<<	11.657.641.054	<<	11.657.641.054				
	Tot	67.395.139	<<	8.000.000	75.395.139	160.519.048.107	<<	160.519.048.107				
	Sez II	57.695.139	<<	<<	57.695.139	141.054.582.825	<<	141.054.582.825				
	Sez I	<<	<<	<<	<<	3.982.260.000	<<	3.982.260.000				
	Tot	57.695.139	<<	<<	57.695.139	145.036.842.825	<<	145.036.842.825				
	Sez II	57.695.139	<<	<<	57.695.139	141.643.463.172	<<	141.643.463.172				
	Sez I	<<	<<	<<	<<	7.720.160.000	<<	7.720.160.000				
	Tot	57.695.139	<<	<<	57.695.139	149.363.623.172	<<	149.363.623.172				
	Sez II	590.675.860	<<	906.826	591.582.686	8.919.432.740	<<	8.919.432.740				
	Sez I	25.000.000	<<	<<	25.000.000	35.644.587	<<	35.644.587				
	Tot	615.675.860	<<	906.826	616.582.686	8.955.077.327	<<	8.955.077.327				
	Sez II	550.100.230	<<	<<	550.100.230	8.770.231.874	<<	8.770.231.874				
	Sez I	15.000.000	<<	<<	15.000.000	49.459.734	<<	49.459.734				
	Tot	565.100.230	<<	<<	565.100.230	8.819.691.608	<<	8.819.691.608				
	Sez II	520.659.404	<<	<<	520.659.404	8.910.153.088	<<	8.910.153.088				
	Sez I	10.000.000	<<	<<	10.000.000	3.900.000	<<	3.900.000				
	Tot	530.659.404	<<	<<	530.659.404	8.914.053.088	<<	8.914.053.088				

999/641/6

MINISTERI		SPESSE IN CONTO CAPITALE				TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE				
AFFARI ESTERIE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	183.378.507	<<	5.200.000	188.578.507	2.873.098.368	<<	2.873.098.368	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	537.624.255	<<	537.624.255	
	Tot	183.378.507	<<	5.200.000	188.578.507	3.410.722.623	<<	3.410.722.623	
	Sez II	183.518.507	<<	<<	183.518.507	2.759.615.847	<<	2.759.615.847	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	152.248.509	<<	152.248.509	
	Tot	183.518.507	<<	<<	183.518.507	2.911.864.356	<<	2.911.864.356	
ISTRUZIONE	Sez II	140.718.507	<<	<<	140.718.507	2.561.752.150	<<	2.561.752.150	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	155.248.509	<<	155.248.509	
	Tot	140.718.507	<<	<<	140.718.507	2.717.000.659	<<	2.717.000.659	
	Sez II	995.426.140	<<	<<	995.426.140	50.033.747.605	<<	50.033.747.605	
	Sez I	12.000.000	<<	<<	12.000.000	374.898.159	<<	374.898.159	
	Tot	1.007.426.140	<<	<<	1.007.426.140	50.408.645.764	<<	50.408.645.764	
INTERNO	Sez II	1.313.115.946	<<	<<	1.313.115.946	47.495.206.673	<<	47.495.206.673	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	532.621.397	<<	532.621.397	
	Tot	1.313.115.946	<<	<<	1.313.115.946	48.027.828.070	<<	48.027.828.070	
	Sez II	1.224.995.946	<<	<<	1.224.995.946	45.755.107.766	<<	45.755.107.766	
	Sez I	-200.000	<<	<<	-200.000	991.523.237	<<	991.523.237	
	Tot	1.224.795.946	<<	<<	1.224.795.946	46.746.631.003	<<	46.746.631.003	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	Sez II	5.449.572.404	<<	3.200.000	5.452.772.404	28.996.587.198	19.293.475	29.015.880.673	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	828.967.297	<<	828.967.297	
	Tot	5.449.572.404	<<	3.200.000	5.452.772.404	29.825.554.495	19.293.475	29.844.847.970	
	Sez II	5.220.848.387	<<	<<	5.220.848.387	28.600.445.784	19.339.322	28.619.785.106	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	422.767.097	<<	422.767.097	
	Tot	5.220.848.387	<<	<<	5.220.848.387	29.023.212.881	19.339.322	29.042.552.203	
	Sez II	3.771.175.363	<<	<<	3.771.175.363	26.913.325.077	20.412.001	26.933.737.078	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	428.035.280	<<	428.035.280	
	Tot	3.771.175.363	<<	<<	3.771.175.363	27.341.360.357	20.412.001	27.361.772.358	
	Sez II	1.109.958.331	<<	10.500.000	1.120.458.331	1.483.555.323	1.211.166	1.484.766.489	
	Sez I	5.000.000	<<	<<	5.000.000	44.500.000	<<	44.500.000	
	Tot	1.114.958.331	<<	10.500.000	1.125.458.331	1.528.055.323	1.211.166	1.529.266.489	
	Sez II	840.567.682	<<	15.000.000	855.567.682	1.219.009.481	827.334	1.219.836.815	
	Sez I	5.000.000	<<	<<	5.000.000	47.500.000	<<	47.500.000	
	Tot	845.567.682	<<	15.000.000	860.567.682	1.266.509.481	827.334	1.267.336.815	
	Sez II	780.439.800	<<	12.000.000	792.439.800	1.154.009.807	862.252	1.154.872.059	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	11.700.000	<<	11.700.000	
	Tot	780.439.800	<<	12.000.000	792.439.800	1.165.709.807	862.252	1.166.572.059	

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023

(in euro)

999/641/7

MINISTERI		SPESA IN CONTO CAPITALE (in euro)							TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE																																																			
		INVESTIMENTI			ALTRE SPESE IN C/CAPITALE		ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE					TOTALE																																																		
		Sez I	Sez II	Tot	Sez I	Sez II	Tot	Sez I					Sez II	Tot																																																
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023																																										
segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023																																																														
(in euro)																																																														
MINISTRI																																																														
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI																																																														
Sez II	Sez I	Tot	Sez II	Sez I	Tot	Sez II	Sez I	Tot	Sez II	Sez I	Tot	Sez II	Sez I	Tot	Sez II	Sez I	Tot	Sez II	Sez I	Tot																																										
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023																																										
5.349.726.467	5.349.726.467	5.700.766.309	5.700.766.309	5.951.531.887	5.951.531.887	2.936.404.102	3.650.000.000	3.301.404.102	3.050.493.381	3.415.493.381	2.779.893.381	3.650.000.000	3.144.893.381	4.278.620.481	4.278.620.481	5.471.545.766	5.471.545.766	3.978.258.069	3.970.258.069	598.269.768	150.000.000	748.269.768	337.690.491	337.690.491	553.858.938	553.858.938	13.296.124.501	610.000.000	13.906.124.501	13.581.284.066	113.500.000	13.694.784.066	13.328.716.613	63.500.000	13.392.216.613	12.089.376.747	714.500.000	12.803.876.747	12.345.598.358	648.500.000	12.994.098.358	12.074.135.762	638.500.000	12.712.635.762	24.374.097.750	167.743.701	24.541.841.451	25.019.385.821	141.276.512	25.160.662.333	23.517.221.348	-28.230.000	23.488.991.348	1.242.625.178	202.373.000	1.444.998.178	981.712.035	4.182.000	985.894.035	1.149.412.319	-3.318.000	1.146.094.319
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA																																																														
DIFESA																																																														
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI																																																														

999/641/8

MINISTERI		SPESA IN CONTO CAPITALE (in euro)							TOTALE GENERALE		
		INVESTIMENTI			ALTRE SPESE IN C/CAPITALE		ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE			TOTALE	
		Sez I	Sez II	Tot							
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO		2021	Sez I	893.521.208	<<	<<	<<	893.521.208	2.438.001.063	33.291.793	2.471.292.856
			Sez II	250.000.000	<<	<<	<<	250.000.000	449.700.000	<<	449.700.000
			Tot	1.143.521.208	<<	<<	<<	1.143.521.208	2.887.701.063	33.291.793	2.920.992.856
		2022	Sez I	802.873.033	<<	<<	<<	802.873.033	2.298.142.938	17.363.397	2.315.506.335
			Sez II	255.000.000	<<	<<	<<	255.000.000	291.700.000	<<	291.700.000
			Tot	1.057.873.033	<<	<<	<<	1.057.873.033	2.589.842.938	17.363.397	2.607.206.335
		2023	Sez I	786.551.492	<<	<<	<<	786.551.492	2.193.057.099	12.555.759	2.205.612.858
			Sez II	245.000.000	<<	<<	<<	245.000.000	243.200.000	<<	243.200.000
			Tot	1.031.551.492	<<	<<	<<	1.031.551.492	2.436.257.099	12.555.759	2.448.812.858
SALUTE		2021	Sez I	199.683.649	100.400.000	<<	3.830.000	303.913.649	1.785.526.510	<<	1.785.526.510
			Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	598.030.194	<<	598.030.194
			Tot	199.683.649	100.400.000	<<	3.830.000	303.913.649	2.383.556.704	<<	2.383.556.704
		2022	Sez I	148.280.820	400.000	<<	8.060.000	156.740.820	1.674.253.520	<<	1.674.253.520
			Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	198.030.194	<<	198.030.194
			Tot	148.280.820	400.000	<<	8.060.000	156.740.820	1.872.283.714	<<	1.872.283.714
		2023	Sez I	163.494.330	400.000	<<	8.060.000	171.954.330	1.714.456.786	<<	1.714.456.786
			Sez II	<<	<<	<<	-2.000.000	-2.000.000	188.030.194	<<	188.030.194
			Tot	163.494.330	400.000	<<	6.060.000	169.954.330	1.902.486.980	<<	1.902.486.980
TOTALE		2021	Sez I	58.912.627.698	3.346.378.935	7.676.674.705	69.935.681.338	701.778.795.936	287.235.470.202	989.014.266.138	
			Sez II	43.286.000.000	10.000.000	146.500.000	43.442.500.000	66.433.021.340	<<	66.433.021.340	
			Tot	102.198.627.698	3.356.378.935	7.823.174.705	113.378.181.338	768.211.817.276	287.235.470.202	1.055.447.287.478	
		2022	Sez I	58.113.077.958	2.486.077.876	5.081.809.557	65.680.965.391	690.407.992.157	274.296.880.732	964.704.872.889	
			Sez II	50.850.000.000	<<	300.000.000	51.150.000.000	68.788.914.074	<<	68.788.914.074	
			Tot	108.963.077.958	2.486.077.876	5.381.809.557	116.830.965.391	759.196.906.231	274.296.880.732	1.033.493.786.963	
		2023	Sez I	49.138.169.949	2.321.497.938	5.031.827.190	56.491.495.077	679.267.264.098	355.049.836.239	1.034.317.100.337	
			Sez II	53.068.800.000	<<	500.250.000	53.569.050.000	71.580.513.771	<<	71.580.513.771	
			Tot	102.206.969.949	2.321.497.938	5.532.077.190	110.060.545.077	750.847.777.869	355.049.836.239	1.105.897.614.108	

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023

(in euro)

999/642/1

MINISTRI		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)										ALLEGATO A	
		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
ECONOMIA E FINANZE	2021	608.890.490.397	1.604.728.894	2.564.077.161	25.560.272.800	456.561.600	2.992.053.232	9.562.055.679	4.049.756.492	1.900.000	27.998.364.986	683.680.261.252	
		8.832.975.523	<<	238.421	38.970.706.278	<<	<<	1.033.669.806	330.050.000	<<	52.759.065	49.120.399.093	
		617.723.465.920	1.604.728.894	2.564.315.582	64.430.979.078	456.561.600	2.992.053.232	10.595.725.485	4.379.806.492	1.900.000	28.051.124.061	732.800.660.345	
	2022	600.886.239.313	1.679.528.894	2.552.755.979	23.437.283.073	5.561.600	2.330.864.509	9.766.464.620	3.952.704.002	<<	27.128.237.710	671.739.639.701	
		12.296.167.866	<<	238.421	48.017.506.278	<<	<<	922.869.806	223.550.000	<<	3.536.258	61.463.868.631	
		613.182.407.181	1.679.528.894	2.552.994.400	71.454.789.351	5.561.600	2.330.864.509	10.689.334.426	4.176.254.002	<<	27.131.773.968	733.203.506.332	
2023	686.489.936.296	579.528.894	2.551.289.525	14.227.356.145	8.061.600	845.682.765	9.962.234.682	3.944.074.002	<<	26.913.534.255	745.521.698.165		
	9.139.202.209	<<	<<	50.221.906.278	<<	<<	627.069.806	188.500.000	<<	-65.463.742	60.111.264.551		
	695.629.138.505	579.528.894	2.551.289.525	64.449.262.423	8.061.600	845.682.765	10.589.304.488	4.132.624.002	<<	26.848.070.513	805.632.962.716		
SVILUPPO ECONOMICO	2021	<<	<<	<<	8.717.257.963	155.348.254	<<	<<	14.022.199	<<	<<	8.886.628.416	
		<<	<<	<<	1.091.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.091.000.000	
		<<	<<	<<	9.808.257.963	155.348.254	<<	<<	14.022.199	<<	<<	9.977.628.416	
	2022	<<	<<	<<	6.881.396.659	232.909.688	<<	<<	13.927.565	<<	<<	7.128.233.913	
		<<	<<	<<	741.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	741.000.000	
		<<	<<	<<	7.622.396.659	232.909.688	<<	<<	13.927.565	<<	<<	7.869.233.913	
	2023	<<	<<	<<	7.616.690.027	223.601.535	<<	<<	6.469.610	<<	<<	7.846.761.173	
		<<	<<	<<	1.057.545.000	-407.000	<<	<<	-138.000	<<	<<	1.057.000.000	
		<<	<<	<<	8.674.235.027	223.194.535	<<	<<	6.331.610	<<	<<	8.903.761.173	
	2021	<<	<<	<<	24.318.541.989	<<	<<	<<	<<	<<	124.542.865.063	148.861.407.053	
		<<	<<	<<	2.155.830.000	<<	<<	<<	<<	<<	9.501.811.054	11.657.641.054	
		<<	<<	<<	26.474.371.989	<<	<<	<<	<<	<<	134.044.676.117	160.519.048.107	
2022	<<	<<	<<	19.291.797.052	<<	<<	<<	<<	<<	121.762.785.772	141.054.582.825		
	<<	<<	<<	3.018.170.000	<<	<<	<<	<<	<<	964.090.000	3.962.260.000		
	<<	<<	<<	22.309.967.052	<<	<<	<<	<<	<<	122.726.875.772	145.036.842.825		
2023	<<	<<	<<	19.129.030.115	<<	<<	<<	<<	<<	122.514.433.056	141.643.463.172		
	<<	<<	<<	6.887.260.000	<<	<<	<<	<<	<<	832.900.000	7.720.160.000		
	<<	<<	<<	26.016.290.115	<<	<<	<<	<<	<<	123.347.333.056	149.363.623.172		
2021	<<	<<	8.917.202.740	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.919.432.740		
	<<	<<	35.644.587	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	35.644.587		
	<<	<<	8.952.847.327	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.955.077.327		
2022	<<	<<	8.768.001.874	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.770.231.874		
	<<	<<	49.459.734	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	49.459.734		
	<<	<<	8.817.461.608	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.819.691.608		
2023	<<	<<	8.907.923.088	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.910.153.088		
	<<	<<	3.900.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.900.000		
	<<	<<	8.911.823.088	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.914.053.088		

999/642/2

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)										ALLEGATO A	
MINISTRI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.873.098.368	<<	<<
	Sez I	2.771.703.368	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	537.624.255	<<	<<
	Tot	72.624.255	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.410.722.623	<<	<<
	Sez II	2.844.327.623	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.759.615.847	<<	<<
	Sez I	2.658.220.847	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	152.248.509	<<	<<
	Tot	92.248.509	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.911.864.356	<<	<<
ISTRUZIONE	Sez II	2.750.469.356	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.561.752.150	<<	<<
	Sez I	2.460.357.150	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	155.248.509	<<	<<
	Tot	95.248.509	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.717.000.659	<<	<<
	Sez II	2.555.605.659	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	50.033.215.177	<<	<<
	Sez I	528.192	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	374.898.159	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	50.408.113.338	<<	<<
INTERNO	Sez II	528.192	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	47.495.206.673	<<	<<
	Sez I	531.974	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	532.621.397	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	48.027.291.860	<<	<<
	Sez II	531.974	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	45.754.567.737	<<	<<
	Sez I	535.793	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	991.523.237	<<	<<
	Tot	535.793	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	46.746.090.974	<<	<<
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	Sez II	11.044.795.631	14.371.799	11.430.314.724	336.648.020	5.048.543	3.910.000.000	12.244.525	325.000.000	1.937.457.431	29.015.880.673	<<	<<
	Sez I	823.000.000	<<	5.967.297	<<	<<	<<	<<	<<	<<	828.967.297	<<	<<
	Tot	11.867.795.631	14.371.799	11.436.282.021	336.648.020	5.048.543	3.910.000.000	12.244.525	325.000.000	1.937.457.431	29.844.847.970	<<	<<
	Sez II	10.911.873.886	3.885.173	11.469.683.476	336.648.020	5.048.543	3.610.000.000	2.244.525	325.000.000	1.955.401.483	28.619.785.106	<<	<<
	Sez I	418.100.000	<<	4.667.097	<<	<<	<<	<<	<<	<<	422.767.097	<<	<<
	Tot	11.329.973.886	3.885.173	11.474.350.573	336.648.020	5.048.543	3.610.000.000	2.244.525	325.000.000	1.955.401.483	29.042.552.203	<<	<<
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	Sez II	10.729.719.345	3.883.730	11.315.770.076	336.648.020	2.548.543	2.290.000.000	2.244.525	325.000.000	1.927.922.839	26.933.737.078	<<	<<
	Sez I	445.000.000	<<	-16.964.720	<<	<<	<<	<<	<<	<<	428.035.280	<<	<<
	Tot	11.174.719.345	3.883.730	11.298.805.356	336.648.020	2.548.543	2.290.000.000	2.244.525	325.000.000	1.927.922.839	27.361.772.358	<<	<<
	Sez II	<<	<<	<<	<<	1.480.551.789	4.214.700	<<	<<	<<	1.484.766.489	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	44.500.000	<<	<<	<<	<<	44.500.000	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	<<	1.525.051.789	4.214.700	<<	<<	<<	1.529.266.489	<<	<<
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	Sez II	<<	<<	<<	<<	1.216.052.115	3.784.700	<<	<<	<<	1.219.836.815	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	47.500.000	<<	<<	<<	<<	47.500.000	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	<<	1.263.552.115	3.784.700	<<	<<	<<	1.267.336.815	<<	<<
	Sez II	<<	<<	<<	<<	1.151.087.359	3.784.700	<<	<<	<<	1.154.872.059	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	11.700.000	<<	<<	<<	<<	11.700.000	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	<<	1.162.787.359	3.784.700	<<	<<	<<	1.166.572.059	<<	<<

999/642/3

MINISTRI		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)										ALLEGATO A	
		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021	Sez II	<<	840.569.280	10.486.614.082	102.746.369	1.654.962.445	3.817.103	3.871.983	484	<<	13.296.124.501	
		Sez I	<<	<<	610.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	610.000.000	
		Tot	<<	840.569.280	11.096.614.082	102.746.369	1.654.962.445	3.817.103	3.871.983	484	<<	13.906.124.501	
	2022	Sez II	<<	846.825.832	10.949.022.742	105.229.913	1.453.135.609	3.817.102	4.591.963	484	<<	13.581.284.066	
	Sez I	<<	<<	113.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	113.500.000	
	Tot	218.646.841	<<	846.825.832	11.062.522.742	105.229.913	1.453.135.609	3.817.102	4.591.963	484	<<	13.694.784.066	
	Sez II	231.670.328	<<	854.154.828	11.186.473.404	90.229.913	955.684.518	3.817.101	6.672.478	484	<<	13.328.716.613	
	Sez I	-1.000.000	<<	-840.000	77.040.000	<<	-11.700.000	<<	<<	<<	<<	63.500.000	
	Tot	230.670.328	<<	853.314.828	11.263.513.404	90.229.913	943.984.518	3.817.101	6.672.478	484	<<	13.392.216.613	
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		Sez II	<<	<<	689	<<	<<	<<	<<	9.225.512.943	<<	12.069.376.747	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	439.500.000	<<	714.500.000	
		Tot	3.138.863.115	<<	689	<<	<<	<<	<<	9.665.012.943	<<	12.803.876.747	
		Sez II	2.968.931.722	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.376.665.947	<<	12.345.598.358	
		Sez I	275.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	373.500.000	<<	648.500.000	
		Tot	3.243.931.722	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.750.165.947	<<	12.994.098.358	
		Sez II	2.692.369.927	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.381.765.146	<<	12.074.135.762	
		Sez I	125.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	513.500.000	<<	638.500.000	
		Tot	2.817.369.927	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.895.265.146	<<	12.712.635.762	
		Sez II	100.724.367	20.348.469.404	3.740.209.647	5.675.094	82.458.724	24.460.513	<<	<<	72.100.000	24.374.097.750	
DIFESA		Sez I	<<	44.074.061	<<	565.000	<<	<<	<<	<<	<<	167.743.701	
		Tot	100.724.367	20.471.554.044	3.784.283.708	5.675.094	83.043.724	<<	<<	72.100.000	<<	24.541.841.451	
		Sez II	93.844.010	20.864.706.783	3.775.729.890	5.674.709	82.119.914	24.460.513	<<	<<	72.850.000	25.019.385.821	
		Sez I	<<	102.927.293	36.579.219	<<	1.770.000	<<	<<	<<	<<	141.276.512	
		Tot	93.844.010	21.067.634.076	3.812.309.109	5.674.709	83.889.914	24.460.513	<<	<<	72.850.000	25.160.662.333	
		Sez II	93.843.971	19.415.673.116	3.821.054.962	5.616.379	82.722.406	24.460.513	<<	<<	73.850.000	23.517.221.348	
		Sez I	-500.000	-27.000.000	-2.500.000	<<	1.770.000	<<	<<	<<	<<	-28.230.000	
		Tot	93.343.971	19.388.673.116	3.818.554.962	5.616.379	84.492.406	24.460.513	<<	<<	73.850.000	23.488.991.348	
		Sez II	<<	<<	<<	1.241.665.053	20.000	<<	<<	<<	940.125	1.242.625.178	
		Sez I	<<	<<	<<	202.373.000	<<	<<	<<	<<	<<	202.373.000	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		Tot	<<	1.444.038.053	1.444.038.053	20.000	<<	<<	<<	940.125	<<	1.444.998.178	
		Sez II	<<	<<	980.751.910	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	981.712.035	
		Sez I	<<	<<	4.182.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.182.000	
		Tot	<<	<<	984.933.910	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	985.894.035	
		Sez II	<<	<<	1.148.452.194	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.149.412.319	
		Sez I	<<	<<	-3.318.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.318.000	
		Tot	<<	<<	1.145.134.194	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.146.094.319	

999/642/4

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)											ALLEGATO A	
MINISTRI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	Sez II	<<	<<	<<	1.376.662	<<	<<	2.378.709.362	<<	<<	2.471.292.856			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	449.700.000	<<	<<	449.700.000			
	Tot	<<	<<	<<	1.376.662	<<	<<	2.828.409.362	<<	<<	2.920.992.856			
2022	Sez II	<<	<<	<<	1.376.662	<<	<<	2.233.974.708	<<	<<	2.315.506.335			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	291.700.000	<<	<<	291.700.000			
	Tot	<<	<<	<<	1.376.662	<<	<<	2.525.674.708	<<	<<	2.607.206.335			
2023	Sez II	<<	<<	<<	1.376.662	<<	<<	2.143.928.121	<<	<<	2.205.612.858			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	243.200.000	<<	<<	243.200.000			
	Tot	<<	<<	<<	1.376.662	<<	<<	2.387.128.121	<<	<<	2.448.812.858			
SALUTE	Sez II	<<	10.238.714	<<	<<	<<	1.310.984.831	<<	<<	444.739.296	1.765.526.510			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	517.130.194	<<	<<	80.900.000	598.030.194			
	Tot	<<	10.238.714	<<	<<	<<	1.828.115.025	<<	<<	525.639.296	2.363.556.704			
2022	Sez II	<<	10.550.386	<<	<<	<<	1.199.400.169	<<	<<	444.739.296	1.674.253.520			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	117.130.194	<<	<<	80.900.000	198.030.194			
	Tot	<<	10.550.386	<<	<<	<<	1.316.530.363	<<	<<	525.639.296	1.872.283.714			
2023	Sez II	<<	10.548.245	<<	<<	<<	1.239.605.576	<<	<<	444.739.296	1.714.456.786			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	107.130.194	<<	<<	80.900.000	188.030.194			
	Tot	<<	10.548.245	<<	<<	<<	1.346.735.770	<<	<<	525.639.296	1.902.486.980			
TOTALE	Sez II	21.967.570.097	27.502.611.266	70.823.489.387	2.284.111.941	8.585.690.890	10.876.857.613	6.458.604.561	59.585.628.604	154.998.711.049	989.014.266.138			
	Sez I	10.003.599.778	85.924.366	43.394.909.278	45.085.000	<<	1.550.800.000	779.750.000	814.398.159	9.635.470.119	66.433.021.340			
	Tot	635.934.590.506	27.588.535.632	114.218.398.665	2.329.196.941	8.585.690.890	12.427.657.613	7.236.354.561	60.400.026.763	164.634.181.168	1.055.447.287.478			
2022	Sez II	617.777.715.659	27.423.547.438	62.044.265.081	1.648.318.435	7.422.245.331	10.969.881.891	6.207.442.763	57.196.336.894	151.367.196.524	964.704.872.889			
	Sez I	13.081.516.377	90.944.471	51.954.358.278	49.270.000	<<	1.040.000.000	515.250.000	906.121.397	1.048.526.258	68.768.914.074			
	Tot	630.859.232.036	27.514.491.909	113.998.623.359	1.697.588.435	7.422.245.331	12.009.881.891	6.722.692.763	58.102.458.291	152.415.724.782	1.033.493.786.963			
2023	Sez II	702.733.052.238	27.460.740.724	53.796.917.947	1.559.648.018	4.119.612.496	11.205.657.359	6.103.388.736	55.461.333.367	151.877.663.709	1.034.317.100.337			
	Sez I	9.802.950.718	-16.404.720	58.300.433.278	13.063.000	-11.700.000	734.200.000	431.612.000	1.505.023.237	848.336.258	71.560.513.771			
	Tot	712.536.002.956	27.444.336.004	112.097.351.225	1.572.711.018	4.107.912.496	11.939.857.359	6.535.000.736	56.966.356.604	152.725.999.967	1.105.887.614.108			

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)								
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE			
ECONOMIA E FINANZE	2021	Sez II	19.645.258.075	6.528.722.522	276.338.379	120.631.708.596	17.438.956.691	7.294.247.434		
		Sez I	490.068.637	3.550.000	12.217	2.414.768.871	2.500.000	800.806.278		
		Tot	20.136.326.712	6.532.272.522	276.350.596	123.046.477.467	17.441.456.691	8.095.053.712		
	2022	Sez II	20.099.187.480	6.494.635.186	276.966.258	122.195.296.884	18.552.486.691	6.613.118.741		
		Sez I	649.081.891	3.500.000	12.217	1.237.656.064	2.500.000	2.374.606.278		
		Tot	20.748.269.371	6.498.135.186	276.978.475	123.432.952.948	18.554.986.691	8.987.725.019		
	2023	Sez II	20.397.360.092	6.580.158.938	276.799.124	122.532.846.425	15.551.524.510	6.048.718.741		
		Sez I	806.120.028	-1.000.000	<<	1.042.226.064	2.500.000	3.906.278		
		Tot	21.203.480.120	6.579.158.938	276.799.124	123.575.072.489	15.554.024.510	6.052.625.019		
SVILUPPO ECONOMICO	2021	Sez II	138.384.244	71.078.764	7.878.728	160.900.208	7.618.800	153.194.763		
		Sez I	<<	1.000.000	<<	<<	<<	<<		
		Tot	138.384.244	72.078.764	7.878.728	160.900.208	7.618.800	153.194.763		
	2022	Sez II	144.122.262	72.667.487	8.255.818	168.587.201	7.618.800	74.371.763		
		Sez I	<<	1.000.000	<<	<<	<<	<<		
		Tot	144.122.262	73.667.487	8.255.818	168.587.201	7.618.800	74.371.763		
	2023	Sez II	141.987.968	45.842.861	8.270.733	128.085.208	8.190.800	25.749.763		
		Sez I	<<	-3.250.000	<<	<<	<<	<<		
		Tot	141.987.968	42.592.861	8.270.733	128.085.208	8.190.800	25.749.763		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2021	Sez II	52.715.551	45.474.358	3.197.798	146.361.056.004	1.007.760.721	1.687.722		
		Sez I	<<	<<	<<	8.742.941.054	20.000.000	<<		
		Tot	52.715.551	45.474.358	3.197.798	155.103.997.058	1.027.760.721	1.687.722		
	2022	Sez II	54.663.662	45.530.053	3.319.776	137.577.255.992	1.021.610.721	1.687.722		
		Sez I	<<	<<	<<	4.825.960.000	5.000.000	<<		
		Tot	54.663.662	45.530.053	3.319.776	142.403.215.992	1.026.610.721	1.687.722		
	2023	Sez II	54.306.025	44.990.138	3.296.764	138.221.310.735	1.021.360.721	1.687.722		
		Sez I	<<	-1.800.000	<<	8.166.060.000	5.000.000	<<		
		Tot	54.306.025	43.190.138	3.296.764	146.387.370.735	1.026.360.721	1.687.722		
GIUSTIZIA	2021	Sez II	5.666.586.574	1.974.706.079	358.365.094	40.148.112	269.751.260	<<		
		Sez I	7.385.555	2.000.000	459.032	<<	<<	<<		
		Tot	5.673.972.129	1.976.706.079	358.824.126	40.148.112	269.751.260	<<		
	2022	Sez II	5.572.012.453	1.989.537.178	352.237.830	40.148.112	269.751.260	<<		
		Sez I	30.748.624	1.000.000	1.911.110	<<	<<	<<		
		Tot	5.602.761.077	1.970.537.178	354.148.940	40.148.112	269.751.260	<<		
	2023	Sez II	5.726.454.873	1.968.826.312	362.280.411	40.148.112	269.751.260	<<		
		Sez I	<<	-4.900.000	<<	-2.000.000	<<	<<		
		Tot	5.726.454.873	1.963.926.312	362.280.411	38.148.112	269.751.260	<<		

999/644/1

999/644/2

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023		(in euro)								
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE			
AFFARI ESTERIE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021	Sez II 6.450.374 Tot 770.566.555	117.633.105 173.881 117.806.986	13.760.712 << 13.760.712	637.653.652 << 637.653.652	28.448.681 << 28.448.681	<< 465.000.000 465.000.000			
	2022	Sez II 768.991.553 Sez I 12.900.749 Tot 781.892.302	118.133.105 347.760 118.480.865	14.073.404 << 14.073.404	637.153.652 << 637.153.652	28.248.681 << 28.248.681	<< 60.000.000 60.000.000			
	2023	Sez II 771.227.066 Sez I 12.900.749 Tot 784.127.815	113.633.105 -952.240 112.680.865	14.215.004 << 14.215.004	635.953.652 -2.500.000 633.453.652	27.248.681 -4.300.000 22.948.681	<< 60.000.000 60.000.000			
	2021	Sez II 43.328.328.091 Sez I 144.465.845 Tot 43.472.793.936	955.132.678 148.984.000 1.104.116.678	2.744.833.759 9.448.314 2.754.282.073	788.739.848 60.000.000 848.739.848	61.967.834 << 61.967.834	556.230.089 << 556.230.089			
	2022	Sez II 41.394.915.973 Sez I 418.547.843 Tot 41.813.463.816	757.988.243 26.684.001 784.672.244	2.621.822.366 27.389.553 2.649.211.919	788.739.848 60.000.000 848.739.848	61.967.834 << 61.967.834	556.230.089 << 556.230.089			
	2023	Sez II 40.061.367.519 Sez I 763.380.571 Tot 40.824.748.090	774.135.184 118.384.000 892.519.184	2.536.607.972 49.958.666 2.586.566.638	538.739.848 60.000.000 598.739.848	61.967.834 << 61.967.834	556.230.089 << 556.230.089			
INTERNO	2021	Sez II 8.821.085.050 Sez I 1.720.856 Tot 8.822.805.906	1.813.179.685 10.191.000 1.823.370.685	546.444.122 55.441 546.499.563	10.768.117.751 817.000.000 11.585.117.751	1.400.312.019 << 1.400.312.019	35.427.385 << 35.427.385			
	2022	Sez II 8.866.931.964 Sez I 1.720.856 Tot 8.868.652.820	1.501.910.735 8.890.800 1.510.801.535	548.943.689 55.441 548.999.130	10.857.455.674 412.100.000 11.269.555.674	1.420.312.219 << 1.420.312.219	35.427.385 << 35.427.385			
	2023	Sez II 8.817.876.380 Sez I << Tot 8.817.876.380	1.469.975.585 -25.964.720 1.444.010.865	546.313.593 << 546.313.593	10.724.901.499 454.000.000 11.178.901.499	1.400.112.219 << 1.400.112.219	35.427.385 << 35.427.385			
	2021	Sez II 60.065.480 Sez I << Tot 60.065.480	94.238.094 11.500.000 105.738.094	3.500.270 << 3.500.270	188.697.373 18.000.000 206.697.373	<< << <<	2.623.308 10.000.000 12.623.308			
	2022	Sez II 64.548.325 Sez I << Tot 64.548.325	93.513.533 14.500.000 108.013.533	3.756.961 << 3.756.961	186.748.373 18.000.000 204.748.373	<< << <<	2.623.308 10.000.000 12.623.308			
	2023	Sez II 65.625.313 Sez I << Tot 65.625.313	95.514.253 700.000 96.214.253	3.842.379 << 3.842.379	183.748.373 9.000.000 192.748.373	<< << <<	2.623.308 << 2.623.308			
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021	Sez II 60.065.480 Sez I << Tot 60.065.480	94.238.094 11.500.000 105.738.094	3.500.270 << 3.500.270	188.697.373 18.000.000 206.697.373	<< << <<	2.623.308 10.000.000 12.623.308			
	2022	Sez II 64.548.325 Sez I << Tot 64.548.325	93.513.533 14.500.000 108.013.533	3.756.961 << 3.756.961	186.748.373 18.000.000 204.748.373	<< << <<	2.623.308 10.000.000 12.623.308			
	2023	Sez II 65.625.313 Sez I << Tot 65.625.313	95.514.253 700.000 96.214.253	3.842.379 << 3.842.379	183.748.373 9.000.000 192.748.373	<< << <<	2.623.308 << 2.623.308			

999/644/3

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1		
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023		(in euro)									
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021	Sez II 927.052.461	286.381.558	57.373.031	5.324.287.221	<<	<<	640.034.079			
		<<	<<	<<	465.000.000	<<	<<	145.000.000			
		Tot 927.052.461	286.381.558	57.373.031	5.789.287.221	<<	<<	785.034.079			
	2022	Sez II 927.047.690	283.381.482	57.462.010	5.364.287.221	<<	<<	686.358.762			
		<<	<<	<<	30.000.000	<<	<<	83.500.000			
		Tot 927.047.690	283.381.482	57.462.010	5.394.287.221	<<	<<	769.858.762			
	2023	Sez II 926.878.517	285.373.590	57.449.266	5.094.287.221	<<	<<	684.325.848			
		<<	-6.600.000	<<	5.000.000	<<	<<	88.500.000			
		Tot 926.878.517	278.773.590	57.449.266	5.099.287.221	<<	<<	772.825.848			
	MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2021	Sez II 423.287.216	48.498.795	27.474.592	8.444.410.298	5.460.000	<<	68.305.000		
			Sez I 2.969.287	18.000.000	30.713	264.000.000	<<	<<	30.000.000		
			Tot 426.256.503	66.498.795	27.505.305	8.708.410.298	5.460.000	<<	98.305.000		
2022		Sez II 421.045.290	48.600.375	27.328.636	8.596.094.707	5.460.000	<<	68.305.000			
		Sez I 15.469.287	18.000.000	30.713	250.000.000	<<	<<	<<			
		Tot 436.514.577	66.600.375	27.359.349	8.846.094.707	5.460.000	<<	68.305.000			
2023		Sez II 418.945.256	41.859.062	27.197.941	8.604.204.151	5.460.000	<<	68.305.000			
		Sez I 15.469.287	18.000.000	30.713	240.000.000	<<	<<	<<			
		Tot 434.414.543	59.859.062	27.228.654	8.844.204.151	5.460.000	<<	68.305.000			
DIFESA		2021	Sez II 16.583.714.769	1.723.299.860	1.009.573.874	50.196.100	75.064.605	<<	<<		
			Sez I 118.320.814	43.797.479	5.625.408	<<	<<	<<	<<		
			Tot 16.702.035.583	1.767.097.339	1.015.199.282	50.196.100	75.064.605	<<	<<		
	2022	Sez II 16.498.903.639	1.294.723.938	1.005.154.457	50.194.407	75.921.553	<<	<<			
		Sez I 100.270.173	36.302.637	4.703.702	<<	<<	<<	<<			
		Tot 16.599.173.812	1.331.026.575	1.009.858.159	50.194.407	75.921.553	<<	<<			
	2023	Sez II 16.486.077.040	1.304.680.439	999.040.832	50.194.407	77.028.500	<<	<<			
		Sez I 1.770.000	-22.000.000	<<	<<	<<	<<	<<			
		Tot 16.487.847.040	1.282.680.439	999.040.832	50.194.407	77.028.500	<<	<<			
	POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021	Sez II 75.537.437	52.693.013	4.191.534	309.475.388	3.031.765	<<	177.657.338		
			Sez I 339.740	100.000	23.260	51.910.000	<<	<<	<<		
			Tot 75.877.177	52.793.013	4.214.794	361.385.388	3.031.765	<<	177.657.338		
2022		Sez II 75.598.705	52.070.465	4.192.948	308.475.388	1.551.765	<<	158.197.338			
		Sez I 339.740	<<	23.260	3.819.000	<<	<<	<<			
		Tot 75.938.445	52.070.465	4.216.208	312.294.388	1.551.765	<<	158.197.338			
2023		Sez II 70.806.307	52.078.958	4.108.690	307.475.388	1.551.765	<<	158.197.338			
		Sez I 339.740	-3.000.000	23.260	3.819.000	<<	<<	-4.500.000			
		Tot 71.146.047	49.078.958	4.131.950	311.294.388	1.551.765	<<	153.697.338			

999/644/4

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)							TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2021	Sez II 704.072.804	168.063.263	40.437.096	430.865.680	107.891.804	69.389.343			
		Sez I 500.000	33.100.000	<<	5.100.000	161.000.000	<<			
		Tot 704.572.804	201.163.263	40.437.096	435.965.680	268.891.804	69.389.343			
2022	Sez II 674.595.577	149.534.962	149.534.962	38.511.066	430.320.680	102.801.804	76.889.343			
		Sez I <<	20.100.000	<<	5.600.000	11.000.000	<<			
		Tot 674.595.577	169.634.962	169.634.962	38.511.066	435.920.680	113.801.804	76.889.343		
2023	Sez II 653.467.936	119.335.941	119.335.941	37.131.774	428.720.680	101.641.805	61.889.343			
		Sez I <<	-8.400.000	<<	5.600.000	1.000.000	<<			
		Tot 653.467.936	110.935.941	110.935.941	37.131.774	434.320.680	102.641.805	61.889.343		
SALUTE	2021	Sez II 138.468.639	88.153.696	7.964.681	664.837.391	535.288.529	<<			
		Sez I <<	<<	<<	117.130.194	480.900.000	<<			
		Tot 138.468.639	88.153.696	7.964.681	781.967.585	1.016.188.529	<<			
2022	Sez II 135.882.083	88.982.867	88.982.867	7.800.905	711.664.675	535.288.529	<<			
		Sez I <<	<<	<<	117.130.194	80.900.000	<<			
		Tot 135.882.083	88.982.867	88.982.867	7.800.905	828.794.869	616.188.529	<<		
2023	Sez II 128.414.495	83.454.251	83.454.251	7.655.160	737.364.675	535.929.575	<<			
		Sez I <<	-1.500.000	<<	117.130.194	80.900.000	<<			
		Tot 128.414.495	81.954.251	81.954.251	7.655.160	854.494.869	616.829.575	<<		
TOTALE	2021	Sez II 97.329.672.572	13.967.255.470	5.101.333.670	294.801.093.622	20.941.552.709	8.998.796.461			
		Sez I 772.221.108	272.396.360	15.654.385	12.955.850.119	664.400.000	1.450.806.278			
		Tot 98.101.893.680	14.239.651.830	5.116.988.055	307.796.943.741	21.605.952.709	10.449.602.739			
2022	Sez II 95.698.446.656	12.971.209.609	12.971.209.609	4.969.826.124	287.912.422.814	22.083.019.857	8.273.209.451			
		Sez I 1.229.079.163	130.325.198	34.125.996	6.960.265.258	99.400.000	2.528.106.278			
		Tot 96.927.525.819	13.101.534.807	13.101.534.807	294.872.688.072	22.182.419.857	10.801.315.729			
2023	Sez II 94.720.794.787	12.979.858.617	12.979.858.617	4.884.209.643	288.227.980.374	19.061.767.670	7.643.154.537			
		Sez I 1.599.980.375	57.717.040	50.012.639	10.098.335.258	85.100.000	147.906.278			
		Tot 96.320.775.162	13.037.575.657	13.037.575.657	298.326.315.632	19.146.867.670	7.791.060.815			

999/644/5

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023								
		(in euro)								
MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE		
ECONOMIA E FINANZE	2021	Sez II 58.388.225	20.620.000.000	81.462.849.782	74.600.525.410	1.169.005.000	8.667.786.592	358.394.786.706		
		Sez I <<<	<<<	<<<	78.550.000	<<<	3.784.643.090	7.574.899.093		
		Tot 58.388.225	20.620.000.000	81.462.849.782	74.679.075.410	1.169.005.000	12.452.429.682	365.969.685.799		
	2022	Sez II 58.125.585	21.320.000.000	82.371.574.986	74.102.985.584	1.169.005.000	9.427.481.105	362.680.863.500		
		Sez I <<<	<<<	<<<	78.550.000	<<<	7.347.962.181	11.693.868.631		
		Tot 58.125.585	21.320.000.000	82.371.574.986	74.181.535.584	1.169.005.000	16.775.443.286	374.374.732.131		
SVILUPPO ECONOMICO	2023	Sez II 57.177.955	22.015.000.000	85.663.144.347	74.128.759.412	1.169.005.000	8.099.918.050	362.520.412.594		
		Sez I <<<	<<<	<<<	78.550.000	<<<	6.263.962.181	8.196.264.551		
		Tot 57.177.955	22.015.000.000	85.663.144.347	74.207.309.412	1.169.005.000	14.363.880.231	370.716.677.145		
	2021	Sez II 46.303.684	<<<	12.720.720	10.000.000	<<<	5.585.097	613.665.008		
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	1.000.000		
		Tot 46.303.684	<<<	12.720.720	12.720.720	10.000.000	<<<	5.585.097	614.665.008	
2022	Sez II 46.303.684	<<<	<<<	5.841.525	<<<	<<<	5.585.097	533.353.637		
	Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	1.000.000		
	Tot 46.303.684	<<<	<<<	5.841.525	<<<	<<<	5.585.097	534.353.637		
2023	Sez II 46.303.684	<<<	<<<	2.389.849	<<<	<<<	5.585.097	412.405.963		
	Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	-3.250.000		
	Tot 46.303.684	<<<	<<<	2.389.849	<<<	<<<	5.585.097	409.155.963		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2021	Sez II <<<	<<<	<<<	42.000.000	<<<	1.272.119.760	148.786.011.914		
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	<<<	2.894.700.000	11.657.641.054		
		Tot <<<	<<<	<<<	42.000.000	<<<	4.166.819.760	160.443.652.968		
	2022	Sez II <<<	<<<	<<<	42.000.000	<<<	2.250.819.760	140.996.887.686		
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	<<<	-848.700.000	3.982.260.000		
		Tot <<<	<<<	<<<	42.000.000	<<<	1.402.119.760	144.979.147.686		
2023	Sez II <<<	<<<	<<<	42.000.000	<<<	2.196.815.928	141.585.768.033			
	Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	<<<	-449.100.000	7.720.160.000			
	Tot <<<	<<<	<<<	42.000.000	<<<	1.747.715.928	149.305.928.033			
GIUSTIZIA	2021	Sez II <<<	<<<	962.084	50.000	<<<	17.280.851	8.327.850.054		
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	<<<	800.000	10.644.587		
		Tot <<<	<<<	962.084	50.000	<<<	18.080.851	8.338.494.641		
	2022	Sez II <<<	<<<	962.084	50.000	<<<	15.432.727	8.220.131.644		
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	<<<	800.000	34.459.734		
		Tot <<<	<<<	962.084	50.000	<<<	16.232.727	8.254.591.378		
2023	Sez II <<<	<<<	962.084	50.000	<<<	21.020.632	8.389.493.684			
	Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	<<<	800.000	-6.100.000			
	Tot <<<	<<<	962.084	50.000	<<<	21.820.632	8.383.393.684			

999/644/6

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023								
		(in euro)								
MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE		
AFFARI ESTERIE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021	Sez II 1.085.916.726	<<	<<	<<	<<	36.990.804	2.684.519.861		
		Sez I 66.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	537.624.255		
		Tot 1.151.916.726	<<	<<	<<	<<	<<	3.222.144.116		
	2022	Sez II 959.306.141	<<	<<	<<	<<	50.190.804	2.576.097.340		
		Sez I 79.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	152.248.509		
		Tot 1.038.306.141	<<	<<	<<	<<	<<	2.728.345.849		
ISTRUZIONE	2023	Sez II 805.565.331	<<	<<	<<	<<	53.190.804	2.421.033.643		
		Sez I 90.100.000	<<	<<	<<	<<	<<	155.248.509		
		Tot 895.665.331	<<	<<	<<	<<	<<	2.576.282.152		
	2021	Sez II 425.926	<<	<<	<<	<<	602.663.240	49.038.321.465		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	362.898.159		
		Tot 425.926	<<	<<	<<	<<	602.663.240	49.401.219.624		
INTERNO	2022	Sez II 425.926	<<	<<	<<	<<	448	46.182.090.727		
		Sez I 425.926	<<	<<	<<	<<	<<	532.621.397		
		Tot 425.926	<<	<<	<<	<<	<<	46.714.712.124		
	2023	Sez II 425.926	<<	<<	<<	<<	637.448	44.530.111.820		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	991.723.237		
		Tot 425.926	<<	<<	<<	<<	637.448	45.521.835.057		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021	Sez II 12.845.748	<<	21.609.313	75.093.457	<<	49.700.264	23.543.814.794		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	828.967.297		
		Tot 12.845.748	<<	21.609.313	75.093.457	<<	49.700.264	24.372.782.091		
	2022	Sez II 12.845.748	<<	20.563.464	75.093.457	<<	40.113.062	23.379.597.397		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	422.767.097		
		Tot 12.845.748	<<	20.563.464	75.093.457	<<	40.113.062	23.802.364.494		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2023	Sez II 12.845.748	<<	19.490.786	75.093.457	<<	40.113.062	23.142.149.714		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	428.035.280		
		Tot 12.845.748	<<	19.490.786	75.093.457	<<	40.113.062	23.570.184.994		
	2021	Sez II 11.603.998	<<	681.290	<<	<<	1.687.179	363.096.992		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	39.500.000		
		Tot 11.603.998	<<	681.290	<<	<<	1.687.179	402.596.992		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2022	Sez II 11.603.998	<<	635.122	<<	<<	12.179	363.441.799		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	42.500.000		
		Tot 11.603.998	<<	635.122	<<	<<	12.179	405.941.799		
	2023	Sez II 9.603.998	<<	635.122	<<	<<	12.179	361.570.007		
		Sez I 2.000.000	<<	600.204	<<	<<	12.179	11.700.000		
		Tot 11.603.998	<<	600.204	<<	<<	12.179	373.270.007		

999/644/7

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023								
		(in euro)								
MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021	Sez II 1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	28.154.763	7.270.219.307		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	610.000.000		
		Tot 1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	28.154.763	7.880.219.307		
	2022	Sez II 1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	56.354.763	7.381.828.122		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	113.500.000		
		Tot 1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	56.354.763	7.495.328.122		
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2023	Sez II 1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	45.984.763	7.101.235.399		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	-7.400.000	79.500.000		
		Tot 1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	38.584.763	7.180.735.399		
	2021	Sez II 1.246.467	<<	3.405.442	12.000	<<	58.103.292	9.080.203.102		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	34.500.000	349.500.000		
		Tot 1.246.467	<<	3.405.442	12.000	<<	92.603.292	9.429.703.102		
DIFESA	2022	Sez II 1.176.767	<<	2.964.643	12.000	<<	58.103.292	9.229.090.710		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	283.500.000		
		Tot 1.176.767	<<	2.964.643	12.000	<<	58.103.292	9.512.590.710		
	2023	Sez II 1.176.767	<<	2.799.972	12.000	<<	58.103.292	9.228.063.441		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	273.500.000		
		Tot 1.176.767	<<	2.799.972	12.000	<<	58.103.292	9.501.563.441		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021	Sez II 185.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	58.465.425	20.090.177.269		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	167.743.701		
		Tot 185.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	58.465.425	20.257.920.970		
	2022	Sez II 162.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	55.079.425	19.546.840.055		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	141.276.512		
		Tot 162.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	55.079.425	19.688.116.567		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023	Sez II 162.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	55.079.425	19.538.963.279		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	-20.230.000		
		Tot 162.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	55.079.425	19.518.733.279		
	2021	Sez II 489.101	<<	<<	50.000	<<	1.229.834	624.355.410		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	52.373.000		
		Tot 489.101	<<	<<	50.000	<<	1.229.834	676.728.410		
2022	Sez II 489.101	<<	<<	50.000	<<	23.395.834	624.021.544			
	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	4.182.000			
	Tot 489.101	<<	<<	50.000	<<	23.395.834	628.203.544			
2023	Sez II 489.101	<<	<<	50.000	<<	795.834	595.553.381			
	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.318.000			
	Tot 489.101	<<	<<	50.000	<<	795.834	592.235.381			

999/644/8

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO A/1
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)										
		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE				
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	Sez II	500.000	<<	4.378.698	1.548	<<	18.879.619	1.544.479.855				
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	199.700.000				
	Tot	500.000	<<	4.378.698	1.548	<<	<<	1.744.179.855				
	Sez II	500.000	<<	3.235.306	1.548	<<	18.879.619	1.495.269.905				
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	36.700.000				
	Tot	500.000	<<	3.235.306	1.548	<<	18.879.619	1.531.969.905				
SALUTE	Sez II	500.000	<<	2.586.961	1.548	<<	1.229.619	1.406.505.607				
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-1.800.000				
	Tot	500.000	<<	2.586.961	1.548	<<	1.229.619	1.404.705.607				
	Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	27.294.688	1.481.612.861				
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	598.030.194				
	Tot	19.605.237	<<	<<	<<	<<	27.294.688	2.079.643.055				
TOTALE	Sez II	1.424.114.345	20.620.000.000	81.507.091.229	75.137.258.112	1.169.005.000	10.845.941.408	631.843.114.598				
	Sez I	66.000.000	<<	<<	78.550.000	<<	6.714.643.090	22.990.521.340				
	Tot	1.490.114.345	20.620.000.000	81.507.091.229	75.215.808.112	1.169.005.000	17.560.584.498	654.833.635.938				
	Sez II	1.274.171.420	21.320.000.000	82.406.261.030	74.629.718.286	1.169.005.000	12.019.736.519	624.727.026.766				
	Sez I	79.000.000	<<	<<	78.550.000	<<	6.500.062.181	17.638.914.074				
	Tot	1.353.171.420	21.320.000.000	82.406.261.030	74.708.268.286	1.169.005.000	18.519.798.700	642.365.940.840				
TOTALE	Sez II	1.117.482.980	22.015.000.000	85.692.458.103	74.655.492.114	1.169.005.000	10.608.565.196	622.775.769.021				
	Sez I	92.100.000	<<	<<	78.550.000	<<	5.801.762.181	18.011.463.771				
	Tot	1.209.582.980	22.015.000.000	85.692.458.103	74.734.042.114	1.169.005.000	16.410.327.377	640.787.232.792				

999/644/10

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023											
		(in euro)											
		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE				
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021	79.383.507	103.895.000	<<	100.000	<<	5.200.000	<<	188.578.507				
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
	Tot	79.383.507	103.895.000	<<	100.000	<<	5.200.000	<<	188.578.507				
	2022	82.123.507	101.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	183.518.507				
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
	Tot	82.123.507	101.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	183.518.507				
ISTRUZIONE	2023	39.323.507	101.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	140.718.507				
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
	Tot	39.323.507	101.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	140.718.507				
	2021	78.639.056	916.787.084	<<	<<	<<	<<	<<	995.426.140				
		12.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	12.000.000				
	Tot	90.639.056	916.787.084	<<	<<	<<	<<	<<	1.007.426.140				
INTERNO	2022	63.585.946	1.249.530.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.313.115.946				
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
	Tot	63.585.946	1.249.530.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.313.115.946				
	2023	58.585.946	1.166.410.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.224.995.946				
		-200.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-200.000				
	Tot	58.385.946	1.166.410.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.224.795.946				
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021	1.146.336.236	4.303.236.168	<<	<<	<<	3.200.000	<<	5.452.772.404				
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
	Tot	1.146.336.236	4.303.236.168	<<	<<	<<	3.200.000	<<	5.452.772.404				
	2022	1.215.612.219	4.005.236.168	<<	<<	<<	<<	<<	5.220.848.387				
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
	Tot	1.215.612.219	4.005.236.168	<<	<<	<<	<<	<<	5.220.848.387				
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2023	1.118.439.195	2.652.736.168	<<	<<	<<	<<	<<	3.771.175.363				
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
	Tot	1.118.439.195	2.652.736.168	<<	<<	<<	<<	<<	3.771.175.363				
	2021	326.884.968	639.773.363	40.000.000	20.000.000	800.000	800.000	<<	1.120.458.331				
		-50.000.000	105.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	5.000.000				
	Tot	276.884.968	744.773.363	40.000.000	20.000.000	800.000	800.000	<<	1.125.458.331				
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2022	292.830.932	514.279.045	<<	10.000.000	33.000.000	5.457.705	<<	855.567.682				
		<<	5.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	5.000.000				
	Tot	292.830.932	519.279.045	<<	10.000.000	33.000.000	5.457.705	<<	860.567.682				
	2023	266.445.563	480.536.532	<<	10.000.000	2.457.705	2.457.705	<<	792.439.800				
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
	Tot	266.445.563	480.536.532	<<	10.000.000	2.457.705	2.457.705	<<	792.439.800				

999/644/12

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO A/1		
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023												
		(in euro)												
		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE					
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2021	Sez II Sez I Tot	604.549.794 10.000.000 614.549.794	5.105.683 << 5.105.683	244.920.145 240.000.000 484.920.145	38.045.586 << 38.045.586	<< << 900.000	<< << 900.000	893.521.208 250.000.000 1.143.521.208	<< << <<	<< << <<	<< << <<		
	2022	Sez II Sez I Tot	515.124.138 15.000.000 530.124.138	4.605.683 << 4.605.683	244.920.145 240.000.000 484.920.145	38.223.067 << 38.223.067	<< << <<	<< << <<	802.873.033 255.000.000 1.057.873.033	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	
		2023	Sez II Sez I Tot	499.251.575 5.000.000 504.251.575	4.605.683 << 4.605.683	244.920.145 240.000.000 484.920.145	37.774.089 << 37.774.089	<< << <<	<< << <<	786.551.492 245.000.000 1.031.551.492	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
	SALUTE	2021	Sez II Sez I Tot	5.880.652 << 5.880.652	294.216.192 << 294.216.192	<< << <<	<< << <<	3.816.805 << 3.816.805	<< << <<	303.913.649 << 303.913.649	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
		2022	Sez II Sez I Tot	880.652 << 880.652	147.813.363 << 147.813.363	<< << <<	<< << <<	8.046.805 << 8.046.805	<< << <<	156.740.820 << 156.740.820	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
			2023	Sez II Sez I Tot	880.652 << 880.652	147.813.363 163.026.873 163.026.873	<< << <<	<< << <<	8.046.805 << 8.046.805	<< << <<	171.954.330 -2.000.000 169.954.330	<< << <<	<< << <<	<< << <<
TOTALE	2021	Sez II Sez I Tot	8.665.391.916 -3.000.000 8.662.391.916	27.394.932.614 40.594.100.000 67.989.032.614	19.906.969.652 2.508.900.000 22.415.869.652	116.626.030 << 116.626.030	589.673.701 -50.000.000 539.673.701	10.282.567.425 182.500.000 10.465.067.425	2.979.520.000 210.000.000 3.189.520.000	69.935.681.338 43.442.500.000 113.378.181.338	2.979.520.000 210.000.000 3.189.520.000	2.979.520.000 210.000.000 3.189.520.000	69.935.681.338 43.442.500.000 113.378.181.338	
	2022	Sez II Sez I Tot	9.719.771.691 30.000.000 9.749.771.691	30.674.194.709 48.472.100.000 79.146.294.709	15.447.506.968 2.155.900.000 17.603.406.968	106.187.055 << 106.187.055	448.383.927 << 448.383.927	7.011.481.041 372.000.000 7.383.481.041	2.273.440.000 120.000.000 2.393.440.000	65.680.965.391 51.150.000.000 116.830.965.391	2.273.440.000 120.000.000 2.393.440.000	2.273.440.000 120.000.000 2.393.440.000	65.680.965.391 51.150.000.000 116.830.965.391	
		2023	Sez II Sez I Tot	7.877.975.046 6.800.000 7.884.775.046	25.484.865.824 51.361.000.000 76.845.865.824	13.321.789.095 1.534.000.000 14.855.789.095	80.738.077 << 80.738.077	449.623.339 << 449.623.339	6.999.503.696 647.250.000 7.646.753.696	2.277.000.000 20.000.000 2.297.000.000	56.491.495.077 53.569.050.000 110.060.545.077	2.277.000.000 20.000.000 2.297.000.000	2.277.000.000 20.000.000 2.297.000.000	56.491.495.077 53.569.050.000 110.060.545.077

999/056/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
				ALLEGATO A/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	2021	269.874.801.211	-3.397.770.000	266.477.031.211
	2022	284.059.966.818	-2.112.900.000	281.947.066.818
	2023	293.703.481.122	-3.044.420.000	290.659.061.122
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	2021	175.104.825.846	422.130.000	175.526.955.846
	2022	184.754.631.361	416.630.000	185.171.261.361
	2023	191.569.393.870	416.630.000	191.986.023.870
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	2021	33.848.000.000	-342.400.000	33.505.600.000
	2022	35.515.000.000	81.000.000	35.596.000.000
	2023	36.312.000.000	62.500.000	36.374.500.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	2021	10.726.000.000	<<	10.726.000.000
	2022	10.728.000.000	<<	10.728.000.000
	2023	10.730.000.000	<<	10.730.000.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	2021	15.501.000.000	<<	15.501.000.000
	2022	15.683.000.000	<<	15.683.000.000
	2023	15.792.000.000	<<	15.792.000.000
TOTALE	2021	505.054.627.057	-3.318.040.000	501.736.587.057
	2022	530.740.598.179	-1.615.270.000	529.125.328.179
	2023	548.106.874.992	-2.565.290.000	545.541.584.992

999/056/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO A/2				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI				
	2021	905.502.829	311.915.000	1.217.417.829
	2022	905.487.986	466.215.000	1.371.702.986
	2023	905.484.424	3.115.000	908.599.424
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI				
	2021	29.851.636.192	9.496.500	29.861.132.692
	2022	33.893.788.010	21.216.000	33.915.004.010
	2023	28.049.614.386	4.387.500	28.054.001.886
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO				
	2021	345.188.113	<<	345.188.113
	2022	345.035.279	<<	345.035.279
	2023	308.899.427	<<	308.899.427
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI				
	2021	1.800.000.000	<<	1.800.000.000
	2022	1.600.000.000	<<	1.600.000.000
	2023	1.500.000.000	<<	1.500.000.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO				
	2021	3.978.452.126	<<	3.978.452.126
	2022	4.409.827.344	<<	4.409.827.344
	2023	4.438.378.209	<<	4.438.378.209
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI				
	2021	28.990.089.866	1.403.800.000	30.393.889.866
	2022	29.005.375.352	<<	29.005.375.352
	2023	29.112.115.879	350.000.000	29.462.115.879
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA				
	2021	2.890.630.694	<<	2.890.630.694
	2022	2.990.627.306	<<	2.990.627.306
	2023	3.090.615.289	<<	3.090.615.289
	TOTALE			
	2021	68.761.499.820	1.725.211.500	70.486.711.320
	2022	73.150.141.277	487.431.000	73.637.572.277
	2023	67.405.107.614	357.502.500	67.762.610.114

999/056/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO A/2				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI				
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI				
	2021	20.510.000	<<	20.510.000
	2022	20.510.000	<<	20.510.000
	2023	20.510.000	<<	20.510.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI				
	2021	1.169.005.000	<<	1.169.005.000
	2022	1.169.005.000	<<	1.169.005.000
	2023	1.169.005.000	<<	1.169.005.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO				
	2021	720.997.437	<<	720.997.437
	2022	707.236.151	<<	707.236.151
	2023	684.557.650	<<	684.557.650
	TOTALE			
	2021	1.910.512.437	<<	1.910.512.437
	2022	1.896.751.151	<<	1.896.751.151
	2023	1.874.072.650	<<	1.874.072.650
	TOTALE ENTRATE FINALI			
	2021	575.726.639.314	-1.592.828.500	574.133.810.814
	2022	605.787.490.607	-1.127.839.000	604.659.651.607
	2023	617.386.055.256	-2.207.787.500	615.178.267.756

999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO A/3				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2021	97.329.672.572	772.221.108	98.101.893.680
	2022	95.698.446.656	1.229.079.163	96.927.525.819
	2023	94.720.794.787	1.599.980.375	96.320.775.162
CONSUMI INTERMEDI	2021	13.967.255.470	272.396.360	14.239.651.830
	2022	12.971.209.609	130.325.198	13.101.534.807
	2023	12.979.858.617	57.717.040	13.037.575.657
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2021	5.101.333.670	15.654.385	5.116.988.055
	2022	4.969.826.124	34.125.996	5.003.952.120
	2023	4.884.209.643	50.012.639	4.934.222.282
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2021	294.801.093.622	12.955.850.119	307.756.943.741
	2022	287.912.422.814	6.960.265.258	294.872.688.072
	2023	288.227.980.374	10.098.335.258	298.326.315.632
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2021	20.941.552.709	664.400.000	21.605.952.709
	2022	22.083.019.857	99.400.000	22.182.419.857
	2023	19.061.767.670	85.100.000	19.146.867.670
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2021	8.998.796.461	1.450.806.278	10.449.602.739
	2022	8.273.209.451	2.528.106.278	10.801.315.729
	2023	7.643.154.537	147.906.278	7.791.060.815
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2021	1.424.114.345	66.000.000	1.490.114.345
	2022	1.274.171.420	79.000.000	1.353.171.420
	2023	1.117.482.980	92.100.000	1.209.582.980
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	2021	20.620.000.000	<<	20.620.000.000
	2022	21.320.000.000	<<	21.320.000.000
	2023	22.015.000.000	<<	22.015.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2021	81.507.091.229	<<	81.507.091.229
	2022	82.406.261.030	<<	82.406.261.030
	2023	85.692.458.103	<<	85.692.458.103
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	2021	75.137.258.112	78.550.000	75.215.808.112
	2022	74.629.718.286	78.550.000	74.708.268.286
	2023	74.655.492.114	78.550.000	74.734.042.114
AMMORTAMENTI	2021	1.169.005.000	<<	1.169.005.000
	2022	1.169.005.000	<<	1.169.005.000
	2023	1.169.005.000	<<	1.169.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	2021	10.845.941.408	6.714.643.090	17.560.584.498
	2022	12.019.736.519	6.500.062.181	18.519.798.700
	2023	10.608.565.196	5.801.762.181	16.410.327.377
TOTALE	2021	631.843.114.598	22.990.521.340	654.833.635.938
	2022	624.727.026.766	17.638.914.074	642.365.940.840
	2023	622.775.769.021	18.011.463.771	640.787.232.792

999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO A/3				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2021	8.665.391.916	-3.000.000	8.662.391.916
	2022	9.719.771.691	30.000.000	9.749.771.691
	2023	7.877.975.046	6.800.000	7.884.775.046
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2021	27.394.932.614	40.594.100.000	67.989.032.614
	2022	30.674.194.709	48.472.100.000	79.146.294.709
	2023	25.484.865.824	51.361.000.000	76.845.865.824
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2021	19.906.969.652	2.508.900.000	22.415.869.652
	2022	15.447.506.968	2.155.900.000	17.603.406.968
	2023	13.321.789.095	1.534.000.000	14.855.789.095
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2021	116.626.030	<<	116.626.030
	2022	106.187.055	<<	106.187.055
	2023	80.738.077	<<	80.738.077
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2021	589.673.701	-50.000.000	539.673.701
	2022	448.383.927	<<	448.383.927
	2023	449.623.339	<<	449.623.339
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2021	10.282.567.425	182.500.000	10.465.067.425
	2022	7.011.481.041	372.000.000	7.383.481.041
	2023	6.999.503.696	647.250.000	7.646.753.696
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2021	2.979.520.000	210.000.000	3.189.520.000
	2022	2.273.440.000	120.000.000	2.393.440.000
	2023	2.277.000.000	20.000.000	2.297.000.000
TOTALE	2021	69.935.681.338	43.442.500.000	113.378.181.338
	2022	65.680.965.391	51.150.000.000	116.830.965.391
	2023	56.491.495.077	53.569.050.000	110.060.545.077
TOTALE SPESE FINALI	2021	701.778.795.936	66.433.021.340	768.211.817.276
	2022	690.407.992.157	68.788.914.074	759.196.906.231
	2023	679.267.264.098	71.580.513.771	750.847.777.869

B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

PAGINA BIANCA

999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2021 - 2023 (in Euro)					
			Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
			(di cui disponibile)		(di cui disponibile)
ENTRATE					
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2021	478.324.737.202	-3.318.040.000	475.006.697.202
		2022	503.832.962.790	-1.615.270.000	502.217.692.790
		2023	519.549.515.987	-2.565.290.000	516.984.225.987
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2021	52.530.195.490	1.725.211.500	54.255.406.990
		2022	57.086.162.049	487.431.000	57.573.593.049
		2023	50.728.711.644	357.502.500	51.086.214.144
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2021	1.863.766.367	<<	1.863.766.367
		2022	1.849.364.231	<<	1.849.364.231
		2023	1.826.215.700	<<	1.826.215.700
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2021	674.251.367	<<	674.251.367
		2022	659.849.231	<<	659.849.231
		2023	636.700.700	<<	636.700.700
	TOTALE ENTRATE FINALI	2021	532.718.699.059	-1.592.828.500	531.125.870.559
		2022	562.768.489.070	-1.127.839.000	561.640.650.070
		2023	572.104.443.331	-2.207.787.500	569.896.655.831
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2021	564.190.979.565	<<	564.190.979.565
		2022	481.133.389.692	<<	481.133.389.692
		2023	551.358.275.942	<<	551.358.275.942
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2021	1.096.909.678.624	-1.592.828.500	1.095.316.850.124
		2022	1.043.901.878.762	-1.127.839.000	1.042.774.039.762
		2023	1.123.462.719.273	-2.207.787.500	1.121.254.931.773
SPESE					
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2021	647.762.899.661 (583.472.095.158)	22.990.521.340	670.753.421.001 (606.462.616.498)
		2022	635.044.090.645 (584.568.933.210)	17.638.914.074	652.683.004.719 (602.207.847.284)
		2023	633.570.885.251 (633.372.099.371)	18.011.463.771	651.582.349.022 (651.383.563.142)
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2021	96.955.473.964 (89.568.947.273)	40.242.500.000	137.197.973.964 (129.811.447.273)
		2022	68.644.154.311 (65.167.813.119)	47.150.000.000	115.794.154.311 (112.317.813.119)
		2023	64.553.764.182 (64.276.764.182)	50.069.050.000	114.622.814.182 (114.345.814.182)
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2021	29.989.520.000 (29.646.814.942)	210.000.000	30.199.520.000 (29.856.814.942)
		2022	9.273.440.000 (8.982.280.772)	120.000.000	9.393.440.000 (9.102.280.772)
		2023	14.777.000.000 (14.777.000.000)	20.000.000	14.797.000.000 (14.797.000.000)
	TOTALE SPESE FINALI	2021	744.718.373.625 (673.041.042.431)	63.233.021.340	807.951.394.965 (736.274.063.771)
		2022	703.688.244.956 (649.736.746.329)	64.788.914.074	768.477.159.030 (714.525.660.403)
		2023	698.124.649.433 (697.648.863.553)	68.080.513.771	766.205.163.204 (765.729.377.324)
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2021	287.365.455.159 (61.060.023.508)	<<	287.365.455.159 (61.060.023.508)
		2022	274.296.880.732 (86.526.610.377)	<<	274.296.880.732 (86.526.610.377)
		2023	355.049.768.569 (355.049.768.569)	<<	355.049.768.569 (355.049.768.569)

999/646/2

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2021 - 2023 (in Euro)				
		Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2021	1.032.083.828.784 <i>(734.101.065.939)</i>	63.233.021.340	1.095.316.850.124 <i>(797.334.087.279)</i>
	2022	977.985.125.688 <i>(736.263.356.706)</i>	64.788.914.074	1.042.774.039.762 <i>(801.052.270.780)</i>
	2023	1.053.174.418.002 <i>(1.052.698.632.122)</i>	68.080.513.771	1.121.254.931.773 <i>(1.120.779.145.893)</i>

999/646/3

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2021 - 2023 (in Euro)				
RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2021	530.854.932.692	-1.592.828.500	529.262.104.192
	2022	560.919.124.839	-1.127.839.000	559.791.285.839
	2023	570.278.227.631	-2.207.787.500	568.070.440.131
SPESE CORRENTI (-)	2021	647.762.899.661	22.990.521.340	670.753.421.001
	2022	635.044.090.645	17.638.914.074	652.683.004.719
	2023	633.570.885.251	18.011.463.771	651.582.349.022
RISPARMIO PUBBLICO	2021	-116.907.966.969	-24.583.349.840	-141.491.316.809
	2022	-74.124.965.806	-18.766.753.074	-92.891.718.880
	2023	-63.292.657.620	-20.219.251.271	-83.511.908.891
TOTALE ENTRATE FINALI	2021	532.718.699.059	-1.592.828.500	531.125.870.559
	2022	562.768.489.070	-1.127.839.000	561.640.650.070
	2023	572.104.443.331	-2.207.787.500	569.896.655.831
TOTALE SPESE FINALI (-)	2021	744.718.373.625	63.233.021.340	807.951.394.965
	2022	703.688.244.956	64.788.914.074	768.477.159.030
	2023	698.124.649.433	68.080.513.771	766.205.163.204
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2021	-211.999.674.566	-64.825.849.840	-276.825.524.406
	2022	-140.919.755.886	-65.916.753.074	-206.836.508.960
	2023	-126.020.206.102	-70.288.301.271	-196.308.507.373
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2021	532.044.447.692	-1.592.828.500	530.451.619.192
	2022	562.108.639.839	-1.127.839.000	560.980.800.839
	2023	571.467.742.631	-2.207.787.500	569.259.955.131
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2021	714.728.853.625	63.113.021.340	777.751.874.965
	2022	694.414.804.956	64.668.914.074	759.083.719.030
	2023	683.347.649.433	68.060.513.771	751.408.163.204
INDEBITAMENTO NETTO	2021	-182.684.405.933	-64.705.849.840	-247.300.255.773
	2022	-132.306.165.117	-65.796.753.074	-198.102.918.191
	2023	-111.879.906.802	-70.268.301.271	-182.148.208.073
TOTALE ENTRATE FINALI	2021	532.718.699.059	-1.592.828.500	531.125.870.559
	2022	562.768.489.070	-1.127.839.000	561.640.650.070
	2023	572.104.443.331	-2.207.787.500	569.896.655.831
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2021	1.032.083.828.784	63.233.021.340	1.095.316.850.124
	2022	977.985.125.688	64.788.914.074	1.042.774.039.762
	2023	1.053.174.418.002	68.080.513.771	1.121.254.931.773
RICORSO AL MERCATO	2021	-499.365.129.725	-64.825.849.840	-564.190.979.565
	2022	-415.216.636.618	-65.916.753.074	-481.133.389.692
	2023	-481.069.974.671	-70.288.301.271	-551.358.275.942

999/649/1

		SPESA CORRENTE					TOTALE	
		ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE					ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	
		INTERVENTI						
		FUNZIONAMENTO						
MINISTERI								
ECONOMIA E FINANZE	2021	Sez II	23.316.576.882	230.836.158.848	36.125.165.625	82.549.774.782	372.827.676.137	
		Sez I	238.421	3.183.175.149	4.391.485.523	<<	7.574.899.093	
		Tot	23.316.815.303	234.019.333.997	40.516.651.148	82.549.774.782	380.402.575.230	
	2022	Sez II	23.333.197.335	228.751.820.442	37.024.733.310	83.443.999.986	372.553.751.073	
		Sez I	238.421	11.633.812.342	59.817.868	<<	11.693.868.631	
		Tot	23.333.435.756	240.385.632.784	37.084.551.178	83.443.999.986	384.247.619.704	
	2023	Sez II	23.350.632.486	225.273.760.022	37.390.565.829	86.817.157.925	372.832.116.262	
		Sez I	<<	8.085.182.342	111.082.209	<<	8.196.264.551	
		Tot	23.350.632.486	233.358.942.364	37.501.648.038	86.817.157.925	381.028.380.813	
	SVILUPPO ECONOMICO	2021	Sez II	193.177.495	327.693.973	82.078.471	12.720.720	615.670.659
			Sez I	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
			Tot	194.177.495	327.693.973	82.078.471	12.720.720	616.670.659
2022		Sez II	188.592.785	256.740.856	82.178.471	5.841.525	533.353.637	
		Sez I	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000	
		Tot	189.592.785	256.740.856	82.178.471	5.841.525	534.353.637	
2023		Sez II	185.470.780	142.366.863	82.178.471	2.389.849	412.405.963	
		Sez I	-2.229.000	-320.500	-700.500	<<	-3.250.000	
		Tot	183.241.780	142.046.363	81.477.971	2.389.849	409.155.963	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		2021	Sez II	181.500.139	149.094.490.432	521.613.451	<<	149.797.604.022
			Sez I	<<	11.657.641.054	<<	<<	11.657.641.054
			Tot	181.500.139	160.752.131.486	521.613.451	<<	161.455.245.076
	2022	Sez II	183.625.923	140.742.925.117	564.413.451	<<	141.490.964.491	
		Sez I	<<	3.982.260.000	<<	<<	3.982.260.000	
		Tot	183.625.923	144.725.185.117	564.413.451	<<	145.473.224.491	
	2023	Sez II	183.105.359	141.463.946.013	527.609.619	<<	142.174.660.991	
		Sez I	-700.000	7.720.960.000	-100.000	<<	7.720.160.000	
		Tot	182.405.359	149.184.906.013	527.509.619	<<	149.894.820.991	
	GIUSTIZIA	2021	Sez II	7.058.899.150	1.152.566.241	121.916.723	<<	8.333.382.114
			Sez I	9.594.254	800.000	250.333	<<	10.644.587
			Tot	7.068.493.404	1.153.366.241	122.167.056	<<	8.344.026.701
2022		Sez II	6.943.401.444	1.156.647.741	120.082.459	<<	8.220.131.644	
		Sez I	32.617.512	800.000	1.042.222	<<	34.459.734	
		Tot	6.976.018.956	1.157.447.741	121.124.681	<<	8.254.591.378	
2023		Sez II	7.106.443.077	1.156.647.741	126.402.866	<<	8.389.493.684	
		Sez I	-6.900.000	800.000	<<	<<	-6.100.000	
		Tot	7.099.543.077	1.157.447.741	126.402.866	<<	8.383.393.684	

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023
(in euro)

999/649/2

		SPESA CORRENTE					
		FUNZIONAMENTO		INTERVENTI		ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	
MINISTERI						ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	
						TOTALE	
AFFARI ESTERIE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021	Sez II	892.442.945	1.746.590.089	45.486.827	<<	2.684.519.861
		Sez I	6.624.255	531.000.000	<<	<<	537.624.255
		Tot	899.067.200	2.277.590.089	45.486.827	<<	3.222.144.116
	2022	Sez II	897.140.351	1.620.270.162	58.686.827	<<	2.576.097.340
		Sez I	13.248.509	139.000.000	<<	<<	152.248.509
		Tot	910.388.860	1.759.270.162	58.686.827	<<	2.728.345.849
	2023	Sez II	898.517.464	1.460.829.352	61.686.827	<<	2.421.033.643
		Sez I	12.448.509	143.300.000	-500.000	<<	155.248.509
		Tot	910.965.973	1.604.129.352	61.186.827	<<	2.576.282.152
ISTRUZIONE	2021	Sez II	46.742.489.040	729.225.497	1.766.606.928	<<	49.238.321.465
		Sez I	292.898.159	10.000.000	60.000.000	<<	362.898.159
		Tot	47.035.387.199	739.225.497	1.826.606.928	<<	49.601.219.624
	2022	Sez II	44.288.299.170	729.217.421	1.164.574.136	<<	46.182.090.727
		Sez I	462.621.397	10.000.000	60.000.000	<<	532.621.397
		Tot	44.750.920.567	739.217.421	1.224.574.136	<<	46.714.712.124
	2023	Sez II	42.635.683.263	729.217.421	1.165.211.136	<<	44.530.111.820
		Sez I	922.223.237	10.000.000	59.500.000	<<	991.723.237
		Tot	43.557.906.500	739.217.421	1.224.711.136	<<	45.521.835.057
INTERNO	2021	Sez II	11.157.943.567	12.223.246.268	193.111.973	<<	23.574.301.808
		Sez I	5.967.297	817.000.000	6.000.000	<<	828.967.297
		Tot	11.163.910.864	13.040.246.268	199.111.973	<<	24.403.269.105
	2022	Sez II	10.886.139.441	12.280.508.565	197.932.173	<<	23.364.580.179
		Sez I	4.667.097	412.100.000	6.000.000	<<	422.767.097
		Tot	10.890.806.538	12.692.608.565	203.932.173	<<	23.787.347.276
	2023	Sez II	10.808.618.611	12.128.890.712	192.632.173	<<	23.130.141.496
		Sez I	-20.464.720	454.000.000	-5.500.000	<<	428.035.280
		Tot	10.788.153.891	12.582.890.712	187.132.173	<<	23.558.176.776
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021	Sez II	119.093.063	237.382.585	6.923.655	681.290	364.080.593
		Sez I	500.000	39.000.000	<<	<<	39.500.000
		Tot	119.593.063	276.382.585	6.923.655	681.290	403.580.593
	2022	Sez II	120.960.151	236.213.989	5.632.537	635.122	363.441.799
		Sez I	500.000	42.000.000	<<	<<	42.500.000
		Tot	121.460.151	278.213.989	5.632.537	635.122	405.941.799
	2023	Sez II	120.130.514	235.206.752	5.632.537	600.204	361.570.007
		Sez I	500.000	11.700.000	-500.000	<<	11.700.000
		Tot	120.630.514	246.906.752	5.132.537	600.204	373.270.007

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023
(in euro)

999/649/3

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI					TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021	Sez II	1.316.554.865	5.968.079.244	27.141.700	<<	7.311.775.809
		Tot	<<	610.000.000	<<	<<	610.000.000
	2022	Sez II	1.316.554.865	6.578.079.244	27.141.700	<<	7.921.775.809
		Sez I	1.300.145.652	5.991.458.531	55.341.700	<<	7.346.945.883
		Tot	<<	113.500.000	<<	<<	113.500.000
	2023	Sez II	1.300.145.652	6.104.958.531	55.341.700	<<	7.460.445.883
	Sez I	1.301.947.343	5.719.425.617	44.971.700	<<	7.066.344.660	
	Tot	-4.950.000	92.850.000	-8.400.000	<<	79.500.000	
	Tot	1.296.997.343	5.812.275.617	36.571.700	<<	7.145.844.660	
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2021	Sez II	498.346.571	8.612.309.765	66.141.324	3.405.442	9.180.203.102
		Sez I	80.500.000	269.000.000	<<	<<	349.500.000
		Tot	578.846.571	8.881.309.765	66.141.324	3.405.442	9.529.703.102
	2022	Sez II	495.930.269	8.663.924.474	66.271.324	2.964.643	9.229.090.710
		Sez I	33.500.000	250.000.000	<<	<<	283.500.000
		Tot	529.430.269	8.913.924.474	66.271.324	2.964.643	9.512.590.710
2023	Sez II	486.958.227	8.672.033.918	66.271.324	2.799.972	9.228.063.441	
	Sez I	33.500.000	240.000.000	<<	<<	273.500.000	
	Tot	520.458.227	8.912.033.918	66.271.324	2.799.972	9.501.563.441	
DIFESA	2021	Sez II	19.261.031.586	254.473.819	613.009.759	<<	20.128.515.164
		Sez I	167.743.701	<<	<<	<<	167.743.701
		Tot	19.428.775.287	254.473.819	613.009.759	<<	20.296.258.865
	2022	Sez II	18.727.410.888	237.161.161	582.279.113	<<	19.546.851.162
		Sez I	141.276.512	<<	<<	<<	141.276.512
		Tot	18.868.687.400	237.161.161	582.279.113	<<	19.688.127.674
2023	Sez II	18.621.390.818	238.392.216	670.611.241	<<	19.530.394.275	
	Sez I	-9.230.000	<<	-11.000.000	<<	-20.230.000	
	Tot	18.612.160.818	238.392.216	659.611.241	<<	19.510.164.275	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021	Sez II	99.512.223	519.467.625	6.610.517	<<	625.590.365
		Sez I	463.000	51.910.000	<<	<<	52.373.000
		Tot	99.975.223	571.377.625	6.610.517	<<	677.963.365
	2022	Sez II	120.938.257	496.322.770	6.760.517	<<	624.021.544
		Sez I	363.000	3.819.000	<<	<<	4.182.000
		Tot	121.301.257	500.141.770	6.760.517	<<	628.203.544
2023	Sez II	93.470.094	495.322.770	6.760.517	<<	595.553.381	
	Sez I	-1.137.000	-1.181.000	-1.000.000	<<	-3.318.000	
	Tot	92.333.094	494.141.770	5.760.517	<<	592.235.381	

999/649/4

		segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)					
		SPESA CORRENTE					
MINISTERI		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	Sez II	852.530.875	611.677.801	83.919.155	<<	1.548.127.831	
	Sez I	8.500.000	191.200.000	<<	<<	199.700.000	
	Tot	861.030.875	802.877.801	83.919.155	<<	1.747.827.831	
2022	Sez II	802.077.746	609.260.801	83.919.155	<<	1.495.257.702	
	Sez I	<<	36.700.000	<<	<<	36.700.000	
	Tot	802.077.746	645.960.801	83.919.155	<<	1.531.957.702	
2023	Sez II	731.721.560	590.852.457	83.919.155	<<	1.406.493.172	
	Sez I	-3.500.000	6.700.000	-5.000.000	<<	-1.800.000	
	Tot	728.221.560	597.552.457	78.919.155	<<	1.404.693.172	
SALUTE	Sez II	242.220.692	1.259.172.869	31.737.170	<<	1.533.130.731	
	Sez I	517.130.194	80.900.000	<<	<<	598.030.194	
	Tot	759.350.886	1.340.072.869	31.737.170	<<	2.131.160.925	
2022	Sez II	239.089.536	1.255.692.332	22.730.886	<<	1.517.512.754	
	Sez I	117.130.194	80.900.000	<<	<<	198.030.194	
	Tot	356.219.730	1.336.592.332	22.730.886	<<	1.715.542.948	
2023	Sez II	226.447.533	1.231.533.378	34.521.545	<<	1.492.502.456	
	Sez I	116.730.194	80.200.000	-6.900.000	<<	190.030.194	
	Tot	343.177.727	1.311.733.378	27.621.545	<<	1.682.532.650	
TOTALE	Sez II	111.932.319.093	413.572.535.056	39.691.463.278	82.566.582.234	647.762.899.661	
	Sez I	1.091.159.281	17.441.626.203	4.457.735.856	<<	22.990.521.340	
	Tot	113.023.478.374	431.014.161.259	44.149.199.134	82.566.582.234	670.753.421.001	
2022	Sez II	108.526.948.948	403.028.164.362	40.035.536.059	83.453.441.276	635.044.090.645	
	Sez I	807.162.642	16.704.891.342	126.860.090	<<	17.638.914.074	
	Tot	109.334.111.590	419.733.055.704	40.162.396.149	83.453.441.276	652.683.004.719	
2023	Sez II	106.750.537.129	399.538.425.232	40.458.974.940	86.822.947.950	633.570.885.251	
	Sez I	1.036.291.220	16.844.190.842	130.981.709	<<	18.011.463.771	
	Tot	107.786.828.349	416.382.616.074	40.589.956.649	86.822.947.950	651.582.349.022	

999/649/5

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE							
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	24.867.341.431	30.225.978.935	8.110.082.733	63.203.403.099	436.031.079.236	287.127.929.359	723.159.008.595		
	Sez I	38.189.000.000	10.000.000	146.500.000	38.345.500.000	45.920.399.093	<<	45.920.399.093		
	Tot	63.056.341.431	30.235.978.935	8.256.582.733	101.548.903.099	481.951.478.329	287.127.929.359	769.079.407.688		
	Sez II	23.559.220.396	9.465.677.876	5.211.728.103	38.236.626.375	410.790.377.448	<<	684.945.874.843		
	Sez I	45.470.000.000	<<	300.000.000	45.770.000.000	57.463.868.631	<<	57.463.868.631		
	Tot	69.029.220.396	9.465.677.876	5.511.728.103	84.006.626.375	468.254.246.079	274.155.497.395	742.409.743.474		
SVILUPPO ECONOMICO	Sez II	16.555.948.343	14.821.097.938	5.121.606.044	36.498.652.325	409.330.768.587	354.980.462.639	764.311.231.226		
	Sez I	47.887.000.000	<<	528.000.000	48.415.000.000	56.611.264.551	<<	56.611.264.551		
	Tot	64.442.948.343	14.821.097.938	5.649.606.044	84.913.652.325	465.942.033.138	354.980.462.639	820.922.495.777		
	Sez II	8.268.075.093	<<	64.224.892	8.332.299.985	8.947.970.644	172.959.823	9.120.930.467		
	Sez I	1.090.000.000	<<	<<	1.090.000.000	1.091.000.000	<<	1.091.000.000		
	Tot	9.358.075.093	<<	64.224.892	9.422.299.985	10.038.970.644	172.959.823	10.211.930.467		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	6.508.833.927	<<	26.624.892	6.535.458.819	7.068.812.456	99.839.017	7.168.651.473		
	Sez I	7.400.000.000	<<	<<	7.400.000.000	7.410.000.000	<<	7.410.000.000		
	Tot	7.248.833.927	<<	26.624.892	7.275.458.819	7.809.812.456	99.839.017	7.909.651.473		
	Sez II	7.425.980.069	<<	23.624.892	7.449.604.961	7.862.010.924	31.364.648	7.893.375.572		
	Sez I	1.070.000.000	<<	-9.750.000	1.060.250.000	1.057.000.000	<<	1.057.000.000		
	Tot	8.495.980.069	<<	13.874.892	8.509.854.961	8.919.010.924	31.364.648	8.950.375.572		
GIUSTIZIA	Sez II	67.395.139	<<	8.000.000	75.395.139	149.872.999.161	<<	149.872.999.161		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	11.657.641.054	<<	11.657.641.054		
	Tot	67.395.139	<<	8.000.000	75.395.139	161.530.640.215	<<	161.530.640.215		
	Sez II	57.695.139	<<	<<	57.695.139	141.548.659.630	<<	141.548.659.630		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	3.982.260.000	<<	3.982.260.000		
	Tot	57.695.139	<<	<<	57.695.139	145.530.919.630	<<	145.530.919.630		
GIUSTIZIA	Sez II	57.695.139	<<	<<	57.695.139	142.232.356.130	<<	142.232.356.130		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	7.720.160.000	<<	7.720.160.000		
	Tot	57.695.139	<<	<<	57.695.139	149.952.516.130	<<	149.952.516.130		
	Sez II	620.023.458	<<	906.826	620.930.284	8.954.312.398	<<	8.954.312.398		
	Sez I	25.000.000	<<	<<	25.000.000	35.644.587	<<	35.644.587		
	Tot	645.023.458	<<	906.826	645.930.284	8.989.956.985	<<	8.989.956.985		
GIUSTIZIA	Sez II	550.100.230	<<	<<	550.100.230	8.770.231.874	<<	8.770.231.874		
	Sez I	15.000.000	<<	<<	15.000.000	49.459.734	<<	49.459.734		
	Tot	565.100.230	<<	<<	565.100.230	8.819.691.608	<<	8.819.691.608		
	Sez II	520.659.404	<<	<<	520.659.404	8.910.153.088	<<	8.910.153.088		
	Sez I	10.000.000	<<	<<	10.000.000	3.900.000	<<	3.900.000		
	Tot	530.659.404	<<	<<	530.659.404	8.914.053.088	<<	8.914.053.088		

999/649/6

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		
AFFARI ESTERIE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	183.378.507	<<	5.200.000	188.578.507	2.873.098.368	<<	2.873.098.368
	Sez I	<<	<<	<<	<<	537.624.255	<<	537.624.255
	Tot	183.378.507	<<	5.200.000	188.578.507	3.410.722.623	<<	3.410.722.623
	Sez II	183.518.507	<<	<<	183.518.507	2.759.615.847	<<	2.759.615.847
	Sez I	<<	<<	<<	<<	152.248.509	<<	152.248.509
	Tot	183.518.507	<<	<<	183.518.507	2.911.864.356	<<	2.911.864.356
ISTRUZIONE	Sez II	140.718.507	<<	<<	140.718.507	2.561.752.150	<<	2.561.752.150
	Sez I	<<	<<	<<	<<	155.248.509	<<	155.248.509
	Tot	140.718.507	<<	<<	140.718.507	2.717.000.659	<<	2.717.000.659
	Sez II	1.295.426.140	<<	<<	1.295.426.140	50.533.747.605	<<	50.533.747.605
	Sez I	12.000.000	<<	<<	12.000.000	374.898.159	<<	374.898.159
	Tot	1.307.426.140	<<	<<	1.307.426.140	50.908.645.764	<<	50.908.645.764
INTERNO	Sez II	1.313.115.946	<<	<<	1.313.115.946	47.495.206.673	<<	47.495.206.673
	Sez I	<<	<<	<<	<<	532.621.397	<<	532.621.397
	Tot	1.313.115.946	<<	<<	1.313.115.946	48.027.828.070	<<	48.027.828.070
	Sez II	1.224.995.946	<<	<<	1.224.995.946	45.755.107.766	<<	45.755.107.766
	Sez I	-200.000	<<	<<	-200.000	991.523.237	<<	991.523.237
	Tot	1.224.795.946	<<	<<	1.224.795.946	46.746.631.003	<<	46.746.631.003
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	Sez II	5.525.850.983	<<	3.200.000	5.529.050.983	29.103.352.791	19.293.475	29.122.646.266
	Sez I	<<	<<	<<	<<	828.967.297	<<	828.967.297
	Tot	5.525.850.983	<<	3.200.000	5.529.050.983	29.932.320.088	19.293.475	29.951.613.563
	Sez II	5.220.848.387	<<	<<	5.220.848.387	28.585.428.566	19.339.322	28.604.767.888
	Sez I	<<	<<	<<	<<	422.767.097	<<	422.767.097
	Tot	5.220.848.387	<<	<<	5.220.848.387	29.008.195.663	19.339.322	29.027.534.985
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	Sez II	3.770.575.363	<<	<<	3.770.575.363	26.900.716.859	20.412.001	26.921.128.860
	Sez I	<<	<<	<<	<<	428.035.280	<<	428.035.280
	Tot	3.770.575.363	<<	<<	3.770.575.363	27.328.752.139	20.412.001	27.349.164.140
	Sez II	1.572.822.539	<<	16.500.000	1.589.322.539	1.953.403.132	1.211.166	1.954.614.298
	Sez I	5.000.000	<<	<<	5.000.000	44.500.000	<<	44.500.000
	Tot	1.577.822.539	<<	16.500.000	1.594.322.539	1.997.903.132	1.211.166	1.999.114.298
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	Sez II	919.201.688	<<	15.000.000	934.201.688	1.297.643.487	827.334	1.298.470.821
	Sez I	5.000.000	<<	<<	5.000.000	47.500.000	<<	47.500.000
	Tot	924.201.688	<<	15.000.000	939.201.688	1.345.143.487	827.334	1.345.970.821
	Sez II	783.861.476	<<	12.000.000	795.861.476	1.157.431.483	862.252	1.158.293.735
	Sez I	<<	<<	<<	<<	11.700.000	<<	11.700.000
	Tot	783.861.476	<<	12.000.000	795.861.476	1.169.131.483	862.252	1.169.993.735

999/649/7

MINISTERI		segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)									
		SPESA IN CONTO CAPITALE						TOTALE		RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			TOTALE SPESA FINALI			
	Sez II	6.066.514.086	<<	706.484.303	6.772.998.389	14.084.774.198	<<	14.084.774.198	<<	14.084.774.198	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	610.000.000	<<	610.000.000	<<	610.000.000	
	Tot	6.066.514.086	<<	706.484.303	6.772.998.389	14.694.774.198	<<	14.694.774.198	<<	14.694.774.198	
	Sez II	5.214.919.640	<<	488.034.673	5.702.954.313	13.049.900.196	<<	13.049.900.196	<<	13.049.900.196	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	113.500.000	<<	113.500.000	<<	113.500.000	
	Tot	5.214.919.640	<<	488.034.673	5.702.954.313	13.163.400.196	<<	13.163.400.196	<<	13.163.400.196	
	Sez II	5.487.397.254	<<	275.949.331	5.763.346.585	12.829.691.245	<<	12.829.691.245	<<	12.829.691.245	
	Sez I	<<	<<	-16.000.000	-16.000.000	63.500.000	<<	63.500.000	<<	63.500.000	
	Tot	5.487.397.254	<<	259.949.331	5.747.346.585	12.893.191.245	<<	12.893.191.245	<<	12.893.191.245	
	Sez II	2.936.404.102	<<	62.000.000	2.998.404.102	12.178.607.204	10.769.543	12.189.376.747	<<	12.189.376.747	
	Sez I	3.650.000.000	<<	<<	3.650.000.000	714.500.000	<<	714.500.000	<<	714.500.000	
	Tot	3.301.404.102	<<	62.000.000	3.363.404.102	12.893.107.204	10.769.543	12.903.876.747	<<	12.903.876.747	
	Sez II	3.050.493.381	<<	62.000.000	3.112.493.381	12.341.584.091	4.014.267	12.345.598.358	<<	12.345.598.358	
	Sez I	3.650.000.000	<<	<<	3.650.000.000	648.500.000	<<	648.500.000	<<	648.500.000	
	Tot	3.415.493.381	<<	62.000.000	3.477.493.381	12.990.084.091	4.014.267	12.994.098.358	<<	12.994.098.358	
	Sez II	2.779.893.381	<<	62.000.000	2.841.893.381	12.069.956.822	4.178.940	12.074.135.762	<<	12.074.135.762	
	Sez I	3.650.000.000	<<	<<	3.650.000.000	638.500.000	<<	638.500.000	<<	638.500.000	
	Tot	3.144.893.381	<<	62.000.000	3.206.893.381	12.708.456.822	4.178.940	12.712.635.762	<<	12.712.635.762	
	Sez II	4.295.858.814	<<	5.300.000	4.301.158.814	24.429.673.978	<<	24.429.673.978	<<	24.429.673.978	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	167.743.701	<<	167.743.701	<<	167.743.701	
	Tot	4.295.858.814	<<	5.300.000	4.301.158.814	24.597.417.679	<<	24.597.417.679	<<	24.597.417.679	
	Sez II	5.478.329.482	<<	1.000.000	5.479.329.482	25.026.180.644	<<	25.026.180.644	<<	25.026.180.644	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	141.276.512	<<	141.276.512	<<	141.276.512	
	Tot	5.478.329.482	<<	1.000.000	5.479.329.482	25.167.457.156	<<	25.167.457.156	<<	25.167.457.156	
	Sez II	3.977.396.335	<<	<<	3.977.396.335	23.507.790.610	<<	23.507.790.610	<<	23.507.790.610	
	Sez I	-8.000.000	<<	<<	-8.000.000	-28.230.000	<<	-28.230.000	<<	-28.230.000	
	Tot	3.969.396.335	<<	<<	3.969.396.335	23.479.560.610	<<	23.479.560.610	<<	23.479.560.610	
	Sez II	604.602.064	20.000.000	<<	624.602.064	1.250.192.429	<<	1.250.192.429	<<	1.250.192.429	
	Sez I	150.000.000	<<	<<	150.000.000	202.373.000	<<	202.373.000	<<	202.373.000	
	Tot	754.602.064	20.000.000	<<	774.602.064	1.452.565.429	<<	1.452.565.429	<<	1.452.565.429	
	Sez II	337.690.491	20.000.000	<<	357.690.491	981.712.035	<<	981.712.035	<<	981.712.035	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	4.182.000	<<	4.182.000	<<	4.182.000	
	Tot	337.690.491	20.000.000	<<	357.690.491	985.894.035	<<	985.894.035	<<	985.894.035	
	Sez II	553.858.938	<<	<<	553.858.938	1.149.412.319	<<	1.149.412.319	<<	1.149.412.319	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-3.318.000	<<	-3.318.000	<<	-3.318.000	
	Tot	553.858.938	<<	<<	553.858.938	1.146.094.319	<<	1.146.094.319	<<	1.146.094.319	

999/649/B

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	Sez II	1.027.936.343	<<	<<	1.027.936.343	2.576.064.174	33.291.793	2.609.355.967
	Sez I	250.000.000	<<	<<	250.000.000	449.700.000	<<	449.700.000
	Tot	1.277.936.343	<<	<<	1.277.936.343	3.025.764.174	33.291.793	3.059.055.967
	Sez II	802.872.043	<<	<<	802.872.043	2.298.129.745	17.363.397	2.315.493.142
	Sez I	255.000.000	<<	<<	255.000.000	291.700.000	<<	291.700.000
	Tot	1.057.872.043	<<	<<	1.057.872.043	2.589.829.745	17.363.397	2.607.193.142
SALUTE	Sez II	786.551.492	<<	<<	786.551.492	2.193.044.664	12.488.089	2.205.532.753
	Sez I	245.000.000	<<	<<	245.000.000	243.200.000	<<	243.200.000
	Tot	1.031.551.492	<<	<<	1.031.551.492	2.436.244.664	12.488.089	2.448.732.753
	Sez II	291.737.576	100.400.000	3.830.000	395.967.576	1.929.098.307	<<	1.929.098.307
	Sez I	<<	<<	<<	<<	598.030.194	<<	598.030.194
	Tot	291.737.576	100.400.000	3.830.000	395.967.576	2.527.128.501	<<	2.527.128.501
TOTALE	Sez II	148.789.510	400.000	8.060.000	157.249.510	1.674.762.264	<<	1.674.762.264
	Sez I	<<	<<	<<	<<	198.030.194	<<	198.030.194
	Tot	148.789.510	400.000	8.060.000	157.249.510	1.872.792.458	<<	1.872.792.458
	Sez II	163.494.330	400.000	8.060.000	171.954.330	1.664.456.786	<<	1.664.456.786
	Sez I	<<	<<	-2.000.000	-2.000.000	188.030.194	<<	188.030.194
	Tot	163.494.330	400.000	6.060.000	169.954.330	1.852.486.980	<<	1.852.486.980
TOTALE	Sez II	57.623.366.275	30.346.378.935	8.985.728.754	96.955.473.964	744.718.373.625	287.365.455.159	1.032.083.828.784
	Sez I	40.086.000.000	10.000.000	146.500.000	40.242.500.000	63.233.021.340	<<	63.233.021.340
	Tot	97.709.366.275	30.356.378.935	9.132.228.754	137.197.973.964	807.951.394.965	287.365.455.159	1.095.316.850.124
	Sez II	53.345.628.767	9.486.077.876	5.812.447.668	68.644.154.311	703.688.244.956	274.296.880.732	977.985.125.688
	Sez I	46.850.000.000	<<	300.000.000	47.150.000.000	64.788.914.074	<<	64.788.914.074
	Tot	100.195.628.767	9.486.077.876	6.112.447.668	115.794.154.311	768.477.159.030	274.296.880.732	1.042.774.039.762
TOTALE	Sez II	44.229.025.977	14.821.497.938	5.503.240.267	64.553.764.182	698.124.649.433	355.049.768.569	1.053.174.418.002
	Sez I	49.568.800.000	<<	500.250.000	50.069.050.000	68.080.513.771	<<	68.080.513.771
	Tot	93.797.825.977	14.821.497.938	6.003.490.267	114.622.814.182	766.205.163.204	355.049.768.569	1.121.254.931.773

999/650/1

MINISTRI		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)										ALLEGATO B	
		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
ECONOMIA E FINANZE	2021	622.125.760.595	1.604.728.894	2.588.254.208	50.071.168.896	456.561.600	3.415.053.232	10.562.055.679	4.085.160.494	1.900.000	28.248.364.986	723.159.008.595	
		5.632.975.523	<<	238.421	38.970.706.278	<<	<<	1.033.669.806	330.050.000	<<	52.759.065	45.920.399.093	
	Tot	627.758.736.118	1.604.728.894	2.588.492.629	88.941.875.174	456.561.600	3.415.053.232	11.595.725.485	4.415.210.494	1.900.000	28.301.124.061	769.079.407.688	
	2022	606.073.861.289	1.679.528.894	2.555.569.145	30.437.283.073	5.561.600	2.330.864.509	10.766.464.620	3.968.504.002	<<	27.128.237.710	684.945.874.843	
		8.296.167.868	<<	238.421	48.017.506.278	<<	<<	922.869.806	223.550.000	<<	3.536.258	57.463.868.631	
	Tot	614.370.029.157	1.679.528.894	2.555.807.566	78.454.789.351	5.561.600	2.330.864.509	11.689.334.426	4.192.054.002	<<	27.131.773.968	742.409.743.474	
2023	691.810.037.559	579.528.894	2.550.721.323	26.727.356.145	8.061.600	845.682.765	10.962.234.682	3.944.074.002	<<	26.683.534.255	764.311.231.226		
	5.639.202.209	<<	<<	50.221.906.278	<<	<<	627.069.806	188.550.000	<<	-65.463.742	56.611.264.551		
Tot	697.449.239.768	579.528.894	2.550.721.323	76.949.262.423	8.061.600	845.682.765	11.589.304.488	4.132.624.002	<<	26.818.070.513	820.922.495.777		
SVILUPPO ECONOMICO	2021	<<	<<	<<	8.951.558.059	155.349.954	<<	<<	14.022.454	<<	<<	9.120.930.467	
		<<	<<	<<	1.091.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.091.000.000	
	Tot	<<	<<	<<	10.042.558.059	155.349.954	<<	<<	14.022.454	<<	<<	10.211.930.467	
	2022	<<	<<	<<	6.921.814.219	232.909.688	<<	<<	13.927.565	<<	<<	7.168.651.473	
		<<	<<	<<	741.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	741.000.000	
	Tot	<<	<<	<<	7.662.814.219	232.909.688	<<	<<	13.927.565	<<	<<	7.909.651.473	
	2023	<<	<<	<<	7.663.304.426	223.601.535	<<	<<	6.469.610	<<	<<	7.893.375.572	
		<<	<<	<<	1.057.545.000	-407.000	<<	<<	-138.000	<<	<<	1.057.000.000	
	Tot	<<	<<	<<	8.720.849.426	223.194.535	<<	<<	6.331.610	<<	<<	8.950.375.572	
	2021	<<	<<	<<	24.318.336.186	<<	<<	<<	<<	<<	125.554.662.974	149.872.999.161	
		<<	<<	<<	2.155.830.000	<<	<<	<<	<<	<<	9.501.811.054	11.657.641.054	
	Tot	<<	<<	<<	26.474.166.186	<<	<<	<<	<<	<<	135.056.474.028	161.530.640.215	
2022	<<	<<	<<	19.287.291.250	<<	<<	<<	<<	<<	122.261.368.379	141.548.659.630		
	<<	<<	<<	3.018.170.000	<<	<<	<<	<<	<<	964.090.000	3.962.260.000		
Tot	<<	<<	<<	22.305.461.250	<<	<<	<<	<<	<<	123.225.458.379	145.509.919.630		
2023	<<	<<	<<	19.128.824.313	<<	<<	<<	<<	<<	123.103.531.816	142.232.356.130		
	<<	<<	<<	6.987.260.000	<<	<<	<<	<<	<<	832.900.000	7.720.160.000		
Tot	<<	<<	<<	26.016.084.313	<<	<<	<<	<<	<<	123.936.431.816	149.952.516.130		
2021	<<	<<	8.952.082.398	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.954.312.398		
	<<	<<	35.644.587	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	35.644.587		
Tot	<<	<<	8.987.726.985	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.989.956.985		
2022	<<	<<	8.768.001.874	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.770.231.874		
	<<	<<	49.459.734	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	49.459.734		
Tot	<<	<<	8.817.461.608	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.819.691.608		
2023	<<	<<	8.907.923.088	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.910.153.088		
	<<	<<	3.900.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.900.000		
Tot	<<	<<	8.911.823.088	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.914.053.088		

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

GIUSTIZIA

999/650/2

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)										ALLEGATO B	
MINISTRI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.873.098.368	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	537.624.255	
		Tot	2.844.327.623	<<	<<	666.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	3.410.722.623	
	2022	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.759.615.847	
		Sez I	92.248.509	<<	<<	60.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	152.248.509	
		Tot	2.750.469.356	<<	<<	161.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	2.911.864.356	
2023	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.561.752.150	
	Sez I	95.248.509	<<	<<	60.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	155.248.509	
	Tot	2.555.603.659	<<	<<	161.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.717.000.659	
ISTRUZIONE	2021	Sez II	<<	<<	4.236	<<	<<	<<	<<	50.533.215.177	<<	50.533.215.177	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	374.898.159	<<	374.898.159	
		Tot	528.192	<<	4.236	<<	<<	<<	<<	50.908.113.338	<<	50.908.645.764	
	2022	Sez II	531.974	<<	<<	4.236	<<	<<	<<	47.494.670.463	<<	47.495.206.673	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	532.621.397	<<	532.621.397	
		Tot	531.974	<<	<<	4.236	<<	<<	<<	48.027.291.860	<<	48.027.828.070	
2023	Sez II	535.793	<<	<<	4.236	<<	<<	<<	45.754.667.737	<<	45.755.107.766		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	991.523.237	<<	991.523.237		
	Tot	535.793	<<	<<	4.236	<<	<<	<<	46.746.090.974	<<	46.746.631.003		
INTERNO	2021	Sez II	15.782.716	3.883.730	11.504.279.865	5.048.543	3.910.000.000	<<	12.244.525	325.000.000	1.968.407.649	29.122.646.266	
		Sez I	<<	<<	5.867.297	<<	<<	<<	<<	<<	<<	828.967.297	
		Tot	15.782.716	3.883.730	11.510.247.162	5.048.543	3.910.000.000	<<	12.244.525	325.000.000	1.968.407.649	29.951.613.563	
	2022	Sez II	3.885.173	3.885.173	11.469.683.476	5.048.543	3.610.000.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.955.401.483	28.604.767.888	
		Sez I	<<	<<	4.667.097	<<	<<	<<	<<	<<	<<	422.767.097	
		Tot	3.885.173	3.883.730	11.474.350.573	5.048.543	3.610.000.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.955.401.483	29.027.534.985	
2023	Sez II	3.883.730	3.883.730	11.321.580.076	2.548.543	2.290.000.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.926.922.839	26.921.128.860		
	Sez I	445.000.000	<<	-16.964.720	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	428.035.280	
	Tot	11.157.301.127	3.883.730	11.304.615.356	336.648.020	2.548.543	2.290.000.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.926.922.839	27.349.164.140	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021	Sez II	<<	<<	<<	1.938.860.192	15.754.106	<<	<<	<<	<<	1.954.614.298	
		Sez I	<<	<<	<<	44.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	44.500.000	
		Tot	<<	<<	<<	1.983.360.192	15.754.106	<<	<<	<<	<<	1.999.114.298	
	2022	Sez II	<<	<<	<<	1.294.686.121	3.784.700	<<	<<	<<	<<	1.298.470.821	
		Sez I	<<	<<	<<	47.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	47.500.000	
		Tot	<<	<<	<<	1.342.186.121	3.784.700	<<	<<	<<	<<	1.345.970.821	
2023	Sez II	<<	<<	<<	1.154.509.035	3.784.700	<<	<<	<<	<<	1.158.293.735		
	Sez I	<<	<<	<<	11.700.000	<<	<<	<<	<<	<<	11.700.000		
	Tot	<<	<<	<<	1.166.209.035	3.784.700	<<	<<	<<	<<	1.169.993.735		

999/650/3

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)										ALLEGATO B		
MINISTRI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021	Sez II	203.530.196	<<	849.896.280	11.199.731.008	98.070.798	1.725.797.423	3.817.103	3.917.346	484	<<	13.559	14.084.774.198
		Sez I	<<	<<	<<	610.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	610.000.000
		Tot	203.530.196	<<	849.896.280	11.809.731.008	98.070.798	1.725.797.423	3.817.103	3.917.346	484	<<	13.559	14.694.774.198
	2022	Sez II	218.646.841	<<	832.118.264	10.446.607.062	97.316.760	1.446.729.716	3.817.102	4.650.407	484	<<	<<	13.049.900.196
		Sez I	<<	<<	<<	113.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	113.500.000
		Tot	218.646.841	<<	832.118.264	10.560.107.062	97.316.760	1.446.729.716	3.817.102	4.650.407	484	<<	<<	13.163.400.196
2023	Sez II	231.670.328	<<	824.447.260	10.719.451.602	90.229.913	955.225.855	3.817.101	4.835.143	484	<<	<<	12.829.691.245	
	Sez I	-1.000.000	<<	-840.000	77.040.000	<<	-11.700.000	<<	<<	<<	<<	<<	63.500.000	
	Tot	230.670.328	<<	823.607.260	10.796.491.602	90.229.913	943.525.855	3.817.101	4.835.143	484	<<	<<	12.893.191.245	
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2021	Sez II	2.863.863.115	<<	<<	689	<<	<<	<<	<<	9.325.512.943	<<	<<	12.189.376.747
		Sez I	275.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	439.500.000	<<	<<	714.500.000
		Tot	3.138.863.115	<<	<<	689	<<	<<	<<	<<	9.765.012.943	<<	<<	12.903.876.747
	2022	Sez II	2.968.931.722	<<	<<	689	<<	<<	<<	<<	9.376.665.947	<<	<<	12.345.598.358
		Sez I	275.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	373.500.000	<<	<<	648.500.000
		Tot	3.243.931.722	<<	<<	689	<<	<<	<<	<<	9.750.165.947	<<	<<	12.994.098.358
2023	Sez II	2.692.369.927	<<	<<	689	<<	<<	<<	<<	9.381.765.146	<<	<<	12.074.135.762	
	Sez I	125.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	513.500.000	<<	<<	638.500.000	
	Tot	2.817.369.927	<<	<<	689	<<	<<	<<	<<	9.895.265.146	<<	<<	12.712.635.762	
DIFESA	2021	Sez II	100.724.367	20.398.603.463	3.745.614.128	5.677.797	82.493.709	24.460.513	<<	<<	<<	72.100.000	24.429.673.978	
		Sez I	<<	123.084.640	44.074.061	<<	565.000	<<	<<	<<	<<	<<	167.743.701	
		Tot	100.724.367	20.521.688.103	3.789.688.189	5.677.797	83.078.709	24.460.513	<<	<<	<<	72.100.000	24.597.417.679	
	2022	Sez II	93.844.010	20.971.492.554	3.775.738.943	5.674.709	82.119.914	24.460.513	<<	<<	<<	72.850.000	25.026.180.644	
		Sez I	<<	102.927.293	36.579.219	<<	1.770.000	<<	<<	<<	<<	<<	141.276.512	
		Tot	93.844.010	21.074.419.847	3.812.318.162	5.674.709	83.889.914	24.460.513	<<	<<	<<	72.850.000	25.167.457.156	
2023	Sez II	93.843.971	19.410.494.773	3.816.802.567	5.616.379	82.722.406	24.460.513	<<	<<	<<	73.850.000	23.507.790.610		
	Sez I	-500.000	-27.000.000	-2.500.000	<<	1.770.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-28.230.000	
	Tot	93.343.971	19.383.494.773	3.814.302.567	5.616.379	84.492.406	24.460.513	<<	<<	<<	73.850.000	23.479.560.610		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021	Sez II	<<	<<	<<	1.249.232.304	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.250.192.429	
		Sez I	<<	<<	<<	202.373.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	202.373.000	
		Tot	<<	<<	<<	1.451.605.304	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.452.565.429	
	2022	Sez II	<<	<<	<<	980.751.910	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	981.712.035	
		Sez I	<<	<<	<<	4.182.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.182.000	
		Tot	<<	<<	<<	984.933.910	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	985.894.035	
2023	Sez II	<<	<<	<<	1.148.452.194	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.149.412.319		
	Sez I	<<	<<	<<	-3.318.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.318.000	
	Tot	<<	<<	<<	1.145.134.194	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.146.094.319		

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1		
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)												
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE							
ECONOMIA E FINANZE	2021	Sez.II Sez.I Tot	19.648.258.075 490.068.637 20.136.326.712	6.543.399.321 3.550.000 6.546.949.321	276.338.379 12.217 276.350.596	128.731.921.228 2.414.768.871 131.146.690.099	17.438.956.691 2.500.000 17.441.456.691	7.312.247.434 800.806.278 8.113.053.712						
	2022	Sez.II Sez.I Tot	20.097.807.485 649.081.891 20.746.889.376	6.506.566.984 3.500.000 6.510.066.984	276.966.258 12.217 276.978.475	125.767.332.654 1.237.656.064 127.004.988.718	18.552.286.691 2.500.000 18.554.786.691	6.629.118.741 2.374.606.278 9.003.725.019						
		Sez.II Sez.I Tot	20.395.980.097 806.120.028 21.202.100.125	6.592.590.736 -1.000.000 6.591.590.736	276.799.124 << 276.799.124	125.009.709.712 1.042.226.064 126.051.935.776	15.521.524.510 2.500.000 15.524.024.510	6.048.718.741 3.906.278 6.052.625.019						
	SVILUPPO ECONOMICO	2021	Sez.II Sez.I Tot	138.726.765 << 138.726.765	71.197.717 1.000.000 72.197.717	7.922.905 << 7.922.905	162.400.208 << 162.400.208	7.618.800 << 7.618.800	153.194.763 << 153.194.763					
		2022	Sez.II Sez.I Tot	144.122.262 << 144.122.262	72.667.487 1.000.000 73.667.487	8.255.818 << 8.255.818	168.587.201 << 168.587.201	7.618.800 << 7.618.800	74.371.763 << 74.371.763					
			Sez.II Sez.I Tot	141.987.968 << 141.987.968	45.842.861 -3.250.000 42.592.861	8.270.733 << 8.270.733	128.085.208 << 128.085.208	8.190.800 << 8.190.800	25.749.763 << 25.749.763					
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2021	Sez.II Sez.I Tot	52.372.547 << 52.372.547	45.474.358 << 45.474.358	3.197.798 << 3.197.798	147.372.991.116 8.742.941.054 156.115.932.170	1.007.760.721 20.000.000 1.027.760.721	1.687.722 << 1.687.722						
	2022	Sez.II Sez.I Tot	54.320.658 << 54.320.658	45.530.053 << 45.530.053	3.319.776 << 3.319.776	138.071.675.801 4.825.960.000 142.897.635.801	1.021.610.721 5.000.000 1.026.610.721	1.687.722 << 1.687.722						
		Sez.II Sez.I Tot	53.963.021 << 53.963.021	44.990.138 -1.800.000 43.190.138	3.296.764 << 3.296.764	138.810.546.697 8.166.060.000 146.976.606.697	1.021.360.721 5.000.000 1.026.360.721	1.687.722 << 1.687.722						
	2023	Sez.II Sez.I Tot	5.666.586.574 7.385.555 5.673.972.129	1.980.238.139 2.000.000 1.982.238.139	358.365.094 459.032 358.824.126	40.148.112 << 40.148.112	269.751.260 << 269.751.260	<< << <<						
		2022	Sez.II Sez.I Tot	5.572.012.453 30.748.624 5.602.761.077	1.969.537.178 1.000.000 1.970.537.178	352.237.830 1.911.110 354.148.940	40.148.112 << 40.148.112	269.751.260 << 269.751.260	<< << <<					
			Sez.II Sez.I Tot	5.726.454.873 << 5.726.454.873	1.988.826.312 -4.900.000 1.963.926.312	362.280.411 << 362.280.411	40.148.112 -2.000.000 38.148.112	269.751.260 << 269.751.260	<< << <<					
GIUSTIZIA	2021	Sez.II Sez.I Tot	5.666.586.574 7.385.555 5.673.972.129	1.980.238.139 2.000.000 1.982.238.139	358.365.094 459.032 358.824.126	40.148.112 << 40.148.112	269.751.260 << 269.751.260	<< << <<						
2022	Sez.II Sez.I Tot	5.572.012.453 30.748.624 5.602.761.077	1.969.537.178 1.000.000 1.970.537.178	352.237.830 1.911.110 354.148.940	40.148.112 << 40.148.112	269.751.260 << 269.751.260	<< << <<							
	2023	Sez.II Sez.I Tot	5.726.454.873 << 5.726.454.873	1.988.826.312 -4.900.000 1.963.926.312	362.280.411 << 362.280.411	40.148.112 -2.000.000 38.148.112	269.751.260 << 269.751.260	<< << <<						
		Sez.II Sez.I Tot	5.726.454.873 << 5.726.454.873	1.988.826.312 -4.900.000 1.963.926.312	362.280.411 << 362.280.411	40.148.112 -2.000.000 38.148.112	269.751.260 << 269.751.260	<< << <<						

999/652/1

999/652/2

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)											
2021	2022	2023	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE					
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez.II	764.116.181	117.633.105	13.760.712	637.653.652	28.448.681	<<	<<					
	Sez.I	6.450.374	173.881	<<	<<	<<	<<	<<					
	Tot	770.566.555	117.806.986	13.760.712	637.653.652	28.448.681	<<	<<					
	Sez.II	768.991.553	118.133.105	14.073.404	637.153.652	28.248.681	<<	<<					
	Tot	12.900.749	347.760	<<	<<	<<	<<	<<					
	Tot	781.892.302	118.480.865	14.073.404	637.153.652	28.248.681	<<	<<					
ISTRUZIONE	Sez.II	771.227.066	113.633.105	14.215.004	635.953.652	27.248.681	<<	<<					
	Sez.I	12.900.749	-952.240	<<	-2.500.000	27.248.681	<<	<<					
	Tot	784.127.815	112.680.865	14.215.004	633.453.652	22.948.681	<<	<<					
	Sez.II	43.328.328.091	1.155.132.678	2.744.833.759	788.739.848	61.967.834	<<	<<					
	Sez.I	144.465.845	148.984.000	9.448.314	60.000.000	<<	<<	<<					
	Tot	43.472.793.936	1.304.116.678	2.754.282.073	848.739.848	61.967.834	<<	<<					
INTERNO	Sez.II	41.394.915.973	757.988.243	2.621.822.366	788.739.848	61.967.834	<<	<<					
	Sez.I	418.547.843	26.684.001	27.389.553	60.000.000	<<	<<	<<					
	Tot	41.813.463.816	784.672.244	2.649.211.919	848.739.848	61.967.834	<<	<<					
	Sez.II	40.061.367.519	774.135.184	2.536.607.972	538.739.848	61.967.834	<<	<<					
	Sez.I	763.380.571	118.384.000	49.958.666	60.000.000	<<	<<	<<					
	Tot	40.824.748.090	892.519.184	2.586.566.638	598.739.848	61.967.834	<<	<<					
INTERNO	Sez.II	8.821.085.050	1.817.636.922	546.444.122	10.780.921.028	1.413.538.519	<<	<<					
	Sez.I	1.720.856	10.191.000	55.441	817.000.000	<<	<<	<<					
	Tot	8.822.805.906	1.827.827.922	546.499.563	11.597.921.028	1.413.538.519	<<	<<					
	Sez.II	8.866.923.488	1.501.910.735	548.934.947	10.842.455.674	1.420.312.219	<<	<<					
	Sez.I	1.720.856	8.890.800	55.441	412.100.000	<<	<<	<<					
	Tot	8.868.644.344	1.510.801.535	548.990.388	11.254.555.674	1.420.312.219	<<	<<					
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	Sez.II	8.817.177.904	1.476.465.585	546.304.851	10.708.110.499	1.400.112.219	<<	<<					
	Sez.I	<<	-25.964.720	<<	454.000.000	<<	<<	<<					
	Tot	8.817.177.904	1.450.500.865	546.304.851	11.162.110.499	1.400.112.219	<<	<<					
	Sez.II	60.065.480	94.868.849	3.500.270	188.763.559	<<	<<	<<					
	Sez.I	<<	11.500.000	<<	18.000.000	<<	<<	<<					
	Tot	60.065.480	106.368.849	3.500.270	206.763.559	<<	<<	<<					
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	Sez.II	64.548.325	93.513.533	3.756.961	186.748.373	<<	<<	<<					
	Sez.I	<<	14.500.000	<<	18.000.000	<<	<<	<<					
	Tot	64.548.325	108.013.533	3.756.961	204.748.373	<<	<<	<<					
	Sez.II	65.625.313	95.514.253	3.842.379	183.748.373	<<	<<	<<					
	Sez.I	<<	700.000	<<	9.000.000	<<	<<	<<					
	Tot	65.625.313	96.214.253	3.842.379	192.748.373	<<	<<	<<					

999/652/3

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1		
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)							TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021	Sez.II Sez.I Tot	286.882.323 << 286.882.323	57.373.072 << 57.373.072	5.365.279.981 465.000.000 5.830.279.981	<< << <<	640.097.015 145.000.000 785.097.015				
	2022	Sez.II Tot	283.031.452 << 283.031.452	57.177.304 << 57.177.304	5.364.287.221 30.000.000 5.394.287.221	<< << <<	686.358.762 83.500.000 769.858.762				
		Sez.II Sez.I Tot	892.800.187 892.631.014 << 892.631.014	285.015.060 -6.600.000 278.415.060	57.164.560 << 57.164.560	5.094.287.221 5.000.000 5.099.287.221	<< << <<	684.325.848 88.500.000 772.825.848			
	MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2021	Sez.II Sez.I Tot	48.498.795 18.000.000 2.969.287 426.256.503	27.474.592 30.713 27.505.305	8.544.410.298 264.000.000 8.808.410.298	5.460.000 << 5.460.000	68.305.000 30.000.000 98.305.000			
		2022	Sez.II Sez.I Tot	421.045.290 15.469.287 436.514.577	27.328.636 18.000.000 66.600.375	27.328.636 30.713 27.359.349	8.596.094.707 250.000.000 8.846.094.707	5.460.000 << 5.460.000	68.305.000 << 68.305.000		
			Sez.II Sez.I Tot	418.945.256 15.469.287 434.414.543	41.859.062 18.000.000 59.859.062	27.197.941 30.713 27.228.654	8.604.204.151 240.000.000 8.844.204.151	5.460.000 << 5.460.000	68.305.000 << 68.305.000		
DIFESA	2021	Sez.II Sez.I Tot	1.758.126.776 43.797.479 1.801.924.255	1.009.579.676 5.625.408 1.015.205.084	50.196.100 << 50.196.100	50.196.100 << 50.196.100	75.064.605 << 75.064.605				
	2022	Sez.II Sez.I Tot	1.294.729.868 36.302.637 1.331.032.505	1.005.154.457 4.703.702 1.009.858.159	50.194.407 << 50.194.407	50.194.407 << 50.194.407	75.921.553 << 75.921.553				
		Sez.II Sez.I Tot	16.477.553.340 1.770.000 16.479.323.340	1.304.652.439 -22.000.000 1.282.652.439	999.023.528 << 999.023.528	50.194.407 << 50.194.407	77.028.500 << 77.028.500	68.305.000 << 68.305.000			
	POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021	Sez.II Sez.I Tot	53.198.913 100.000 53.298.913	4.191.534 23.260 4.214.794	310.204.443 51.910.000 362.114.443	3.031.765 << 3.031.765	177.657.338 << 177.657.338			
		2022	Sez.II Sez.I Tot	52.070.465 << 52.070.465	4.192.948 23.260 4.216.208	308.475.388 3.819.000 312.294.388	1.551.765 << 1.551.765	158.197.338 << 158.197.338			
			Sez.II Sez.I Tot	70.806.307 339.740 71.146.047	52.078.958 -3.000.000 49.078.958	4.108.690 23.260 4.131.950	307.475.388 3.819.000 311.294.388	1.551.765 << 1.551.765	158.197.338 -4.500.000 153.697.338		

999/652/4

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)											
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE						
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2021	Sez.I 500.000 Tot 704.572.804	168.572.631 33.100.000 201.672.631	<< 40.437.096	433.928.680 5.100.000 439.028.680	107.967.412 161.000.000 268.967.412	69.389.343 << 69.389.343						
	2022	Sez.I 674.595.577 Tot 674.595.577	149.522.759 20.100.000 169.622.759	<< 38.511.066	430.320.680 5.600.000 435.920.680	102.801.804 11.000.000 113.801.804	76.889.343 << 76.889.343						
	2023	Sez.I 653.467.936 Tot 653.467.936	119.323.738 -8.400.000 110.923.738	<< 37.131.542	428.720.680 5.600.000 434.320.680	101.641.805 1.000.000 102.641.805	61.889.343 << 61.889.343						
SALUTE	2021	Sez.II 138.468.639 Sez.I << Tot 138.468.639	88.171.566 << 88.171.566	7.964.681 << 7.964.681	716.337.391 117.130.194 833.467.585	535.288.529 480.900.000 1.016.188.529	<< << <<						
	2022	Sez.II 135.882.083 Sez.I << Tot 135.882.083	88.982.921 << 88.982.921	7.800.905 << 7.800.905	711.664.675 117.130.194 828.794.869	535.288.529 80.900.000 616.188.529	<< << <<						
	2023	Sez.II 128.414.495 Sez.I << Tot 128.414.495	83.454.251 -1.500.000 81.954.251	7.655.160 << 7.655.160	687.364.675 117.130.194 804.494.869	535.929.575 80.900.000 616.829.575	<< << <<						
TOTALE	2021	Sez.II 97.333.177.266 Sez.I 772.221.108 Tot 98.105.398.374	14.229.032.093 272.396.360 14.501.428.453	5.101.383.690 15.654.385 5.117.038.075	304.123.895.644 12.955.850.119 317.079.745.763	20.954.854.817 664.400.000 21.619.254.817	9.016.859.397 1.450.806.278 10.467.665.675						
	2022	Sez.II 95.662.472.855 Sez.I 1.229.079.163 Tot 96.891.552.018	12.982.785.158 130.325.198 13.113.110.356	4.969.532.676 34.125.996 5.003.658.672	291.963.878.393 6.960.265.258 298.924.143.651	22.082.819.857 99.400.000 22.182.219.857	8.289.209.451 2.528.106.278 10.817.315.729						
	2023	Sez.II 94.675.602.109 Sez.I 1.599.980.375 Tot 96.275.582.484	12.998.381.682 57.717.040 13.056.098.722	4.883.898.659 50.012.639 4.933.911.298	291.227.288.623 10.098.335.258 301.325.623.881	19.031.767.670 85.100.000 19.116.867.670	7.643.154.537 147.906.278 7.791.060.815						

999/652/5

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1		
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)									
		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2021	Sez II Sez I Tot	20.620.000.000 << 20.620.000.000	81.462.849.782 << 81.462.849.782	74.600.525.410 78.550.000 74.679.075.410	1.169.005.000 << 1.169.005.000	14.967.786.592 3.784.643.090 18.752.429.682	372.827.676.137 7.574.899.093 380.402.575.230			
	2022	Sez II Sez I Tot	21.320.000.000 << 21.320.000.000	82.371.574.986 << 82.371.574.986	74.102.985.584 78.550.000 74.181.535.584	1.169.005.000 << 1.169.005.000	15.701.981.105 7.347.962.181 23.049.943.286	372.553.751.073 11.693.868.631 384.247.619.704			
		Sez II Sez I Tot	22.015.000.000 << 22.015.000.000	85.662.432.925 << 85.662.432.925	74.128.759.412 78.550.000 74.207.309.412	1.169.005.000 << 1.169.005.000	15.954.418.050 6.263.962.181 22.218.380.231	372.832.116.262 8.196.264.551 381.028.380.813			
	SVILUPPO ECONOMICO	2021	Sez II Sez I Tot	<< << <<	12.720.720 << 12.720.720	10.000.000 << 10.000.000	<< << <<	5.585.097 << 5.585.097	615.670.659 1.000.000 616.670.659		
		2022	Sez II Sez I Tot	<< << <<	5.841.525 << 5.841.525	<< << <<	<< << <<	5.585.097 << 5.585.097	533.353.637 1.000.000 534.353.637		
			Sez II Sez I Tot	<< << <<	2.389.849 << 2.389.849	<< << <<	<< << <<	<< << <<	5.585.097 << 5.585.097	412.405.963 -3.250.000 409.155.963	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2021	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	42.000.000 << 42.000.000	<< << <<	1.272.119.760 2.894.700.000 4.166.819.760	149.797.604.022 11.657.641.054 161.455.245.076			
	2022	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	42.000.000 << 42.000.000	<< << <<	2.250.819.760 -848.700.000 1.402.119.760	141.490.964.491 3.982.260.000 145.473.224.491			
		Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	42.000.000 << 42.000.000	<< << <<	2.196.815.928 -449.100.000 1.747.715.928	142.174.660.991 7.720.160.000 149.894.820.991			
	GIUSTIZIA	2021	Sez II Sez I Tot	<< << <<	962.084 << 962.084	50.000 << 50.000	<< << <<	17.280.851 800.000 18.080.851	8.333.382.114 10.644.587 8.344.026.701		
		2022	Sez II Sez I Tot	<< << <<	962.084 << 962.084	50.000 << 50.000	<< << <<	15.432.727 800.000 16.232.727	8.220.131.644 34.489.734 8.254.591.378		
			Sez II Sez I Tot	<< << <<	962.084 << 962.084	50.000 << 50.000	<< << <<	21.020.632 800.000 21.820.632	8.389.493.684 -6.100.000 8.383.393.684		

999/652/6

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023											
		(in euro)											
		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE					
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021	Sez II	1.085.916.726	<<	<<	<<	<<	36.990.804	2.684.519.861				
		Sez I	66.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	537.624.255				
		Tot	1.151.916.726	<<	<<	<<	<<	<<	3.222.144.116				
	2022	Sez II	959.306.141	<<	<<	<<	<<	<<	50.190.804	2.576.097.340			
		Tot	79.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	152.248.509			
	2023	Sez II	1.038.306.141	<<	<<	<<	<<	<<	50.190.804	2.728.345.849			
Tot		805.565.331	<<	<<	<<	<<	<<	53.190.804	2.421.033.643				
ISTRUZIONE	2021	Sez I	90.100.000	<<	<<	<<	<<	<<	155.248.509				
		Sez II	895.665.331	<<	<<	<<	<<	<<	53.190.804	2.576.282.152			
		Tot	425.926	<<	<<	<<	<<	<<	602.663.240	49.238.321.465			
	2022	Sez I	425.926	<<	<<	<<	<<	<<	602.663.240	49.601.219.624			
		Tot	425.926	<<	<<	<<	<<	<<	448	46.182.090.727			
	2023	Sez I	425.926	<<	<<	<<	<<	<<	448	46.714.712.124			
Tot		425.926	<<	<<	<<	<<	<<	637.448	44.530.111.820				
INTERNO	2021	Sez I	12.845.748	<<	<<	<<	<<	<<	991.723.237				
		Sez II	12.845.748	<<	<<	<<	<<	<<	45.521.835.057				
		Tot	425.926	<<	<<	<<	<<	<<	637.448	45.521.835.057			
	2022	Sez I	12.845.748	<<	<<	<<	<<	<<	49.700.264	23.574.301.808			
		Tot	12.845.748	<<	<<	<<	<<	<<	828.967.297	23.574.301.808			
	2023	Sez I	12.845.748	<<	<<	<<	<<	<<	49.700.264	24.403.269.105			
Tot		12.845.748	<<	<<	<<	<<	<<	40.113.062	23.364.580.179				
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021	Sez I	11.845.748	<<	<<	<<	<<	<<	40.113.062				
		Sez II	11.845.748	<<	<<	<<	<<	<<	422.767.097				
		Tot	425.926	<<	<<	<<	<<	<<	40.113.062	23.787.347.276			
	2022	Sez I	11.845.748	<<	<<	<<	<<	<<	40.113.062	23.130.141.496			
		Tot	11.845.748	<<	<<	<<	<<	<<	428.035.280	23.130.141.496			
	2023	Sez I	11.845.748	<<	<<	<<	<<	<<	40.113.062	23.558.176.776			
Tot		11.845.748	<<	<<	<<	<<	<<	1.973.839	364.080.593				
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2021	Sez I	11.603.998	<<	<<	<<	<<	<<	39.500.000				
		Sez II	11.603.998	<<	<<	<<	<<	<<	403.580.593				
		Tot	425.926	<<	<<	<<	<<	<<	12.179	363.441.799			
	2022	Sez I	11.603.998	<<	<<	<<	<<	<<	12.179	42.500.000			
		Tot	11.603.998	<<	<<	<<	<<	<<	12.179	405.941.799			
	2023	Sez I	9.603.998	<<	<<	<<	<<	<<	12.179	361.570.007			
Tot		2.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	12.179	11.700.000				
										373.270.007			

999/65277

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 (in euro)							TOTALE	
2021	2022	2023	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE	
Sez II	Sez I	Sez I	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	28.154.763	7.311.775.809	
Tot	Tot	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	610.000.000	
2021	2022	2023	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	28.154.763	7.921.775.809	
Sez I	Sez I	Sez I	<<	<<	<<	5.625.697	<<	56.354.763	7.346.945.883	
Tot	Tot	Tot	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	56.354.763	113.500.000	
2022	2023	2023	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	45.984.763	7.066.344.660	
Sez I	Sez I	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-7.400.000	79.500.000	
Tot	Tot	Tot	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	38.584.763	7.145.844.660	
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2021	2022	2023	1.246.467	<<	12.000	<<	58.103.292	9.180.203.102	
Sez I	Sez I	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	34.500.000	349.500.000	
Tot	Tot	Tot	1.246.467	<<	3.405.442	12.000	<<	92.603.292	9.529.703.102	
2022	2023	2023	1.176.767	<<	2.964.643	12.000	<<	58.103.292	9.229.090.710	
Sez I	Sez I	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	283.500.000	
Tot	Tot	Tot	1.176.767	<<	2.964.643	12.000	<<	58.103.292	9.512.590.710	
2023	2023	2023	1.176.767	<<	2.799.972	12.000	<<	58.103.292	9.228.063.441	
Sez I	Sez I	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	273.500.000	
Tot	Tot	Tot	1.176.767	<<	2.799.972	12.000	<<	58.103.292	273.500.000	
DIFESA	2021	2022	2023	185.687.636	<<	403.900.000	<<	58.465.425	20.128.515.164	
Sez I	Sez I	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	167.743.701	
Tot	Tot	Tot	185.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	58.465.425	20.296.258.865	
2022	2023	2023	162.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	55.079.425	19.546.851.162	
Sez I	Sez I	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	141.276.512	
Tot	Tot	Tot	162.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	55.079.425	19.688.127.674	
2023	2023	2023	162.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	55.079.425	19.530.394.275	
Sez I	Sez I	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-20.230.000	
Tot	Tot	Tot	162.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	55.079.425	19.510.164.275	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2021	2022	2023	489.101	<<	50.000	<<	1.229.834	625.590.365	
Sez I	Sez I	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	52.373.000	
Tot	Tot	Tot	489.101	<<	275.000	50.000	<<	1.229.834	677.963.365	
2022	2023	2023	489.101	<<	275.000	50.000	<<	23.395.834	624.021.544	
Sez I	Sez I	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.182.000	
Tot	Tot	Tot	489.101	<<	275.000	50.000	<<	23.395.834	628.203.544	
2023	2023	2023	489.101	<<	275.000	50.000	<<	795.834	595.553.381	
Sez I	Sez I	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.318.000	
Tot	Tot	Tot	489.101	<<	275.000	50.000	<<	795.834	592.235.381	

999/652/8

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023											
		(in euro)											
		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE					
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2021	Sez II Sez I Tot	<< << 500.000	<< << 4.378.698	4.378.698 << 4.378.698	<< << 1.548	<< << 18.879.619	1.548.127.831 199.700.000 1.747.827.831					
	2022	Sez II	<<	<<	3.235.306	<<	<<	1.495.257.702					
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	36.700.000					
	2023	Sez II	<<	<<	3.235.306	<<	<<	1.531.957.702					
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	1.406.493.172					
	SALUTE	2021	Sez II Sez I Tot	500.000 << 19.605.237	<< << 2.586.961	2.586.961 << 2.586.961	<< << 1.548	<< << 27.294.688	-1.800.000 1.404.693.172				
2022		Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	1.533.130.731					
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	598.030.194					
2023		Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	2.131.160.925					
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	1.517.512.754					
TOTALE		2021	Sez II Sez I Tot	20.620.000.000 << 20.620.000.000	81.507.091.229 << 81.507.091.229	75.137.258.112 78.550.000 75.215.808.112	1.169.005.000 << 1.169.005.000	17.146.228.068 6.714.643.090 23.860.871.158	647.762.899.661 22.990.521.340 670.753.421.001				
2022	Sez II	21.320.000.000	<<	82.406.261.030	74.629.718.286	1.169.005.000	18.294.236.519	635.044.090.645					
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	6.500.062.181	17.638.914.074					
2023	Sez II	22.015.000.000	<<	85.691.746.681	74.655.492.114	1.169.005.000	18.463.065.196	633.570.885.251					
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	5.801.762.181	18.011.463.771					
TOTALE			22.015.000.000	85.691.746.681	74.734.042.114	1.169.005.000	24.264.827.377	651.582.349.022					

999/652/9

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1		
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023												
		(in euro)												
		INVESTIMENTI FISSI LORDE ACQUISITI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE					
ECONOMIA E FINANZE	2021	Sez II Sez I Tot	608.621.063 << 608.621.063	11.301.753.936 36.924.100.000 48.225.853.936	11.778.612.111 1.188.900.000 12.967.512.111	23.000.000 << 23.000.000	196.639.415 << 196.639.415	9.460.256.574 182.500.000 9.642.756.574	29.834.520.000 50.000.000 29.884.520.000	63.203.403.099 38.345.500.000 101.548.903.099				
	2022	Sez II Tot	562.722.119 <<	13.223.581.462 44.102.100.000 57.325.681.462	8.316.852.268 1.295.900.000 9.612.752.268	23.000.000 << 23.000.000	122.949.641 << 122.949.641	6.779.080.885 372.000.000 7.151.080.885	9.208.440.000 << 9.208.440.000	38.236.626.375 45.770.000.000 84.006.626.375				
		Sez II Tot	515.475.905 <<	9.496.353.797 47.496.000.000 56.992.353.797	4.859.504.682 244.000.000 5.103.504.682	23.000.000 << 23.000.000	124.189.053 << 124.189.053	6.768.128.888 675.000.000 7.443.128.888	14.712.000.000 << 14.712.000.000	36.498.652.325 48.415.000.000 84.913.652.325				
	2023	Sez II Sez I Tot	102.101.000 << 102.101.000	197.646.145 << 197.646.145	6.678.327.948 930.000.000 7.608.327.948	25.000.000 << 25.000.000	<< << <<	1.174.224.892 << 1.174.224.892	155.000.000 160.000.000 315.000.000	8.332.299.985 1.090.000.000 9.422.299.985				
		Sez II Sez I Tot	129.598.818 << 129.598.818	242.746.145 << 242.746.145	5.963.088.964 620.000.000 6.583.088.964	25.000.000 << 25.000.000	<< << <<	110.024.892 << 110.024.892	65.000.000 120.000.000 185.000.000	6.535.458.819 740.000.000 7.275.458.819				
	LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2021	Sez II Sez I Tot	82.961.382 << 82.961.382	274.847.145 << 274.847.145	6.919.771.542 1.050.000.000 7.969.771.542	<< << <<	8.000.000 << <<	85.000.000 << <<	75.395.139 << <<				
2022		Sez II Tot	39.677.761 <<	27.717.378 << 27.717.378	<< << <<	<< << <<	<< << <<	8.000.000 << <<	75.395.139 << <<					
		Sez II Tot	29.977.761 <<	27.717.378 << 27.717.378	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	57.695.139 << <<					
2023		Sez II Sez I Tot	29.977.761 << 29.977.761	27.717.378 << 27.717.378	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	57.695.139 << <<					
		Sez II Sez I Tot	620.023.458 25.000.000 645.023.458	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	906.826 << 906.826	620.930.284 25.000.000 645.930.284					
GIUSTIZIA		2021	Sez II Sez I Tot	550.100.230 15.000.000 565.100.230	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	550.100.230 15.000.000 565.100.230				
	2022	Sez II Tot	520.659.404 10.000.000 530.659.404	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	520.659.404 10.000.000 530.659.404					
		Sez II Tot		<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<						

999/652/10

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023											
		(in euro)											
		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE				
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2021	Sez II 79.383.507 Sez I <<< Tot 79.383.507	103.895.000 <<< 103.895.000	<<< <<< 100.000	<<< <<< 100.000	<<< <<< 100.000	<<< <<< 5.200.000	<<< <<< 5.200.000	188.578.507 <<< 188.578.507	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	
	2022	Sez II 82.123.507 Sez I <<< Tot 82.123.507	101.395.000 <<< 101.395.000	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	183.518.507 <<< 183.518.507	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	
	2023	Sez II 39.323.507 Sez I <<< Tot 39.323.507	101.395.000 <<< 101.395.000	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	140.718.507 <<< 140.718.507	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<
	2021	Sez II 78.639.056 Sez I 12.000.000 Tot 90.639.056	1.216.787.084 <<< 1.216.787.084	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	1.295.426.140 12.000.000 1.307.426.140	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<
	2022	Sez II 63.585.946 Sez I <<< Tot 63.585.946	1.249.530.000 <<< 1.249.530.000	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	1.313.115.946 <<< 1.313.115.946	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<
	2023	Sez II 58.585.946 Sez I -200.000 Tot 58.385.946	1.166.410.000 <<< 1.166.410.000	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	1.224.995.946 -200.000 1.224.795.946	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<
INTERNO	2021	Sez II 1.222.614.815 Sez I <<< Tot 1.222.614.815	4.303.236.168 <<< 4.303.236.168	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	5.529.050.983 <<< 5.529.050.983	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<
	2022	Sez II 1.215.612.219 Sez I <<< Tot 1.215.612.219	4.005.236.168 <<< 4.005.236.168	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	5.220.848.387 <<< 5.220.848.387	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<
	2023	Sez II 1.117.839.195 Sez I <<< Tot 1.117.839.195	2.652.736.168 <<< 2.652.736.168	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	3.770.575.363 <<< 3.770.575.363	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<
	2021	Sez II 515.956.231 Sez I -50.000.000 Tot 465.956.231	913.566.308 105.000.000 1.018.566.308	40.000.000 <<< 40.000.000	<<< <<< <<<	26.000.000 <<< 26.000.000	93.000.000 -50.000.000 43.000.000	800.000 <<< 800.000	1.589.322.539 5.000.000 1.594.322.539	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<
	2022	Sez II 356.463.953 Sez I <<< Tot 356.463.953	529.280.030 5.000.000 534.280.030	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	10.000.000 <<< 10.000.000	33.000.000 <<< 33.000.000	5.457.705 <<< 5.457.705	934.201.688 5.000.000 939.201.688	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<
	2023	Sez II 269.129.254 Sez I <<< Tot 269.129.254	481.274.517 <<< 481.274.517	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	10.000.000 <<< 10.000.000	33.000.000 <<< 33.000.000	2.457.705 <<< 2.457.705	795.861.476 <<< 795.861.476	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<

999/652/1/1

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023											
		(in euro)											
		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2021	Sez II 860.585.616 Sez I <<< Tot 860.585.616	3.594.048.303 <<< 3.594.048.303	1.109.802.484 <<< 1.109.802.484	3.717.772 <<< 3.717.772	68.117.388 <<< 68.117.388	1.136.726.826 <<< 1.136.726.826	<<< <<< <<<	6.772.998.389 <<< 6.772.998.389				
	2022	Sez II 829.098.433 Sez I <<< Tot 829.098.433	3.200.978.034 <<< 3.200.978.034	818.224.264 <<< 818.224.264	3.007.795 <<< 3.007.795	68.117.388 <<< 68.117.388	783.528.399 <<< 783.528.399	<<< <<< <<<	5.702.954.313 <<< 5.702.954.313				
	2023	Sez II 776.941.846 Sez I <<< Tot 776.941.846	3.363.505.269 <<< 3.363.505.269	1.028.574.228 <<< 1.028.574.228	2.949.371 <<< 2.949.371	68.117.388 <<< 68.117.388	523.258.483 <<< 523.258.483	<<< <<< <<<	5.763.346.585 <<< 5.763.346.585				
	2021	Sez II 1.322.199 Sez I <<< Tot 1.322.199	2.736.745.549 365.000.000 3.101.745.549	13.220.456 <<< 13.220.456	7.000.000 <<< 7.000.000	178.115.898 <<< 178.115.898	62.000.000 <<< 62.000.000	<<< <<< <<<	2.998.404.102 365.000.000 3.363.404.102				
	2022	Sez II 322.199 Sez I <<< Tot 322.199	2.852.234.828 365.000.000 3.217.234.828	13.220.456 <<< 13.220.456	7.000.000 <<< 7.000.000	177.715.898 <<< 177.715.898	62.000.000 <<< 62.000.000	<<< <<< <<<	3.112.493.381 365.000.000 3.477.493.381				
	2023	Sez II 322.199 Sez I <<< Tot 322.199	2.578.634.828 365.000.000 2.943.634.828	16.220.456 <<< 16.220.456	7.000.000 <<< 7.000.000	177.715.898 <<< 177.715.898	62.000.000 <<< 62.000.000	<<< <<< <<<	2.841.893.381 365.000.000 3.206.893.381				
DIFESA	2021	Sez II 4.242.043.197 Sez I <<< Tot 4.242.043.197	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	14.617 <<< 14.617	53.801.000 <<< 53.801.000	5.300.000 <<< 5.300.000	<<< <<< <<<	4.301.158.814 <<< 4.301.158.814				
	2022	Sez II 5.432.713.865 Sez I <<< Tot 5.432.713.865	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	14.617 <<< 14.617	46.601.000 <<< 46.601.000	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	5.479.329.482 <<< 5.479.329.482				
	2023	Sez II 3.930.780.718 Sez I -8.000.000 Tot 3.922.780.718	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	14.617 <<< 14.617	46.601.000 <<< 46.601.000	<<< <<< <<<	3.977.396.335 -8.000.000 3.969.396.335				
	2021	Sez II 97.079.683 Sez I <<< Tot 97.079.683	185.292.440 <<< 185.292.440	326.229.941 150.000.000 476.229.941	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	16.000.000 <<< 16.000.000	624.602.064 150.000.000 774.602.064				
	2022	Sez II 60.605.757 Sez I <<< Tot 60.605.757	173.379.793 <<< 173.379.793	123.704.941 <<< 123.704.941	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	357.690.491 <<< 357.690.491				
	2023	Sez II 58.105.324 Sez I <<< Tot 58.105.324	196.341.173 <<< 196.341.173	299.412.441 <<< 299.412.441	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	553.858.938 <<< 553.858.938				

999/652/12

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023											
		(in euro)											
		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISITI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE				
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2021	Sez II 7.352.250.201	6.870.411	244.920.145	39.995.586	<<	900.000	<<	1.027.936.343				
		Sez I 10.000.000	<<	240.000.000	<<	<<	<<	<<	250.000.000				
		Tot 7.452.250.201	6.870.411	484.920.145	39.995.586	<<	900.000	<<	1.277.936.343				
	2022	Sez II 5.151.123.148	4.605.683	244.920.145	38.223.067	<<	<<	<<	802.872.043				
		Sez I 15.000.000	<<	240.000.000	<<	<<	<<	<<	255.000.000				
		Tot 5.301.123.148	4.605.683	484.920.145	38.223.067	<<	<<	<<	1.057.872.043				
SALUTE	2023	Sez II 4.992.251.575	4.605.683	244.920.145	37.774.089	<<	<<	<<	786.551.492				
		Sez I 5.000.000	<<	240.000.000	<<	<<	<<	<<	245.000.000				
		Tot 5.042.251.575	4.605.683	484.920.145	37.774.089	<<	<<	<<	1.031.551.492				
	2021	Sez II 5.880.652	386.270.119	<<	<<	<<	3.816.805	<<	395.967.576				
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
		Tot 5.880.652	386.270.119	<<	<<	<<	3.816.805	<<	395.967.576				
TOTALE	2022	Sez II 880.652	148.322.053	<<	<<	<<	8.046.805	<<	157.249.510				
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
		Tot 880.652	148.322.053	<<	<<	<<	8.046.805	<<	157.249.510				
	2023	Sez II 880.652	163.026.873	<<	<<	<<	8.046.805	<<	171.954.330				
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	-2.000.000	<<	-2.000.000				
		Tot 880.652	163.026.873	<<	<<	<<	6.046.805	<<	169.954.330				
TOTALE	2021	Sez II 9.209.178.439	24.973.828.841	20.191.113.085	124.827.975	589.673.701	11.877.331.923	29.989.520.000	96.955.473.964				
		Sez I -3.000.000	37.394.100.000	2.508.900.000	<<	-50.000.000	182.500.000	210.000.000	40.242.500.000				
		Tot 9.206.178.439	62.367.928.841	22.700.013.085	124.827.975	539.673.701	12.059.831.923	30.199.520.000	137.197.973.964				
	2022	Sez II 9.828.928.607	25.759.006.574	15.480.011.038	106.245.479	448.383.927	7.748.138.686	9.273.440.000	68.644.154.311				
		Sez I 30.000.000	44.472.100.000	2.155.900.000	<<	<<	372.000.000	120.000.000	47.150.000.000				
		Tot 9.858.928.607	70.231.106.574	17.635.911.038	106.245.479	448.383.927	8.120.138.686	9.393.440.000	115.794.154.311				
TOTALE	2023	Sez II 7.900.234.668	20.506.847.831	13.368.403.494	80.738.077	449.623.339	7.470.916.773	14.777.000.000	64.553.764.182				
		Sez I 6.800.000	47.861.000.000	1.534.000.000	<<	<<	647.250.000	20.000.000	50.069.050.000				
		Tot 7.907.034.668	68.367.847.831	14.902.403.494	80.738.077	449.623.339	8.118.166.773	14.797.000.000	114.622.814.182				

999/656/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)				ALLEGATO B/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	2021	258.384.606.751	-3.397.770.000	254.986.836.751
	2022	272.219.258.415	-2.112.900.000	270.106.358.415
	2023	280.898.432.898	-3.044.420.000	277.854.012.898
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	2021	159.865.130.451	422.130.000	160.287.260.451
	2022	169.687.704.375	416.630.000	170.104.334.375
	2023	175.817.083.089	416.630.000	176.233.713.089
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	2021	33.848.000.000	-342.400.000	33.505.600.000
	2022	35.515.000.000	81.000.000	35.596.000.000
	2023	36.312.000.000	62.500.000	36.374.500.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	2021	10.726.000.000	<<	10.726.000.000
	2022	10.728.000.000	<<	10.728.000.000
	2023	10.730.000.000	<<	10.730.000.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	2021	15.501.000.000	<<	15.501.000.000
	2022	15.683.000.000	<<	15.683.000.000
	2023	15.792.000.000	<<	15.792.000.000
TOTALE	2021	478.324.737.202	-3.318.040.000	475.006.697.202
	2022	503.832.962.790	-1.615.270.000	502.217.692.790
	2023	519.549.515.987	-2.565.290.000	516.984.225.987

999/656/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)				ALLEGATO B/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI				
	2021	905.646.158	311.915.000	1.217.561.158
	2022	905.621.308	466.215.000	1.371.836.308
	2023	905.584.073	3.115.000	908.699.073
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI				
	2021	24.816.658.381	9.496.500	24.826.154.881
	2022	28.947.445.413	21.216.000	28.968.661.413
	2023	23.076.318.987	4.387.500	23.080.706.487
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO				
	2021	334.196.015	<<	334.196.015
	2022	334.387.027	<<	334.387.027
	2023	298.160.120	<<	298.160.120
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI				
	2021	1.800.000.000	<<	1.800.000.000
	2022	1.600.000.000	<<	1.600.000.000
	2023	1.500.000.000	<<	1.500.000.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO				
	2021	2.314.365.447	<<	2.314.365.447
	2022	2.689.539.737	<<	2.689.539.737
	2023	2.575.762.636	<<	2.575.762.636
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI				
	2021	19.458.548.448	1.403.800.000	20.862.348.448
	2022	19.607.431.310	<<	19.607.431.310
	2023	19.271.229.628	350.000.000	19.621.229.628
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA				
	2021	2.900.781.041	<<	2.900.781.041
	2022	3.001.737.254	<<	3.001.737.254
	2023	3.101.656.200	<<	3.101.656.200
	TOTALE			
	2021	52.530.195.490	1.725.211.500	54.255.406.990
	2022	57.086.162.049	487.431.000	57.573.593.049
	2023	50.728.711.644	357.502.500	51.086.214.144

999/656/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)				ALLEGATO B/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI				
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI				
	2021	20.510.000	<<	20.510.000
	2022	20.510.000	<<	20.510.000
	2023	20.510.000	<<	20.510.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI				
	2021	1.169.005.000	<<	1.169.005.000
	2022	1.169.005.000	<<	1.169.005.000
	2023	1.169.005.000	<<	1.169.005.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO				
	2021	674.251.367	<<	674.251.367
	2022	659.849.231	<<	659.849.231
	2023	636.700.700	<<	636.700.700
	TOTALE			
	2021	1.863.766.367	<<	1.863.766.367
	2022	1.849.364.231	<<	1.849.364.231
	2023	1.826.215.700	<<	1.826.215.700
	TOTALE ENTRATE FINALI			
	2021	532.718.699.059	-1.592.828.500	531.125.870.559
	2022	562.768.489.070	-1.127.839.000	561.640.650.070
	2023	572.104.443.331	-2.207.787.500	569.896.655.831

999/658/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO B/3				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2021	97.333.177.266	772.221.108	98.105.398.374
	2022	95.662.472.855	1.229.079.163	96.891.552.018
	2023	94.675.602.109	1.599.980.375	96.275.582.484
CONSUMI INTERMEDI	2021	14.229.032.093	272.396.360	14.501.428.453
	2022	12.982.785.158	130.325.198	13.113.110.356
	2023	12.998.381.682	57.717.040	13.056.098.722
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2021	5.101.383.690	15.654.385	5.117.038.075
	2022	4.969.532.676	34.125.996	5.003.658.672
	2023	4.883.898.659	50.012.639	4.933.911.298
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2021	304.123.895.644	12.955.850.119	317.079.745.763
	2022	291.963.878.393	6.960.265.258	298.924.143.651
	2023	291.227.288.623	10.098.335.258	301.325.623.881
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2021	20.954.854.817	664.400.000	21.619.254.817
	2022	22.082.819.857	99.400.000	22.182.219.857
	2023	19.031.767.670	85.100.000	19.116.867.670
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2021	9.016.859.397	1.450.806.278	10.467.665.675
	2022	8.289.209.451	2.528.106.278	10.817.315.729
	2023	7.643.154.537	147.906.278	7.791.060.815
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2021	1.424.114.345	66.000.000	1.490.114.345
	2022	1.274.171.420	79.000.000	1.353.171.420
	2023	1.116.482.980	92.100.000	1.208.582.980
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	2021	20.620.000.000	<<	20.620.000.000
	2022	21.320.000.000	<<	21.320.000.000
	2023	22.015.000.000	<<	22.015.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2021	81.507.091.229	<<	81.507.091.229
	2022	82.406.261.030	<<	82.406.261.030
	2023	85.691.746.681	<<	85.691.746.681
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	2021	75.137.258.112	78.550.000	75.215.808.112
	2022	74.629.718.286	78.550.000	74.708.268.286
	2023	74.655.492.114	78.550.000	74.734.042.114
AMMORTAMENTI	2021	1.169.005.000	<<	1.169.005.000
	2022	1.169.005.000	<<	1.169.005.000
	2023	1.169.005.000	<<	1.169.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	2021	17.146.228.068	6.714.643.090	23.860.871.158
	2022	18.294.236.519	6.500.062.181	24.794.298.700
	2023	18.463.065.196	5.801.762.181	24.264.827.377
TOTALE	2021	647.762.899.661	22.990.521.340	670.753.421.001
	2022	635.044.090.645	17.638.914.074	652.683.004.719
	2023	633.570.885.251	18.011.463.771	651.582.349.022

999/658/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in euro)				ALLEGATO B/3
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2021	9.209.178.439	-3.000.000	9.206.178.439
	2022	9.828.928.607	30.000.000	9.858.928.607
	2023	7.900.234.668	6.800.000	7.907.034.668
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2021	24.973.828.841	37.394.100.000	62.367.928.841
	2022	25.759.006.574	44.472.100.000	70.231.106.574
	2023	20.506.847.831	47.861.000.000	68.367.847.831
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2021	20.191.113.085	2.508.900.000	22.700.013.085
	2022	15.480.011.038	2.155.900.000	17.635.911.038
	2023	13.368.403.494	1.534.000.000	14.902.403.494
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2021	124.827.975	<<	124.827.975
	2022	106.245.479	<<	106.245.479
	2023	80.738.077	<<	80.738.077
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2021	589.673.701	-50.000.000	539.673.701
	2022	448.383.927	<<	448.383.927
	2023	449.623.339	<<	449.623.339
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2021	11.877.331.923	182.500.000	12.059.831.923
	2022	7.748.138.686	372.000.000	8.120.138.686
	2023	7.470.916.773	647.250.000	8.118.166.773
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2021	29.989.520.000	210.000.000	30.199.520.000
	2022	9.273.440.000	120.000.000	9.393.440.000
	2023	14.777.000.000	20.000.000	14.797.000.000
TOTALE	2021	96.955.473.964	40.242.500.000	137.197.973.964
	2022	68.644.154.311	47.150.000.000	115.794.154.311
	2023	64.553.764.182	50.069.050.000	114.622.814.182
TOTALE SPESE FINALI	2021	744.718.373.625	63.233.021.340	807.951.394.965
	2022	703.688.244.956	64.788.914.074	768.477.159.030
	2023	698.124.649.433	68.080.513.771	766.205.163.204

C) BILANCIO PER AZIONI

PAGINA BIANCA

999/701/1

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	2.423.987.903	2.491.178.133	2.421.678.133
Organi costituzionali (1.1)	1.745.011.671	1.745.511.671	1.746.011.671
Presidenza della Repubblica	224.259.513	224.259.513	224.259.513
Parlamento della Repubblica	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	58.000.000	58.500.000	59.000.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	7.122.950	7.122.950	7.122.950
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	678.976.232	745.666.462	675.666.462
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	482.807.345	518.473.771	563.473.771
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	57.387.522	78.656.522	40.656.522
Contributo allo Stato dell'8 per mille	62.029.694	62.029.694	62.029.694
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	76.751.671	86.506.475	9.506.475
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	857.162.593	609.354.414	596.339.183
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	857.162.593	609.354.414	596.339.183
Spese di personale per il programma	452.574.295	447.395.485	440.588.442
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	141.078	141.078	141.078
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	14.839.549	14.839.549	13.839.549
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	293.629.536	51.629.536	50.129.536
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	60.488.912	59.875.543	56.167.355
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	35.489.223	35.473.223	35.473.223
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	132.828.309.592	133.260.404.407	132.112.686.558
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	2.538.793.667	2.580.384.122	2.569.481.469
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	1.500.000	1.500.000	-
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	537.080.032	487.080.032	487.080.032
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	865.389.433	803.114.637	760.033.998
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	1.134.824.202	1.288.689.453	1.322.367.439
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	30.722.807.679	31.825.807.679	31.972.622.679
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	8.953.067.912	8.761.067.912	8.564.882.912
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	21.030.000.000	22.298.000.000	22.751.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	739.739.767	766.739.767	656.739.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	81.988.869.806	81.709.979.806	81.789.549.806
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	81.907.869.806	81.628.979.806	81.708.549.806
Contributi per strutture sanitarie private	81.000.000	81.000.000	81.000.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	2.144.461.208	2.296.901.208	2.379.206.208
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	19.784.768	19.774.768	19.774.768
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	919.243.022	1.079.243.022	1.162.223.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	384.673.000	384.673.000	384.673.000
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	232.400.000	221.100.000	209.700.000

999/701/2

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	216.150.000	219.900.000	230.625.000
Attuazione federalismo amministrativo	344.605.320	344.605.320	344.605.320
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.605.098	2.605.098	2.605.098
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	35.271.936	35.268.882	35.266.072
Spese di personale per il programma	28.749.124	28.746.070	28.743.260
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	18.708	18.708	18.708
Albo segretari comunali	3.345.733	3.345.733	3.345.733
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	3.158.371	3.158.371	3.158.371
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	70.720.043	108.280.669	64.224.112
Spese di personale per il programma	21.406.604	21.153.463	20.893.926
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	8.374.083	7.174.083	7.174.083
Servizi elettorali	4.205.405	4.205.405	4.208.405
Supporto alle Amministrazioni sul territorio	174.731	174.731	174.731
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	-	-	-
Gestione della carta d'identità elettronica	36.559.220	75.572.987	31.772.967
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	15.327.385.253	14.703.782.041	13.302.336.212
Spese di personale per il programma	3.291.214	3.250.081	2.961.426
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	6.995.328.182	7.234.327.899	7.357.618.525
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	704.275.915	714.768.615	614.643.915
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	4.459.069.276	4.146.507.945	2.820.392.978
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	104.950.484	94.457.319	90.252.186
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	18.016.680	18.016.680	18.016.680
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	-	-	-
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	222.140	222.140	219.140
Federalismo amministrativo	12.120.933	12.120.933	18.120.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	2.333.110.429	1.783.110.429	1.683.110.429
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	680.000.000	680.000.000	680.000.000
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	65.763.334.687	74.461.869.205	78.403.726.498
Protocollo internazionale (4.1)	6.627.200	6.623.201	6.814.225
Spese di personale per il programma	4.376.707	4.372.708	4.563.732
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.250.493	2.250.493	2.250.493
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	1.089.066.676	957.484.542	844.686.259
Spese di personale per il programma	7.262.004	7.239.797	7.212.324
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	559.744.823	430.684.896	317.914.086
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	1.921.942	1.921.942	1.921.942
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	520.137.907	517.637.907	517.637.907
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	35.232.633	34.788.119	34.629.471
Spese di personale per il programma	11.176.812	10.782.956	10.594.308
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	3.536.471	3.485.813	3.515.813
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.519.350	20.519.350	20.519.350

999/701/3

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	448.097.147	461.043.337	473.033.438
Spese di personale per il programma	11.346.698	11.292.888	11.282.989
Rapporti politici internazionali e diritti umani	435.756.304	448.756.304	460.756.304
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	994.145	994.145	994.145
Integrazione europea (4.7)	24.280.820	18.246.168	18.185.343
Spese di personale per il programma	8.254.061	8.219.409	8.158.584
Politiche dell'Unione Europea	2.645.673	2.645.673	2.645.673
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	13.381.086	7.381.086	7.381.086
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	66.353.525	74.748.274	33.192.958
Spese di personale per il programma	6.744.369	6.639.118	6.583.802
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	4.664.450	4.664.450	3.164.450
Cooperazione migratoria	54.944.706	63.444.706	23.444.706
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9)	173.299.704	187.699.751	175.270.891
Spese di personale per il programma	6.048.035	5.748.082	5.819.222
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	101.233.302	115.933.302	103.433.302
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	66.018.367	66.018.367	66.018.367
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	62.609.052.666	71.419.052.666	75.409.112.666
Partecipazione al bilancio UE	20.620.000.000	21.320.000.000	22.015.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	41.989.052.666	50.099.052.666	53.394.112.666
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	567.129.087	543.009.313	647.058.725
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	17.733.916	14.333.916	13.733.916
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	462.995.897	436.915.897	539.975.897
Cancellazione debito paesi poveri	86.399.274	91.759.500	93.348.912
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	95.260.263	97.499.330	98.098.472
Spese di personale per il programma	1.300.585	1.299.652	1.298.794
Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	93.959.678	96.199.678	96.799.678
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	625.662.987	638.427.344	640.440.853
Spese di personale per il programma all'estero	127.365.878	133.408.578	135.850.681
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	496.529.641	503.251.298	502.822.704
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	1.767.468	1.767.468	1.767.468
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	16.092.188	16.083.089	16.074.716
Spese di personale per il programma	10.255.404	10.246.305	10.237.932
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	3.734.470	3.734.470	3.734.470
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.883.766	1.883.766	1.883.766
Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	218.548	218.548	218.548
Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	3.954.229	3.941.520	3.908.699
Spese di personale per il programma	3.002.300	2.989.591	2.956.770
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	951.929	951.929	951.929
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	3.225.562	3.222.551	3.219.782
Spese di personale per il programma	2.766.350	2.763.339	2.760.570
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	459.212	459.212	459.212

999/701/4

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Difesa e sicurezza del territorio (5)	24.318.801.966	25.084.850.646	22.230.331.897
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	6.668.886.128	6.740.589.919	6.806.830.367
Spese di personale per il programma	6.093.512.343	6.127.803.567	6.159.549.759
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	299.617.356	311.857.668	315.077.550
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	89.768.298	89.768.298	89.768.298
Formazione ed addestramento del personale	14.669.614	14.669.614	14.669.614
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	122.580.943	149.059.768	184.340.642
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	47.431.004	47.431.004	43.424.504
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	1.306.570	-	-
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	5.532.826.912	5.424.503.095	5.250.849.750
Spese di personale per il programma	5.000.755.605	4.942.368.063	4.768.711.411
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	2.419.696	2.419.696	2.419.696
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	5.148.370	5.148.370	5.148.370
Formazione militare del personale delle forze terrestri	16.224.518	16.259.487	16.262.794
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	434.205.352	434.246.052	434.246.052
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	49.981.244	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	24.092.127	24.061.427	24.061.427
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	2.152.626.160	2.087.541.357	2.056.656.130
Spese di personale per il programma	1.881.047.598	1.849.855.726	1.818.967.292
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	2.531.655	2.531.655	2.531.655
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	10.006.985	10.006.985	10.006.985
Formazione militare del personale delle forze marittime	12.268.048	12.285.533	12.288.740
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	199.347.141	200.347.141	200.347.141
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	34.910.416	-	-
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	12.514.317	12.514.317	12.514.317
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.876.086.295	2.817.906.045	2.786.333.950
Spese di personale per il programma	2.526.881.190	2.500.632.103	2.469.252.885
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	1.584.646	1.348.680	1.348.680
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	43.913.598	36.527.722	36.931.882
Formazione militare del personale delle forze aeree	25.063.340	34.328.891	32.886.289
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	202.023.464	200.188.440	201.030.798
Trasporto aereo di Stato	38.011.767	38.011.767	38.011.767
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	31.583.550	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	7.024.740	6.868.442	6.871.649
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	5.605.476.471	6.414.310.230	4.829.661.700
Spese di personale per il programma	779.301.299	768.562.794	758.390.823
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	908.230	908.230	908.230
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	3.680.359	3.680.359	3.680.359
Formazione militare del personale	4.726.471	4.553.838	4.660.785

999/701/5

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	63.770.107	56.092.765	19.790.128
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	4.025.206.965	5.198.024.889	3.669.447.936
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	25.899.016	22.251.039	22.396.039
Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	505.151.793	203.899.626	204.095.710
Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	1.094.409	549.409	404.409
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	50.139.636	53.139.636	44.139.636
Gestione e assistenza del personale militare	101.797.629	102.647.645	101.747.645
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	43.800.557	-	-
Missioni internazionali (5.8)	1.482.900.000	1.600.000.000	500.000.000
Missioni internazionali	1.482.900.000	1.600.000.000	500.000.000
Giustizia (6)	9.221.979.186	9.089.046.854	9.190.011.434
Amministrazione penitenziaria (6.1)	3.144.007.848	3.207.988.230	3.223.341.073
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	203.196.024	210.136.572	206.247.787
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.136.031.851	2.199.569.101	2.255.781.994
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	286.307.086	277.761.893	275.222.059
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	318.022.835	307.104.335	302.288.562
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	127.395.477	141.464.394	111.116.234
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	17.577.894	16.461.394	16.461.394
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	55.476.681	55.490.541	56.223.043
Giustizia civile e penale (6.2)	4.200.765.589	4.005.999.539	4.086.947.640
Spese di personale per il programma (personale civile)	1.391.517.701	1.287.869.170	1.262.654.189
Spese di personale per il programma (magistrati)	1.866.765.683	1.824.750.108	1.930.064.011
Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	48.261.419	48.261.419	44.261.419
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	13.335.928	13.335.928	13.335.928
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	239.327.475	211.264.844	183.598.672
Funzionamento uffici giudiziari	630.298.680	609.280.264	636.391.937
Efficientamento del sistema giudiziario	11.258.703	11.237.806	16.641.484
Giustizia minorile e di comunità' (6.3)	283.852.756	283.058.171	282.645.349
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	136.998.166	136.958.212	136.921.452
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	71.624.868	71.580.237	71.539.175
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	44.758.832	44.758.832	44.758.832
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	9.369.949	9.659.949	9.724.949
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	19.187.996	18.187.996	17.787.996
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	69.776	69.776	69.776
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	1.843.169	1.843.169	1.843.169
Giustizia tributaria (6.5)	185.654.917	184.401.523	184.083.128
Spese di personale per il programma	73.411.588	72.114.604	71.752.184
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	112.243.329	112.286.919	112.330.944

999/701/6

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	1.190.218.661	1.190.063.473	1.189.756.139
Spese di personale per il programma (personale civile)	9.959.137	9.953.949	9.946.615
Spese di personale per il programma (magistrati)	5.592.394	5.592.394	5.592.394
Magistratura onoraria	214.599.725	214.449.725	214.449.725
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	592.990.940	592.990.940	592.990.940
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	213.718.734	213.718.734	213.718.734
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	140.000.000	140.000.000	140.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	7.467.481	7.467.481	7.167.481
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	2.849.360	2.849.360	2.849.360
Abitilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	3.040.890	3.040.890	3.040.890
Giustizia amministrativa (6.7)	184.979.415	185.035.918	190.738.105
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	184.979.415	185.035.918	190.738.105
Giustizia amministrativa	184.979.415	185.035.918	190.738.105
Autogoverno della magistratura (6.8)	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Ordine pubblico e sicurezza (7)	12.105.356.589	12.046.673.094	11.867.930.101
Sicurezza democratica (7.4)	872.026.511	872.018.070	872.027.848
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	872.026.511	872.018.070	872.027.848
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	1.656.175.086	1.638.329.532	1.629.564.763
Spese di personale per il programma	1.334.730.294	1.335.218.379	1.335.463.469
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.632	1.447.632	1.447.632
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	49.072.960	48.104.437	47.178.184
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	110.885.076	111.158.800	111.435.657
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	2.029.263	2.029.263	2.029.263
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	158.009.861	140.371.021	132.010.558
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	835.723.209	845.559.636	841.703.588
Spese di personale per il programma (personale militare)	641.222.969	641.066.429	640.931.294
Spese di personale per il programma (personale civile)	17.310.336	17.303.106	17.296.456
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	393.808	393.808	393.808
Trattamenti provvisori di pensione	7.580.204	7.580.204	7.580.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	39.699.249	35.187.820	37.419.890
Salvaguardia della vita umana in mare	50.540.299	50.240.299	50.600.299
Sicurezza e controllo della navigazione	21.925.070	20.900.247	20.900.247
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	57.051.274	72.887.723	66.581.390
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	7.553.102.508	7.545.252.002	7.474.003.876
Spese di personale per il programma (personale civile)	343.124.898	340.443.184	331.977.209
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	6.051.047.867	6.044.315.912	5.995.838.914
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	10.622.576	10.503.156	9.802.756
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	72.308.286	72.955.330	75.551.876
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	526.900.602	582.584.473	578.870.648
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	402.982.692	348.039.493	337.124.559
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	143.656.785	143.951.652	143.079.112

999/701/7

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Servizi speciali di pubblica sicurezza	2.458.802	2.458.802	1.758.802
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	483.636.224	467.584.224	445.657.760
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	146.129.895	146.129.895	145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	186.645.928	170.593.928	150.193.928
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	150.860.401	150.860.401	149.789.901
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	704.693.051	677.929.630	604.972.266
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	85.903.562	85.903.562	85.665.141
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	13.849.494	13.849.494	13.360.213
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	255.259.962	216.825.250	134.588.991
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	79.846.638	78.445.793	76.914.671
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	93.964.749	92.536.885	109.574.604
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	95.459.486	110.459.486	104.959.486
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	80.409.160	79.909.160	79.909.160
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
Soccorso civile (8)	6.183.930.596	5.102.688.012	3.645.467.584
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	15.409.456	4.922.830	4.921.387
Spese di personale per il programma	1.757.397	1.717.639	1.716.196
Attività di difesa civile	882.874	882.874	882.874
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	12.769.185	2.322.317	2.322.317
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	2.667.307.282	2.756.512.779	2.747.261.538
Spese di personale per il programma (personale civile)	15.800.396	15.308.299	14.878.790
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	1.923.934.347	1.981.168.784	1.981.885.466
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	13.937.613	14.437.613	14.437.613
Gestione del soccorso pubblico	253.135.896	257.587.322	252.902.271
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	488.842	488.842	488.842
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	5.914.272	4.914.272	3.414.272
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	89.731.360	89.731.360	89.731.360
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	6.127.477	6.127.477	6.127.477
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	343.737.079	371.748.810	368.395.447
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	14.500.000	15.000.000	15.000.000
Interventi per pubbliche calamità' (8.4)	1.461.466.576	1.813.743.844	390.713.844
Sostegno alla ricostruzione	1.361.466.576	1.713.743.844	190.713.844
Prevenzione rischio sismico	100.000.000	100.000.000	200.000.000
Protezione civile (8.5)	2.039.747.282	527.508.559	502.570.815
Coordinamento del sistema di protezione civile	79.528.894	79.528.894	79.528.894
Protezione civile di primo intervento	999.982.919	393.182.919	393.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamità' naturali	14.235.469	10.359.004	6.159.002
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità' naturali	46.000.000	44.437.742	23.700.000
Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	900.000.000	-	-

999/701/8

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	1.391.495.009	929.446.001	1.114.298.146
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	662.133.457	425.966.292	615.633.132
Spese di personale per il programma	9.027.162	8.770.881	7.904.024
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	5.456.174	1.853.485	1.660.985
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	26.177.874	11.133.101	210.633.101
Piano irriguo nazionale	166.380.685	183.534.859	194.703.306
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	244.828.712	62.678.712	47.678.712
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	135.326.653	125.376.653	123.434.403
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	26.886.197	26.718.601	24.718.601
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	48.050.000	5.900.000	4.900.000
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	48.965.366	49.391.391	44.626.127
Spese di personale per il programma	35.786.129	36.563.240	34.444.023
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	6.348.399	6.137.313	5.291.266
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	5.645.398	5.505.398	3.705.398
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	1.185.440	1.185.440	1.185.440
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	680.396.186	454.088.318	454.038.887
Spese di personale per il programma	14.072.779	13.701.797	12.863.076
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	59.193.489	36.693.489	36.693.489
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	422.798.079	228.937.276	235.419.026
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	21.939.143	12.363.060	11.203.600
Interventi a favore del settore ippico	162.392.696	162.392.696	157.859.696
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	326.679.048	426.017.018	388.654.383
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	113.197.333	166.318.091	100.184.333
Spese di personale per il programma	3.987.041	3.983.806	3.973.332
Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	64.210.292	102.334.285	51.211.001
Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	45.000.000	60.000.000	45.000.000
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	213.481.715	259.698.927	288.470.050
Spese di personale per il programma	5.718.287	5.735.499	5.694.622
Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	22.371.635	24.071.635	7.365.635
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	185.391.793	229.891.793	275.409.793
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	37.555.414.834	31.852.256.121	28.730.684.440

999/701/9

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	3.970.799.775	3.170.490.633	1.264.878.360
Spese di personale per il programma	6.711.871	6.653.105	6.516.975
Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali	329.288.363	82.588.363	46.278.363
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	649.147.051	550.778.958	353.782.956
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	2.799.097.787	2.423.915.505	823.671.409
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	185.680.543	105.680.542	33.754.497
Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	874.160	874.160	874.160
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6)	24.654.064	23.978.157	22.588.309
Spese di personale per il programma	6.331.548	5.670.641	5.571.293
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese	17.033.564	17.023.564	15.770.564
Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.288.952	1.283.952	1.246.452
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	5.086.074.913	3.601.891.985	6.881.789.196
Spese di personale per il programma	7.993.739	7.956.077	7.953.288
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	4.025.949.466	2.355.246.100	2.035.196.100
Garanzie e sostegno al credito alle PMI	1.052.131.708	1.238.689.808	4.838.639.808
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	2.062.094.829	437.094.829	405.094.829
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	85.000.000	115.000.000	115.000.000
Garanzie assunte dallo Stato	584.017.906	84.017.906	59.017.906
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	1.393.076.923	238.076.923	231.076.923
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	26.318.764.867	24.535.764.867	20.080.464.867
Settore agricolo	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Turismo e alberghi	180.000.000	-	-
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	176.969.750	176.969.750	166.969.750
Ricerca e sviluppo	1.343.500.000	895.500.000	447.500.000
Attività manifatturiere	89.475.000	87.975.000	37.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	618.200.117	618.200.117	618.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	11.960.000	16.460.000	19.660.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	1.098.900.000	1.148.900.000	-
Settore dell'autotrasporto	1.469.400.000	1.509.400.000	1.549.400.000
Settore creditizio e bancario	4.271.900.000	5.315.700.000	2.500.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali	-	-	-
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	3.369.300.000	143.300.000	98.300.000
Riduzione cuneo fiscale	13.256.060.000	13.256.060.000	13.256.060.000
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	3.000.000	3.000.000	3.000.000
incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	428.100.000	1.362.300.000	1.381.400.000
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	89.870.000	79.878.922	72.739.633
Spese di personale per il programma	6.344.322	6.214.429	5.946.731
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	43.914.256	34.053.071	27.181.480
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	39.611.422	39.611.422	39.611.422
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11)	3.156.386	3.156.728	3.129.246
Spese di personale per il programma	3.062.440	3.062.782	3.057.300
Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	93.946	93.946	71.946

999/701/10

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Regolazione dei mercati (12)	44.800.059	42.458.357	42.334.293
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	44.800.059	42.458.357	42.334.293
Spese di personale per il programma	6.705.242	6.426.050	6.339.486
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	32.422.620	30.362.620	30.347.120
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	5.672.197	5.669.687	5.647.687
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	14.587.012.166	14.560.776.716	11.942.536.649
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)	275.324.033	268.089.522	264.787.631
Spese di personale per il programma	130.721.491	130.009.427	129.950.778
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	123.190.923	117.160.827	114.622.655
Interventi per la sicurezza stradale	21.411.619	20.919.268	20.214.198
Autotrasporto ed intermodalità (13.2)	390.300.939	339.813.115	329.797.131
Spese di personale per il programma	3.960.131	3.958.147	3.956.323
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	204.821.097	74.321.097	64.321.097
Interventi in materia di autotrasporto	181.519.711	261.533.871	261.519.711
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	108.681.111	105.680.040	55.679.053
Spese di personale per il programma	2.260.301	2.259.230	2.258.243
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	106.420.810	103.420.810	53.420.810
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	707.613.490	461.004.913	753.848.487
Spese di personale per il programma	2.553.950	2.511.373	2.510.947
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	671.064.711	424.498.711	718.342.711
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	33.994.829	33.994.829	32.994.829
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)	6.550.825.047	6.454.814.699	6.634.902.646
Spese di personale per il programma	3.409.146	3.407.430	3.405.851
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	5.809.657.380	5.501.954.000	5.398.940.182
Interventi a favore delle linee metropolitane	668.891.701	880.586.449	1.172.689.793
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	68.866.820	68.866.820	59.866.820
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	5.919.263.929	6.405.276.818	3.458.749.890
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.419.080	4.419.080	4.419.080
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	5.914.844.849	6.400.857.738	3.454.330.810
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	635.003.617	526.097.609	444.771.811
Spese di personale per il programma	5.872.733	5.792.513	5.789.822
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	208.494.170	188.499.730	188.494.170
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	76.420.053	84.262.823	56.002.823
Infrastrutture portuali	339.205.927	242.531.809	189.474.262
Interventi per l'industria navalmeccanica	5.010.734	5.010.734	5.010.734
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	4.706.159.106	5.395.905.600	5.263.456.653
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	237.090.106	197.039.892	147.788.366
Spese di personale per il programma	7.323.681	7.195.294	7.193.050
Interventi nel settore idrico ed elettrico	7.146.299	4.016.299	4.016.299
Interventi in materia di dighe	222.620.126	185.828.299	136.579.017
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	800.000.000	1.310.000.000	1.505.000.000

999/701/11

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	5.957.423	5.583.261	5.580.934
Spese di personale per il programma	4.027.360	3.953.198	3.950.871
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	1.930.063	1.630.063	1.630.063
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10)	982.275.355	914.070.466	876.591.226
Spese di personale per il programma	73.491.611	77.451.174	77.416.416
Opere di preminente interesse nazionale	311.143.996	227.486.114	200.321.074
Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	214.268.640	213.380.319	212.048.328
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	120.462.651	140.366.195	123.551.515
Accordi internazionali e grandi eventi	215.118.894	214.118.894	215.118.894
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	4.267.770	13.267.770	16.680.685
Infrastrutture carcerarie	8.521.793	8.000.000	20.454.314
Realizzazione del sistema MOSE	35.000.000	20.000.000	11.000.000
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)	2.680.836.222	2.969.211.981	2.728.496.127
Spese di personale per il programma	14.593.001	14.529.597	14.528.062
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	1.301.963.739	1.679.039.132	1.489.151.902
Infrastrutture autostradali in concessione	159.630.038	159.630.038	239.570.038
Contributi per la realizzazione di opere viarie	479.720.058	658.314.434	708.215.550
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	129.800.000	61.000.000	60.226.598
Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile	595.129.386	396.698.780	216.803.977
Comunicazioni (15)	917.641.126	1.038.924.844	758.196.940
Servizi postali (15.3)	315.638.532	314.909.839	314.909.839
Garanzia del servizio postale	315.638.532	314.909.839	314.909.839
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	320.966.300	315.371.801	314.571.801
Sostegno al pluralismo dell'informazione	320.966.300	315.371.801	314.571.801
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	10.191.569	9.959.600	9.621.698
Spese di personale per il programma	4.312.704	4.063.735	3.894.833
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	5.878.865	5.895.865	5.726.865
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	229.293.675	360.171.120	81.971.271
Spese di personale per il programma	6.218.944	5.903.499	5.859.350
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	11.903.773	11.903.773	4.438.773
Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	211.170.958	342.363.848	71.673.148
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	41.551.050	38.512.484	37.122.331
Spese di personale per il programma	33.153.575	31.143.426	30.105.598
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	8.397.475	7.369.058	7.016.733
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	720.552.708	316.052.736	309.452.736
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	720.552.708	316.052.736	309.452.736
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	720.552.708	316.052.736	309.452.736
Spese di personale per il programma	6.013.494	6.013.522	6.013.522
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	95.441.077	95.441.077	95.441.077
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	516.003.137	112.003.137	106.603.137

999/701/12

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Piano straordinario del Made in Italy	103.095.000	102.595.000	101.395.000
Ricerca e innovazione (17)	4.224.015.483	4.375.177.837	4.108.192.599
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	107.689.262	104.081.123	103.096.387
Spese di personale per il programma	18.416.240	17.238.101	16.413.365
Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	3.910.025	3.910.025	3.910.025
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	11.203.332	11.963.332	11.963.332
Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	3.626.477	3.626.477	3.626.477
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	70.533.188	67.343.188	67.183.188
Ricerca di base e applicata (17.15)	783.049.622	795.408.563	889.878.625
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	783.049.622	795.408.563	889.878.625
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)	13.726.691	13.545.884	13.227.232
Spese di personale per il programma	7.453.367	7.246.560	7.006.908
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	6.273.324	6.299.324	6.220.324
Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	340.001.964	377.026.058	443.435.479
Spese di personale per il programma	3.119.368	3.118.632	3.118.043
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	332.346.402	369.371.232	435.787.242
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	4.536.194	4.536.194	4.530.194
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	33.946.275	33.946.233	33.946.695
Spese di personale per il programma	639.971	639.929	639.891
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	33.306.304	33.306.304	33.306.804
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	2.945.601.669	3.051.169.976	2.624.608.181
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2.945.601.669	3.051.169.976	2.624.608.181
Spese di personale per il programma	2.304.112	2.482.419	2.680.624
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	180.409.968	170.409.968	164.409.968
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	2.345.949.081	2.405.949.081	2.274.949.081
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	416.938.508	472.328.508	182.568.508
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	2.823.293.489	3.046.971.556	2.969.647.768
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.5)	44.123.466	34.020.244	26.182.999
Spese di personale per il programma	4.264.990	5.541.599	5.704.354
Interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo sostenibile	7.194.442	7.194.442	4.194.442
Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile	17.956.337	6.511.147	4.511.147
Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali	14.350.962	14.416.321	11.416.321
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	356.735	356.735	356.735
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	20.790.204	20.781.494	20.773.546
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	16.429.348	16.419.926	16.411.258
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	4.360.856	4.361.568	4.362.288
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	490.118.316	516.483.104	534.256.325
Spese di personale per il programma	3.084.420	3.985.539	4.094.129
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	108.649.675	90.192.165	72.194.678
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	345.673.402	391.394.581	427.056.699
Finanziamenti alle Autorità di bacino	32.710.819	30.910.819	30.910.819

999/701/13

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	313.722.582	211.917.823	177.709.466
Spese di personale per il programma	5.948.905	7.629.577	7.921.220
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	45.243.515	48.739.999	48.739.999
Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	10.209.104	10.235.189	10.235.189
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	249.886.863	142.888.863	108.388.863
Controllo organismi geneticamente modificati (OGM) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	2.434.195	2.424.195	2.424.195
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	937.500.000	1.425.500.000	1.425.000.000
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	937.500.000	1.425.500.000	1.425.000.000
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (18.15)	72.664.821	21.405.601	15.474.575
Spese di personale per il programma	2.023.309	2.764.089	2.833.063
Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti	70.641.512	18.641.512	12.641.512
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (18.16)	386.365.536	272.944.477	220.249.774
Spese di personale per il programma	1.788.000	2.338.504	2.383.801
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	214.546.736	109.546.736	49.546.736
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	47.024.874	47.107.874	46.307.874
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico	123.005.926	113.951.363	122.011.363
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	492.317.541	492.178.409	501.959.201
Spese di personale per il programma	458.115.922	458.392.106	468.156.644
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	6.021.662	6.021.662	6.021.662
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	3.067.855	3.071.753	3.074.848
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	7.168.731	7.071.162	7.073.616
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	8.362.230	8.323.700	8.327.174
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	9.581.141	9.298.026	9.305.257
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	11.152.559	9.030.754	8.910.607
Spese di personale per il programma	2.534.475	2.536.670	2.416.523
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	5.531.682	5.407.682	5.407.682
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	3.086.402	1.086.402	1.086.402
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	54.538.464	42.709.650	39.131.275
Spese di personale per il programma	2.994.895	3.900.399	3.974.537
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	94.843	94.843	94.843
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	51.448.726	38.714.408	35.061.895
Casa e assetto urbanistico (19)	568.256.711	403.445.458	182.216.193
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	246.932.126	20.000.000	20.000.000
Politiche abitative	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	226.932.126	-	-
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	321.324.585	383.445.458	162.216.193
Spese di personale per il programma	2.829.124	2.778.028	2.776.665
Edilizia residenziale sociale	100.749.631	142.921.600	151.693.698
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	217.745.830	237.745.830	7.745.830

999/701/14

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Tutela della salute (20)	1.915.770.792	1.377.795.836	1.344.139.311
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	532.059.653	130.706.265	129.990.802
Spese di personale per il programma	28.863.343	28.078.671	27.076.162
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	469.152.607	69.161.607	69.205.607
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	10.783.694	10.205.978	10.207.978
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	1.360.009	1.360.009	960.009
Assistenza sanitaria al personale navigante	21.900.000	21.900.000	22.541.046
Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	40.280.742	39.835.791	34.443.789
Spese di personale per il programma	27.537.357	27.062.406	26.719.404
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	7.500.369	7.530.369	7.479.369
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	5.243.016	5.243.016	245.016
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	353.359.560	317.899.551	295.863.885
Spese di personale per il programma	7.165.708	7.085.358	6.959.692
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	188.046.613	152.666.954	130.756.954
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	158.147.239	158.147.239	158.147.239
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	11.780.559	11.779.843	11.791.341
Spese di personale per il programma	4.971.831	4.971.115	4.970.613
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	6.808.728	6.808.728	6.820.728
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	10.251.055	10.562.727	10.560.586
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	4.628.356	4.626.028	4.623.887
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	5.622.699	5.936.699	5.936.699
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	25.636.129	25.533.014	24.968.265
Spese di personale per il programma	2.976.762	2.881.647	2.852.898
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	2.572.271	2.564.271	2.078.271
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	20.087.096	20.087.096	20.037.096
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	794.292.279	793.919.927	789.550.479
Spese di personale per il programma	4.021.313	3.663.961	3.610.013
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	264.910.654	264.910.654	260.609.154
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	525.360.312	525.345.312	525.331.312
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	16.524.165	16.159.085	15.748.887
Spese di personale per il programma	7.537.642	7.200.562	6.792.864
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	5.843.456	5.815.456	5.816.956
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	3.143.067	3.143.067	3.139.067

999/701/15

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	2.734.227	2.638.537	2.552.391
Spese di personale per il programma	2.296.820	2.201.130	2.115.984
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	437.407	437.407	436.407
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	121.234.143	21.224.051	21.138.539
Spese di personale per il programma	2.475.822	2.474.730	2.392.218
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	118.758.321	18.749.321	18.746.321
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	5.134.341	5.117.984	5.118.848
Spese di personale per il programma	3.603.593	3.602.236	3.601.100
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	1.530.748	1.515.748	1.517.748
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	2.483.939	2.419.061	2.411.499
Spese di personale per il programma	1.972.975	1.921.097	1.896.535
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	510.964	497.964	514.964
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	2.534.059.584	2.219.975.004	2.101.438.532
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	455.124.719	452.038.012	450.028.192
Spese di personale per il programma	2.847.305	2.844.978	2.842.838
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	220.011.110	220.011.110	220.011.110
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	118.225.325	116.975.325	115.975.325
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	84.388.694	82.388.694	82.388.694
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	12.921.106	12.921.106	12.921.106
Sostegno alle attività circensi	8.847.222	8.847.222	8.847.222
Promozione dello spettacolo dal vivo	7.883.957	8.049.577	7.041.897
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	7.447.491	7.445.983	7.444.596
Spese di personale per il programma	4.839.816	4.838.308	4.836.921
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.607.675	2.607.675	2.607.675
Tutela dei beni archeologici (21.6)	60.847.615	58.227.427	55.886.713
Spese di personale per il programma	47.621.395	45.401.207	42.836.341
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	10.696.455	10.296.455	10.520.607
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.529.765	2.529.765	2.529.765
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	122.849.282	120.720.635	114.658.242
Spese di personale per il programma	78.321.945	74.690.445	71.730.905
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	34.669.617	36.172.470	34.369.617
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	7.469.983	7.469.983	6.669.983
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	2.387.737	2.387.737	1.887.737
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	87.191.587	78.409.629	74.266.502
Spese di personale per il programma	45.465.281	35.315.823	35.072.902
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	4.478.550	5.378.550	4.378.550
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	24.873.653	25.341.153	24.440.947
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	12.374.103	12.374.103	10.374.103

999/701/16

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	139.749.998	119.475.892	106.245.623
Spese di personale per il programma	79.083.875	75.059.769	69.929.500
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	28.510.114	4.510.114	4.510.114
Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	31.031.276	38.781.276	30.681.276
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	796.191	796.191	796.191
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.542	328.542	328.542
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	348.423.072	334.274.699	281.237.233
Spese di personale per il programma	249.756.656	239.608.283	229.070.817
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	29.493.476	33.493.476	30.993.476
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	69.172.940	61.172.940	21.172.940
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	149.087.332	161.236.841	159.948.132
Spese di personale per il programma	4.297.908	4.294.653	4.291.659
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	2.677.522	2.677.522	2.677.522
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	142.111.902	154.264.666	152.978.951
Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19	-	-	-
Tutela del patrimonio culturale (21.15)	633.276.631	357.604.177	322.805.450
Spese di personale per il programma	2.401.493	2.568.964	2.452.533
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	236.890.394	168.097.903	97.493.166
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	72.034.898	22.803.028	20.070.618
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	18.197.668	4.907.307	3.392.093
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	13.560.625	9.872.526	8.294.228
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	79.515.790	102.784.584	159.988.930
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	13.158.903	16.132.403	6.132.403
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	10.174.911	10.167.301	10.167.301
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	37.341.949	20.270.161	14.814.178
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	150.000.000	-	-
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	26.027.853	26.366.231	24.364.738
Spese di personale per il programma	2.054.954	2.053.332	2.051.839
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	22.427.886	22.767.886	20.767.886
Interventi per la rigenerazione urbana	1.545.013	1.545.013	1.545.013
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	480.776.499	480.932.014	481.326.169
Spese di personale per il programma	3.480.838	3.478.429	3.476.212
Promozione del cinema italiano	2.195.661	2.203.585	2.599.957
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	475.100.000	475.250.000	475.250.000
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)	19.290.840	19.276.799	19.260.277
spese di personale per il programma	18.326.470	18.312.429	18.295.907
Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	964.370	964.370	964.370
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	3.966.665	3.966.665	3.966.665
Spese per il personale di programma	1.738.888	1.738.888	1.738.888
Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	2.227.777	2.227.777	2.227.777

999/701/17

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Istruzione scolastica (22)	50.288.156.505	47.924.159.937	46.644.067.948
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	1.750.533.531	1.144.898.831	1.141.406.685
Spese di personale per il programma	3.948.209	4.743.430	4.264.284
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.746.585.322	1.140.155.401	1.137.142.401
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)	1.200.211.109	1.525.696.757	1.438.003.116
Spese di personale per il programma	9.922.320	10.382.896	11.013.222
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	14.271.486	14.271.486	14.271.486
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	10.797.617	10.797.617	10.797.617
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	1.953.808	1.953.808	1.953.808
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	143.691.640	143.691.640	143.691.640
Cooperazione in materia culturale	1.462.755	1.458.646	1.454.679
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	961.408.616	1.284.277.797	1.200.957.797
Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	56.702.867	58.862.867	53.862.867
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	556.523.089	556.523.089	556.523.089
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	556.523.089	556.523.089	556.523.089
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	48.919.499	48.919.091	48.918.713
Spese di personale per il programma	547.239	546.831	546.453
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	48.372.260	48.372.260	48.372.260
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	382.610.702	385.975.644	142.021.097
Spese di personale per il programma	108.820.181	112.185.123	118.430.576
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	273.790.521	273.790.521	23.590.521
Istruzione del primo ciclo (22.17)	30.184.559.982	28.732.335.039	27.938.638.194
Spese di personale per il programma (docenti)	19.813.117.391	19.383.090.200	19.101.465.504
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.723.546.425	4.415.944.497	3.835.228.154
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	4.377.237.593	4.255.385.447	4.280.786.641
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	332.202.933	159.459.255	202.702.255
Continuità del servizio scolastico	938.455.640	518.455.640	518.455.640
Miglioramento dell'offerta formativa	-	-	-
Istruzione del secondo ciclo (22.18)	15.690.830.952	15.060.969.064	14.918.432.786
Spese di personale per il programma (docenti)	10.808.716.829	10.563.384.551	10.341.422.601
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	2.274.938.020	2.220.075.614	2.153.917.109
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	1.781.676.579	1.775.285.439	1.846.911.616
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	256.513.957	113.237.893	187.195.893
Continuità del servizio scolastico	402.195.274	222.195.274	222.195.274
Miglioramento dell'offerta formativa	166.790.293	166.790.293	166.790.293
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	473.967.641	468.842.422	460.124.268
Spese di personale per il programma	2.502.582	2.877.362	2.859.209
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	305.207.393	301.802.164	296.130.212
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	152.808.653	150.713.883	147.885.834
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	13.449.013	13.449.013	13.249.013

999/701/18

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	9.785.479.249	9.904.502.553	10.049.601.752
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	410.039.916	381.165.294	382.274.695
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	410.039.916	381.165.294	382.274.695
Spese di personale per il programma	3.032.690	3.086.488	3.037.469
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	321.420.980	321.422.560	321.420.980
Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	50.763.266	21.763.266	21.763.266
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	34.822.980	34.892.980	36.052.980
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	540.792.792	542.274.180	533.320.051
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	540.792.792	542.274.180	533.320.051
Spese di personale per il programma	230.964	230.964	230.964
Spese di personale per il programma (docenti)	351.534.173	349.368.063	347.101.645
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	59.407.426	59.554.924	59.606.946
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	96.606.885	109.106.885	102.367.152
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	13.126.847	4.126.847	4.126.847
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	3.629.105	3.629.105	3.629.105
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	16.257.392	16.257.392	16.257.392
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	8.472.594.230	8.620.111.843	8.623.177.847
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	8.472.594.230	8.620.111.843	8.623.177.847
Spese di personale per il programma	3.273.169	3.273.169	3.229.727
Finanziamento delle università statali	8.252.640.873	8.423.321.873	8.421.427.873
Contributi a favore delle università non statali	98.479.943	68.479.943	68.479.943
Interventi di edilizia universitaria	96.144.170	110.173.449	115.173.449
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	7.881.090	7.884.499	7.887.943
Ammortamento mutui per edilizia universitaria	14.174.985	6.978.910	6.978.912
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)	101.775.919	101.760.629	251.730.184
Spese di personale per il programma	1.328.457	1.313.167	1.282.722
Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	100.447.462	100.447.462	250.447.462
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)	260.276.392	259.190.607	259.098.975
Spese di personale per il programma	1.839.984	1.253.899	1.162.267
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	72.140.229	72.110.229	72.110.229
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	182.041.320	181.571.620	181.571.620
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	4.254.859	4.254.859	4.254.859
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	45.586.228.022	43.553.618.449	44.075.462.685
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	78.126.552	94.249.102	92.598.930
Spese di personale per il programma	2.043.418	2.015.968	2.015.796
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	76.083.134	92.233.134	90.583.134
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)	272.815.731	266.875.283	235.775.283
Politiche per la famiglia e le disabilità	201.348.765	198.172.353	173.172.353
Promozione e garanzia delle pari opportunità	59.920.630	59.156.594	55.056.594
Lotta alle dipendenze	7.487.576	4.487.576	4.487.576
Tutela delle minoranze linguistiche	4.058.760	5.058.760	3.058.760
Sperimentazione di interventi di innovazione sociale	-	-	-

999/701/19

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	137.162.312	136.368.994	136.548.000
Spese di personale per il programma	8.237.296	7.943.806	8.122.812
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	115.300.000	114.800.000	114.800.000
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	13.625.016	13.625.188	13.625.188
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	544.043.830	524.043.830	524.658.502
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	487.482.181	467.482.181	468.096.853
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	56.561.649	56.561.649	56.561.649
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	44.350.328.314	42.327.729.957	42.881.530.687
Spese di personale per il programma	4.257.113	4.254.556	4.254.486
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	406.660.141	406.887.542	407.118.807
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	20.676.949.165	21.330.049.165	21.878.344.765
Politiche per l'infanzia e la famiglia	8.597.911.569	5.789.688.368	5.794.566.503
Assegni e pensioni sociali	6.421.896.760	6.421.896.760	6.421.892.560
Lotta contro la povertà	650.000.000	650.000.000	650.000.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	5.353.566	5.353.566	5.353.566
Reddito di cittadinanza	7.587.300.000	7.719.600.000	7.720.000.000
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Tutela della privacy (24.14)	35.627.273	36.227.273	36.227.273
Tutela della privacy	35.627.273	36.227.273	36.227.273
Politiche previdenziali (25)	107.439.536.841	105.940.670.939	110.015.420.932
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	11.480.341.179	11.493.741.179	11.438.441.179
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	605.679.364	605.679.364	604.879.364
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	74.661.815	88.061.815	33.561.815
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	95.959.195.662	94.446.929.760	98.576.979.753
Spese di personale per il programma	4.116.599	4.041.046	4.040.447
Prepensionamenti	10.485.953.405	11.463.899.405	10.079.226.405
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	527.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.201.500.000	1.201.500.000	1.201.000.000
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	16.743.675.304	13.701.654.009	13.873.994.009
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	5.837.952.199	5.576.352.199	9.163.052.199
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	625.329.138	35.329.138	35.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	356.991.229	341.991.229	341.991.229
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	692.008.957	680.358.957	679.158.957
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	445.719.703	465.564.703	465.564.703
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	408.741	408.741	408.741
Sostegno alle gestioni previdenziali	59.037.566.869	59.697.856.815	61.455.240.407

999/701/20

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Politiche per il lavoro (26)	20.032.212.172	8.074.217.788	7.755.863.235
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	17.891.841.184	6.811.493.656	6.511.386.660
Spese di personale per il programma	3.921.930	3.871.196	3.870.700
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	15.661.619.336	5.585.921.542	5.594.313.042
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	2.226.299.918	1.221.700.918	913.202.918
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	30.690.882	30.580.154	30.544.694
Spese di personale per il programma	4.092.637	3.981.909	3.981.624
Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	247.147	247.147	211.972
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	26.351.098	26.351.098	26.351.098
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	73.656.796	74.520.164	71.263.582
Spese di personale per il programma	4.525.578	4.388.946	4.137.564
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	4.363.674	4.363.674	4.362.274
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	7.567.544	8.567.544	5.563.744
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	57.200.000	57.200.000	57.200.000
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	338.904.519	339.106.396	339.194.947
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	338.904.519	339.106.396	339.194.947
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	1.650.107.942	783.507.942	768.707.942
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro	1.650.107.942	783.507.942	768.707.942
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	47.010.849	35.009.476	34.765.410
Spese di personale per il programma	1.922.775	1.921.402	1.921.134
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	45.088.074	33.088.074	32.844.276
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.162.218.594	3.170.178.446	3.142.694.107
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	1.912.493.457	1.920.453.309	1.892.974.665
Spese di personale per il programma	20.478.361	19.912.666	19.451.022
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	1.815.673.094	1.834.198.641	1.807.381.641
Interventi di protezione sociale	3.036.194	3.036.194	2.836.194
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	11.744.525	1.744.525	1.744.525
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	61.561.283	61.561.283	61.561.283
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	12.357.863	12.357.863	12.352.168
Spese di personale per il programma	2.149.148	2.149.148	2.149.148
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	10.208.715	10.208.715	10.203.020
Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	1.237.367.274	1.237.367.274	1.237.367.274
Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.237.367.274	1.237.367.274	1.237.367.274

999/701/21

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	10.179.667.975	11.695.867.975	9.118.394.975
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	10.179.667.975	11.695.867.975	9.118.394.975
Politiche di coesione	10.179.667.975	11.695.867.975	9.118.394.975
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	96.920.153.339	97.017.320.619	94.087.243.366
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	942.260.322	804.076.371	797.269.520
Spese di personale per il programma	26.867.817	26.486.506	26.247.285
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	26.363.311	26.100.671	25.653.041
Gestione di tributi speciali	150.862.231	150.362.231	149.662.231
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	14.201.614	16.031.614	16.041.614
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	500.745.349	482.745.349	482.745.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	183.120.000	62.250.000	56.820.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Contributi ai partiti politici	25.100.000	25.100.000	25.100.000
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	2.862.348.949	2.858.732.357	2.855.112.809
Spese di personale per il programma	2.349.589.198	2.350.280.491	2.351.702.474
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	29.859.069	29.839.069	29.839.069
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	278.575.665	275.823.181	276.316.131
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	5.672.561	5.838.811	5.862.561
Trattamenti pensionistici	35.458.175	35.458.175	35.458.175
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	163.194.281	161.492.630	155.934.399
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	2.416.452.131	3.051.957.683	51.160.596
Spese di personale per il programma	10.344.651	9.900.203	9.446.065
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	6.774.947	6.774.947	6.774.947
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	536.932.533	11.932.533	11.939.584
Sostegno sistema creditizio	-	-	-
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	102.400.000	23.350.000	23.000.000
Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	1.760.000.000	3.000.000.000	-
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	76.914.736.868	76.417.197.042	76.427.970.870
Rimborsi di imposte dirette	24.154.415.998	23.637.876.172	23.648.650.000
Rimborsi di imposte indirette	28.985.300.000	28.985.300.000	28.985.300.000
Restituzione di imposte e rimborsi	618.656.354	628.656.354	628.656.354
Vincite sui giochi e lotterie	14.143.200.000	14.143.200.000	14.143.200.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	57.300.458	57.300.458	57.300.458
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	445.000.000	445.000.000	445.000.000
Ammortamento beni mobili	724.005.000	724.005.000	724.005.000
Aggi su giochi e lotterie	2.840.206.000	2.840.206.000	2.840.206.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	260.000.000	269.000.000	269.000.000
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	458.000.000	458.000.000	458.000.000
Aggi su scommesse ippiche	72.000.000	72.000.000	72.000.000

999/701/22

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	155.141.550	96.655.957	95.685.195
Spese di personale per il programma	32.575.257	31.453.240	30.204.611
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	46.121.075	35.071.140	35.354.007
Gestione degli interventi finanziari dello Stato	14.801.228	8.487.647	8.482.647
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	21.643.990	21.643.930	21.643.930
Fondazioni lirico sinfoniche	40.000.000	-	-
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	397.360.194	385.434.284	329.272.078
Spese di personale per il programma	121.086.267	116.265.627	114.454.945
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	6.015.339	6.015.339	5.955.339
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	28.839.530	28.839.530	4.890.352
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	6.172.879	6.172.879	6.172.879
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	64.350.465	49.100.465	49.100.465
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	147.895.714	156.040.444	125.698.098
Trattato del Nord Atlantico	23.000.000	23.000.000	23.000.000
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	164.932.412	159.046.058	155.613.175
Spese di personale per il programma	134.147.112	128.186.152	124.677.916
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	24.037.229	24.111.835	24.187.188
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	6.748.071	6.748.071	6.748.071
Servizi finanziari e monetazione (29.9)	132.591.907	132.591.907	132.591.907
Servizi finanziari	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	31.956.534	31.956.534	31.956.534
Servizi di tesoreria	59.759.280	59.759.280	59.759.280
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	6.986.144.496	6.762.955.788	6.893.484.706
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	216.897.790	216.897.790	216.897.790
Servizio radiotelevisivo pubblico	1.806.658.356	1.806.658.356	1.806.658.356
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3.051.343.532	3.067.430.987	3.107.276.317
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	195.684.121	195.684.121	196.284.121
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	172.133.013	235.773.720	293.071.530
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	898.802.608	895.955.738	913.411.516
Servizio di riscossione tributi	644.625.076	344.555.076	359.885.076
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	348.184.510	348.673.172	349.132.510
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	348.184.510	348.673.172	349.132.510
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	348.184.510	348.673.172	349.132.510
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	5.600.000.000	6.000.000.000	5.999.950.000
Interessi sui conti di tesoreria	5.600.000.000	6.000.000.000	5.999.950.000

999/701/23

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Giovani e sport (30)	1.056.338.288	916.021.995	709.221.995
Attività ricreative e sport (30.1)	713.504.189	565.613.887	564.013.887
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	276.864.289	131.273.987	129.673.987
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	436.639.900	434.339.900	434.339.900
Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)	342.834.099	350.408.108	145.208.108
Interventi a favore dei giovani	43.547.568	43.827.072	38.627.072
Servizio Civile Nazionale	299.286.531	306.581.036	106.581.036
Turismo (31)	55.514.460	60.390.989	45.251.737
Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	55.514.460	60.390.989	45.251.737
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO	55.514.460	60.390.989	45.251.737
Spese di personale per il programma	1.529.119	1.405.648	1.366.396
Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali	2.294.636	2.294.636	2.294.636
Sviluppo e incentivazione del turismo	10.334.079	10.334.079	10.234.079
Promozione dell'offerta turistica italiana	41.356.626	46.356.626	31.356.626
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.904.077.455	3.810.060.351	3.626.761.685
Indirizzo politico (32.2)	553.872.278	495.116.317	327.719.237
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	24.429.345	24.310.322	24.306.558
Ministro e Sottosegretari di Stato	625.300	625.300	625.300
Indirizzo politico-amministrativo	22.071.502	21.952.479	21.948.715
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.732.543	1.732.543	1.732.543
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	82.294.134	44.570.758	32.058.995
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	16.269.182	16.147.806	16.369.370
Valutazione e controllo strategico (OIV)	937.478	935.478	952.151
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	64.224.892	26.624.892	13.874.892
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	53.916.976	45.865.829	8.869.244
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	8.461.046	8.409.899	8.238.146
Valutazione e controllo strategico (OIV)	493.237	493.237	472.237
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	44.803.832	36.803.832	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	35.602.024	32.858.643	32.851.100
Ministro e Sottosegretari di Stato	217.666	217.666	217.666
Indirizzo politico-amministrativo	32.050.264	32.040.936	32.033.393
Valutazione e controllo strategico (OIV)	600.041	600.041	600.041
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	2.734.053	-	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	18.843.561	11.837.001	11.830.968
Ministro e Sottosegretari di Stato	650.977	650.977	650.977
Indirizzo politico-amministrativo	10.847.420	10.840.860	10.834.827
Valutazione e controllo strategico (OIV)	345.164	345.164	345.164
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	7.000.000	-	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	8.433.769	8.335.155	8.221.680
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.571	158.571	158.571
Indirizzo politico-amministrativo	7.697.581	7.598.967	7.485.492
Valutazione e controllo strategico (OIV)	577.617	577.617	577.617
MINISTERO DELL'INTERNO	34.101.336	26.530.318	26.368.296
Ministro e Sottosegretari di Stato	293.116	293.116	293.116
Indirizzo politico-amministrativo	24.862.574	24.391.851	24.230.360
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.845.646	1.845.351	1.844.820
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	7.100.000	-	-

999/701/24

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	11.379.368	14.206.382	11.205.387
Ministro e Sottosegretari di Stato	385.798	385.798	385.798
Indirizzo politico-amministrativo	8.432.715	8.434.729	8.433.734
Valutazione e controllo strategico (OIV)	385.855	385.855	385.855
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	2.175.000	5.000.000	2.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	106.422.937	156.720.595	79.459.820
Ministro e Sottosegretari di Stato	413.880	413.880	413.880
Indirizzo politico-amministrativo	15.385.564	15.351.408	15.356.138
Valutazione e controllo strategico (OIV)	906.888	906.888	906.888
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	89.716.605	140.048.419	62.782.914
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.588.632	6.088.632	6.088.632
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.956	599.956	599.956
Indirizzo politico-amministrativo	5.135.888	5.135.888	5.135.888
Valutazione e controllo strategico (OIV)	352.788	352.788	352.788
Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca	34.500.000	-	-
MINISTERO DELLA DIFESA	43.011.704	28.611.169	28.584.225
Ministro e Sottosegretari di Stato	170.164	170.164	170.164
Indirizzo politico-amministrativo	26.966.397	26.866.231	26.839.339
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.575.143	1.574.774	1.574.722
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	14.300.000	-	-
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	23.902.293	30.070.995	7.338.913
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.315	599.315	599.315
Indirizzo politico-amministrativo	6.115.306	6.118.008	5.985.926
Valutazione e controllo strategico (OIV)	753.672	753.672	753.672
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	16.434.000	22.600.000	-
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	29.750.215	28.846.981	11.194.013
Ministro e Sottosegretari di Stato	231.361	231.361	231.361
Indirizzo politico-amministrativo	10.122.667	10.119.433	10.116.465
Valutazione e controllo strategico (OIV)	846.187	846.187	846.187
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	18.550.000	17.650.000	-
MINISTERO DELLA SALUTE	41.195.984	36.263.537	39.341.406
Ministro e Sottosegretari di Stato	391.711	391.711	243.626
Indirizzo politico-amministrativo	9.130.598	8.974.435	8.909.730
Valutazione e controllo strategico (OIV)	688.050	688.050	688.050
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	30.985.625	26.209.341	29.500.000
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.025.968.464	2.005.698.354	1.903.704.867
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	248.117.495	271.890.349	266.293.141
Spese di personale per il programma	79.790.948	103.377.420	106.720.212
Gestione del personale	49.323.136	47.875.953	47.925.953
Gestione comune dei beni e servizi	22.099.700	18.934.471	17.805.439
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	96.903.711	101.702.505	93.841.537
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	54.537.052	54.602.267	53.646.226
Spese di personale per il programma	23.015.418	33.085.373	32.926.986
Gestione del personale	10.241.528	10.241.528	10.241.528
Gestione comune dei beni e servizi	21.280.106	11.275.366	10.477.712
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	32.910.568	35.492.526	35.429.155
Spese di personale per il programma	18.485.990	21.012.253	20.992.629
Gestione del personale	2.578.602	2.578.602	2.578.602

999/701/25

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Gestione comune dei beni e servizi	11.845.976	11.901.671	11.857.924
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	100.630.449	99.723.552	98.511.787
Spese di personale per il programma	30.013.556	28.299.126	28.103.782
Gestione del personale	59.839.265	60.631.154	59.588.932
Gestione comune dei beni e servizi	10.777.628	10.793.272	10.819.073
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	84.173.420	84.167.393	48.161.848
Spese di personale per il programma	7.246.271	7.240.244	7.234.699
Gestione del personale	11.656.274	11.656.274	11.656.274
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	65.270.875	65.270.875	29.270.875
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	112.055.490	95.332.978	94.341.375
Spese di personale per il programma	14.923.350	15.460.797	14.919.286
Gestione del personale	9.166.852	8.906.852	8.906.852
Gestione comune dei beni e servizi	87.965.288	70.965.329	70.515.237
MINISTERO DELL'INTERNO	183.564.831	186.681.105	167.446.991
Spese di personale per il programma	63.228.093	73.578.166	72.494.052
Gestione del personale	28.288.473	27.068.673	27.068.673
Gestione comune dei beni e servizi	92.048.265	86.034.266	67.884.266
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	135.563.732	132.868.040	121.588.712
Spese di personale per il programma	15.582.363	14.274.119	14.694.791
Gestione del personale	4.428.423	4.233.423	4.233.423
Gestione comune dei beni e servizi	11.432.304	10.239.856	8.539.856
Finanziamento della ricerca nel settore ambientale (ISPRA)	104.120.642	104.120.642	94.120.642
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	68.746.427	67.652.879	66.593.600
Spese di personale per il programma	26.068.089	24.974.541	24.965.262
Gestione del personale	29.900.098	29.900.098	29.850.098
Gestione comune dei beni e servizi	12.778.240	12.778.240	11.778.240
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	32.207.197	32.337.197	32.337.197
Spese di personale per il programma	2.250.006	2.250.006	2.250.006
Gestione del personale	663.937	663.937	663.937
Gestione comune dei beni e servizi	29.293.254	29.423.254	29.423.254
MINISTERO DELLA DIFESA	708.392.462	686.439.495	674.351.904
Spese di personale per il programma	96.662.237	97.396.318	97.444.596
Gestione del personale	73.285.899	52.280.525	52.280.525
Gestione comune dei beni e servizi	264.021.870	285.261.392	269.154.445
Cooperazione Internazionale	216.068.456	193.216.543	194.399.016
Attività di supporto isituzionale	58.354.000	58.284.717	61.073.322
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	18.448.317	17.346.285	15.546.653
Spese di personale per il programma	6.253.870	6.161.807	5.362.175
Gestione del personale	6.420.203	6.420.203	6.420.203
Gestione comune dei beni e servizi	5.774.244	4.764.275	3.764.275
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	193.979.335	193.912.238	187.832.189
Spese di personale per il programma	96.479.934	96.412.837	96.351.106
Gestione del personale	80.097.932	80.097.932	80.097.932
Gestione comune dei beni e servizi	17.401.469	17.401.469	11.383.151
MINISTERO DELLA SALUTE	52.641.689	47.252.050	41.624.089
Spese di personale per il programma	20.988.204	20.757.394	20.619.043
Gestione del personale	19.294.331	19.214.331	14.121.337
Gestione comune dei beni e servizi	12.359.154	7.280.325	6.883.709

999/701/26

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	615.214.096	587.027.057	585.488.558
Spese di personale per il programma	1.440.451	1.386.172	1.347.673
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	245.714.513	245.714.513	245.714.513
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	236.874.728	211.874.728	211.874.728
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	3.576.486	3.576.486	3.576.486
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	36.289.893	36.239.893	34.739.893
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	4.268.826	4.268.826	4.268.826
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	2.569.331	2.566.629	2.566.629
Iniziative in materia di digitalizzazione e attuazione dell'agenda digitale italiana	84.479.868	81.399.810	81.399.810
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	154.349.161	162.354.137	164.356.120
Spese di personale per il programma	119.259.193	134.249.893	133.587.457
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	35.089.968	28.104.244	30.768.663
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	462.217.778	468.582.614	553.764.121
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari	54.919.800	60.532.107	60.532.107
Speciali elargizioni, assegni, indennità	72.062.000	72.812.000	73.812.000
Trattamenti provvisori di pensione	335.235.978	335.238.507	419.420.014
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	92.455.678	91.281.872	91.728.782
Spese di personale per il programma	6.089.766	5.795.954	5.902.864
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	48.891.662	49.011.668	49.811.668
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	3.928.051	3.928.051	3.968.051
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo	12.546.199	12.546.199	13.046.199
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	21.000.000	20.000.000	19.000.000
Fondi da ripartire (33)	17.613.871.151	22.921.888.873	22.402.189.460
Fondi da assegnare (33.1)	11.438.495.551	16.922.703.283	16.322.003.870
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	11.438.495.551	16.922.703.283	16.322.003.870
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	81.680.908	708.616.075	351.198.147
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	1.274.169.891	1.159.001.828	1.195.856.701
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	856.280.356	1.166.511.325	1.437.144.501
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	29.544.276	29.544.276	29.544.276
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	4.558.193.278	8.902.193.278	8.163.193.278
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	3.719.626.842	4.032.836.501	4.221.066.967
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	99.000.000	99.000.000	99.000.000
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	520.000.000	525.000.000	525.000.000
Fondi di riserva e speciali (33.2)	6.175.375.600	5.999.185.590	6.080.185.590
Fondi di riserva	5.200.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	975.375.600	1.199.185.590	1.280.185.590

999/701/27

Disegno di Legge di Bilancio 2021 - 2023 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2021	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023
Debito pubblico (34)	363.405.820.200	350.373.620.200	434.502.020.200
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	77.798.350.000	77.766.150.000	81.094.550.000
Oneri finanziari su titoli del debito statale	68.673.300.000	70.676.100.000	73.924.500.000
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	8.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	-	-	-
Oneri per la gestione del debito	1.125.050.000	1.090.050.000	1.170.050.000
Rimborsi del debito statale (34.2)	285.607.470.200	272.607.470.200	353.407.470.200
Rimborso titoli del debito statale	285.004.370.200	272.004.370.200	352.804.370.200
Rimborso buoni postali	100.000	100.000	100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passività a carico dello Stato	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale	1.055.447.287.478	1.033.493.786.963	1.105.897.614.108



18PDL0121780